Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 177
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 10 aprile 2019

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali nella regione Calabria (Riunione n. 7) (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 5
Comitato ristretto per la revisione delle schede elettorali nella regione Emilia Romagna (Riunione n. 11) » 5
Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali nella regione Calabria (Riunione n. 8) (pomeridiana) . . . . . » 5

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 4ª (Difesa):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 13) . . . . . *Pag.* 6

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12ª (Igiene e sanità):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 2) . . . . . » 7

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 25) . . . . . » 8

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 9
Plenaria . . . . . » 10
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39) . . . . . » 20

2ª - Giustizia:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 21
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 64) . . . . . » 25
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 25

3ª - Affari esteri:

Plenaria . . . . . » 32

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

4ª - Difesa:

Plenaria . . . . . *Pag.* 38
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13) . . . . . » 48
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14) . . . . . » 48

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 49

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 57
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 61

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42) . . . . . » 97
Plenaria . . . . . » 97

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 102
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 105

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 66) . . . . . » 109

10ª - Industria, commercio, turismo:

Plenaria (1ª antimeridiana) . . . . . » 110
Plenaria (2ª antimeridiana) . . . . . » 111
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 49) . . . . . » 150

11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 151
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 161
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34) . . . . . » 166

12ª - Igiene e sanità:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82) . . . . . » 167
Plenaria . . . . . » 167
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 83) . . . . . » 171

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria . . . . . » 172

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria (1ª antimeridiana) . . . . . *Pag.* 175
Plenaria (2ª antimeridiana) . . . . . » 187

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 18) . . . . . » 192

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

Plenaria . . . . . *Pag.* 193
Ufficio di Presidenza . . . . . » 194

Per l'infanzia e l'adolescenza:

Plenaria . . . . . » 195

Per la semplificazione:

Plenaria . . . . . » 198

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

Ufficio di Presidenza . . . . . » 204
Plenaria . . . . . » 204

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4) . . . . . *Pag.* 206

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 10 aprile 2019

Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali nella regione Calabria

Riunione n. 7 (antimeridiana)

Relatore: BALBONI *(FdI)*

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10,10

Comitato ristretto per la revisione delle schede elettorali nella regione Emilia Romagna

Riunione n. 11

Relatore: PAROLI *(FI-BP)*

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,40

Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali nella regione Calabria

Riunione n. 8 (pomeridiana)

Relatore: BALBONI *(FdI)*

Orario: dalle ore 17,40 alle ore 18,30

COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

4ª (Difesa)

Mercoledì 10 aprile 2019

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione
TESEI

Orario: dalle ore 16,35 alle ore 17,25

AUDIZIONE INFORMALE DI ASSOCIAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 791 E 1009 (RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PERSONALE FORZE ARMATE E DI POLIZIA)

COMMISSIONI 7ª e 12ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

12ª (Igiene e sanità)

Mercoledì 10 aprile 2019

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
PITTONI

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 11,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 10 aprile 2019

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOIMMOBILIARE E DI R.E TE. IMPRESE ITALIA IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 10 aprile 2019

Sottocommissione per i pareri

33ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 9,55.

(510-B) ***GIARRUSSO ed altri. – Modifica dell'articolo 416-*ter *del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 10.

Plenaria

76ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

(388) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VITALI. – Disposizioni per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre 2018.

Il senatore PARRINI *(PD)* ritiene necessario svolgere un ciclo di audizioni informali sul tema, considerata la sua complessità.

Il senatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))* concorda sulla opportunità di audire alcuni esperti per chiarire le implicazioni del disegno di legge in esame.

Il senatore VITALI *(FI-BP)* concorda sulla opportunità di approfondire l'argomento, ma – per l'economia dei lavori – prima sarebbe opportuno conoscere la disponibilità degli altri Gruppi a proseguire l'esame del disegno di legge. Ritiene, infatti, che le audizioni dovrebbero essere finalizzate ad acquisire spunti di riflessione per apportare correttivi al testo e non a ricercare le ragioni per rinviarne l'esame *sine die*.

Il senatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))* osserva che il disegno di legge affronta una questione di grande rilevanza, su cui da tempo vi è un ampio dibattito in dottrina. Pertanto, un breve ciclo di audizioni di esperti su questa specifica materia sarebbe in primo luogo utile per comprendere se la soluzione prospettata nel testo – cioè quella di individuare tipologie di reati da perseguire prioritariamente – sia la più opportuna.

Il senatore PARRINI *(PD)* assicura che la proposta di convocare in audizione alcuni esperti non ha intenti dilatori né implica un orientamento pregiudizialmente contrario della propria parte politica.

Il senatore CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)* concorda con le considerazioni del senatore Bressa.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare per le ore 15 di venerdì 12 aprile gennaio il termine entro cui segnalare i soggetti da audire in Ufficio di Presidenza.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) ***Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***, approvato dalla Camera dei deputati

(182) ***Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità***

(200) ***BERTACCO ed altri. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***

(262) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***

(264) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio***

(546) ***ROMEO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***

(1020) ***Daniela SBROLLINI. – Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture***

(1034) ***NASTRI. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 897, 182, 200, 262, 264, 546 e 1020, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1034 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE dà conto del disegno di legge n. 1034, d'iniziativa del senatore Nastri, recentemente assegnato alla Commissione.

Poiché il contenuto verte sullo stesso oggetto del disegno di legge n. 897 e connessi, propone che il provvedimento sia trattato congiuntamente a quelli già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione

Il PRESIDENTE ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 2 aprile, è iscritta all'ordine del giorno la deliberazione di un'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione e del relativo programma di audizioni.

Dà quindi lettura dell'elenco dei soggetti da audire finora proposti dai Gruppi:

– don Aldo Bonaiuto, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII;

– suor Eugenia Bonetti, Associazione Slave no more;

– don Antonio Porcellato, vicario generale della Società Missioni Africane;

– Andrea Morniroli, Cooperativa sociale Dedalus;

– Oria Gargano, presidente della Cooperativa sociale *Be Free*;

– Esohe Aghatise, presidente dell'Associazione onlus Iroko;

– Vittorio Rizzi, prefetto, vice direttore generale e direttore centrale della polizia criminale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza;

– Giuseppe Anzalone, primo dirigente della Polizia di Stato, direttore della Quarta divisione del Servizio centrale operativo;

– Elvira Reale, psicologa;

– Unione Donne in Italia (UDI).

La senatrice MAIORINO *(M5S)* sottolinea che la proposta da lei formulata è volta ad acquisire dati precisi sul fenomeno della prostituzione, i cui caratteri sono profondamente mutati negli ultimi anni. Ricorda che l'intensificarsi dei flussi migratori ha determinato anche un aggravamento del fenomeno della tratta degli esseri umani e, quindi, dello sfruttamento della prostituzione. Ricorda che scopo dell'indagine è l'acquisizione di elementi oggettivi sulla base dei quali si potrà in un secondo momento, e solo eventualmente, valutare l'opportunità di un'iniziativa legislativa.

La Commissione conviene quindi di svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, conferendo al Presidente il mandato a chiedere, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, la relativa autorizzazione al Presidente del Senato.

Il PRESIDENTE propone di inviare alla Presidenza del Senato il programma dell'indagine conoscitiva così come risultante dalle richieste pervenute e con l'intesa che potrà essere successivamente integrato, nonché di assicurare la pubblicità dei lavori sia assicurato mediante resoconto stenografico.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc.* LXXXVI, n. 2) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE, relatore, illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il senatore PARRINI *(PD)* esprime valutazioni molto critiche sull'operato del Governo in sede europea, soprattutto con riferimento alla questione dell'immigrazione e dell'accoglienza. Ritiene, infatti, che le politiche attuate finora abbiano determinato un grave isolamento del Paese sotto il profilo delle relazioni internazionali, senza al contempo trovare una efficace soluzione al tema dei flussi migratori.

Pertanto, pur ritenendo condivisibili gli obiettivi programmatici indicati nella Relazione in esame, osserva che le azioni previste risultano incoerenti rispetto ai risultati attesi. Per questo motivo, a nome del proprio Gruppo, annuncia un voto contrario.

Il senatore VITALI *(FI-BP)*, pur apprezzando il tentativo del Governo in sede europea di ottenere un riequilibrio della pressione migratoria, attraverso una più equa ripartizione dei flussi di migranti, ritiene che il percorso per raggiungere tale risultato sarà particolarmente complesso. Infatti, è probabile che le istituzioni europee saranno meno disponibili ad accogliere le istanze dell'Italia, a fronte dell'atteggiamento adottato finora dal Governo nelle relazioni con gli altri Stati membri dell'Unione.

Annuncia quindi l'astensione del proprio Gruppo.

Il senatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))* ritiene condivisibili gli obiettivi illustrati nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Tuttavia, le dichiarazioni riportate nella proposta di parere, a suo avviso, risultano in netto contrasto con le politiche attuate finora dal Governo in sede europea. Annuncia, pertanto, un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 2, avanzata dal relatore.

(Doc.* LXXXVII, n. 2) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE, relatore, illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il senatore PARRINI *(PD)*, pur ribadendo le proprie riserve sulla linea politica del Governo a livello europeo, annuncia un voto di astensione sulla Relazione in esame, in quanto le azioni attuate nel 2018 sono state condotte anche sulla base degli indirizzi del precedente Esecutivo, guidato dalla propria parte politica.

Il senatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*, nel condividere le considerazioni del senatore Parrini, annuncia del pari la propria astensione.

Anche il senatore PAGANO *(FI-BP)* dichiara un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVII, n. 2, avanzata dal relatore.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1144 E N. 720 (DISTACCO-AGGREGAZIONE COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO)

Il senatore PARRINI *(PD)* chiede che l'esame dei disegni di legge n. 1144 e n. 720 sia rinviato alla prossima settimana per consentire un'ulteriore riflessione. Infatti, sono pervenute richieste di interlocuzione da rappresentanti dei territori interessati, anche sulla base di una petizione contro il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche, che risulta aver raccolto un considerevole numero di firme.

Il senatore PAGANO *(FI-BP)* aderisce alla proposta del senatore Parrini.

Il senatore GRASSI *(M5S)* ritiene opportuno rinviare a domani l'inizio dell'esame dei disegni di legge n. 1144 e n.720, prevedendo eventualmente un ciclo di audizioni per assicurare un adeguato approfondimento dell'argomento.

Il senatore PARRINI *(PD)* ritiene soddisfacente la soluzione prospettata dal senatore Grassi, in quanto lo svolgimento di audizioni determinerà un breve slittamento dell'*iter* dei disegni di legge.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare a domani l'esame dei disegni di legge n. 1144 e n.720.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 10,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVI, n. 2

La Commissione,

esaminato il documento in titolo,

premesso che la Relazione costituisce il primo documento del Governo attualmente in carica volto a illustrare le iniziative in corso e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea;

rilevato che, in merito alle questioni istituzionali, la Relazione indica come priorità: promuovere un'Europa più forte, più solidale e più vicina ai suoi cittadini; conseguire il più largo consenso possibile a sostegno delle candidature che saranno avanzate dall'Italia nell'ambito del rinnovo delle cariche istituzionali di vertice dell'Unione europea; garantire, nell'ambito della Brexit la protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a tutela anche dell'ampia comunità italiana nel Regno Unito;

considerato positivamente che, nell'ambito delle politiche settoriali, la Relazione evidenzia l'obiettivo prioritario volto a delineare una strategia europea strutturata su politiche comuni sull'immigrazione, in particolare di contrasto alla tratta degli esseri umani, con una condivisione da parte degli Stati membri sia nella protezione dei confini esterni sia nell'accoglienza per un'equa ripartizione delle pressioni derivanti dai flussi migratori, in particolare dei salvati in mare e nell'adozione di misure, anche comuni, per l'effettivo rimpatrio dei migranti il cui ingresso o soggiorno sia irregolare;

valutata positivamente l'intenzione del Governo di evitare che la riforma del Sistema comune europeo d'asilo non tenga debitamente conto degli interessi nazionali e di vigilare attentamente affinché non vengano introdotti, nei diversi tavoli negoziali, meccanismi penalizzanti per gli Stati di frontiera esterna e lesivi della loro sovranità nazionale;

condividendo altresì la necessità di un rafforzamento del ruolo dell'Agenzia Frontex, soprattutto con riferimento al tema dei rimpatri, accompagnata tuttavia da un'attenta ponderazione del rapporto costi-benefici dei previsti incrementi di organico e degli effetti dei relativi meccanismi di reclutamento sulle strutture nazionali;

preso atto positivamente che, nell'ambito del capitolo dedicato alla giustizia e agli affari interni, la Relazione sottolinea l'esigenza di rafforzare le politiche dell'Unione europea intese a contrastare il traffico di esseri umani nonché di prevenire la minaccia terroristica, anche nell'ambito

dei processi di radicalizzazione e di estremismo violento e che il Governo intende sostenere le misure volte al rafforzamento delle capacità antiterrorismo dei Paesi terzi, in particolare quelli nordafricani e balcanici, tenuto conto dell'interconnessione esistente fra la sicurezza interna ed esterna dell'Unione europea;

rilevato che particolare attenzione è rivolta alla sicurezza delle frontiere e all'implementazione delle misure finalizzate a sviluppare l'interoperabilità delle banche dati di settore dell'Unione europea, così come alle iniziative finalizzate alla sicurezza del cyberspazio e al contrasto della criminalità online;

condividendo l'intenzione del Governo di richiamare l'attenzione dell'Unione europea sui traffici illeciti che originano o transitano dai Paesi limitrofi, in particolare quelli di stupefacenti, armi ed esplosivi e rafforzare gli strumenti per la lotta alla criminalità organizzata;

attribuendo particolare importanza allo sforzo che l'Esecutivo intende dedicare al miglioramento della sicurezza all'interno dello spazio Schengen, anche al fine di evitare decisioni di ripristino dei controlli alle frontiere interne;

considerato che, in materia di protezione civile, il Governo intende contribuire in modo sostanziale e propositivo all'ulteriore sviluppo del meccanismo di protezione civile così come previsto nella proposta presentata dalla Commissione europea di modifica alla decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2017)772),

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 2

La Commissione,

esaminato il documento in titolo,

premesso che la Relazione è stata presentata dal Governo lo scorso 28 febbraio in adempimento degli obblighi fissati dalla legge n. 234 del 2012 e rappresenta il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

considerato che:

in materia di riforma delle pubbliche amministrazioni e semplificazione, la Relazione illustra la partecipazione italiana alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico nel corso del 2018, sottolineando, in particolare, il sostegno italiano all'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA), il contributo dell'Italia alle attività della Rete europea della pubblica amministrazione (EUPAN) e la partecipazione all'Organizzazione europea dei datori di lavoro delle pubbliche amministrazioni (EUPAE);

con riferimento alle politiche europee di semplificazione normativa e amministrativa, la Relazione richiama la partecipazione dell'Italia alle attività svolte nelle sedi europee per l'attuazione della riforma della «*better regulation*» e che, in particolare, il Governo si è adoperato promuovendo iniziative volte al miglioramento della capacità competitiva delle economie europee e segnalando l'opportunità di introdurre, ad opera della Commissione europea, obiettivi di riduzione degli oneri regolatori in specifiche aree di regolazione, a salvaguardia del principio di trasparenza del processo legislativo e di proporzionalità degli adempimenti rispetto alle dimensioni e al rischio dell'attività svolta dalle imprese;

il Governo ha, inoltre, dedicato particolare attenzione alla promozione del principio di innovazione, quale parametro per implementare e revisionare la legislazione europea e ha ribadito la necessità che la piena attuazione dei principi di *better regulation* passi attraverso processi di consultazione inclusivi che consentano un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle scelte europee;

le politiche sulla migrazione sono state al centro dell'azione governativa, nel presupposto della necessità di una concreta strategia europea volta a contenere i flussi e ad assicurare una reale condivisione degli oneri connessi alla gestione dei migranti e dei richiedenti asilo giunti nei Paesi di frontiera esterna: in tale ottica, l'attenzione si è concentrata particolar-

mente sull'esigenza di una più equa ripartizione degli sbarchi dei migranti soccorsi in mare;

il Governo, inoltre, ha manifestato la propria indisponibilità a riforme del Sistema comune europeo d'asilo che non tengano in debita considerazione le esigenze degli Stati membri più esposti geograficamente;

sulla sicurezza interna e sulle misure di contrasto alla criminalità, la Relazione evidenzia che l'Italia, nel corso del 2018, ha mantenuto alta l'attenzione sul contrasto ai fenomeni illegali connessi alla forte pressione migratoria, con particolare riferimento alla lotta al traffico e allo sfruttamento di migranti;

il Governo ha altresì sostenuto gli sforzi dell'Unione europea per migliorare gli strumenti di contrasto al terrorismo e alla radicalizzazione, ribadendo al contempo l'esigenza di non sottovalutare la minaccia transnazionale costituita dal crimine organizzato: in tale contesto, l'Italia ha mantenuto il proprio impegno per la definizione di un quadro coerente per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nei settori della cooperazione giudiziaria, di polizia, dell'asilo e della migrazione;

per quanto riguarda i negoziati su progetti normativi, la Relazione richiama l'impegno italiano nel negoziato relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di prevenzione della diffusione di contenuti terroristici on line (COM (2018) 640), volta a garantire un quadro giuridico definito in merito alle azioni da intraprendere per la tempestiva individuazione e rimozione dei contenuti terroristici on line e alla responsabilità dei prestatori di servizi di hosting; analogo impegno negoziale è richiamato anche con riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (COM(2018) 212),

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 39

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,45

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1089 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E DI REFERENDUM*)*

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 10 aprile 2019

Plenaria

82ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente OSTELLARI comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori delle sedute odierne e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) ***Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea***
(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 aprile.

Il relatore, senatore PEPE *(L-SP-PSd'Az)*, illustra una proposta di parere non ostativo sul testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la proposta di parere, verificata la presenza del numero legale, messa ai voti è approvata

IN SEDE REFERENTE

(510-B) ***GIARRUSSO ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti due emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto) e che la Commissione affari costituzionali ha reso parere non ostativo sul testo e non ostativo sugli emendamenti.

Il senatore CUCCA *(PD)* dà per illustrati gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Interviene il senatore CALIENDO *(FI-BP)* prendendo atto del fatto che il primo comma della norma come ora approvato nel testo della Camera dei deputati riprende alcune proposte individuate già nella precedente legislatura.

Chiede poi che gli emendamenti vengano votati per parti separate e rivolgendosi ai proponenti degli emendamenti e agli altri Capigruppo chiede di valutare se vi sia la possibilità di ritornare alla formulazione espressa dal Senato nella prima lettura.

Il senatore BALBONI *(FdI)* saluta con favore il recupero della dicitura che fa riferimento all'utilizzatore del metodo mafioso; pertanto insiste nell'eliminazione del riferimento al concetto di «soggetti appartenenti all'associazione mafiosa» dal momento che l'introduzione di questo elemento integrativo della fattispecie finirebbe con il richiedere probabilmente l'accertamento di questo fatto con una preventiva sentenza di condanna passata in giudicato per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. Quanto invece al riferimento contenuto nella norma agli intermediari lo ritiene pleonastico dal momento che gli stessi effetti incriminativi possono essere raggiunti attraverso l'applicazione della norma sul concorso di persone nel reato di cui all'articolo 110 del codice penale. Esprime contrarietà agli emendamenti presentati dal Partito Democratico perché, a suo avviso, non cambierebbero nella sostanza la norma ma comporterebbero poi la necessità di procedere ad una terza lettura presso la Camera dei deputati. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario sugli emendamenti.

Il senatore GIARRUSSO *(M5S)* si esprime preliminarmente sugli emendamenti notando come gli stessi si propongono di riportare il testo alla formulazione approvata nel 2014, formulazione che come più volte

ricordato ha prodotto una serie di problemi applicativi di non poco momento.

Ritiene invece che la introduzione del riferimento al metodo mafioso debba essere vista soltanto con una mera cautela volta a salvaguardare l'esito dei processi in corso ma senza che ciò comprometta l'impianto innovativo del nuovo articolo.

Esprime perplessità sul tentativo di abrogare il secondo comma.

Giustifica poi il riferimento alla dicitura «a mezzo di intermediari» inserito nell'ultimo comma come una necessità per salvaguardare la simmetria e l'omogeneità della norma medesima rispetto al primo comma.

Preannuncia pertanto il proprio voto contrario agli emendamenti.

Interviene il senatore CUCCA *(PD)* che stigmatizza il cambio di opinione del senatore Giarrusso che preannuncia il voto contrario sugli emendamenti. Paventa il rischio che la mancata approvazione degli emendamenti a sua firma possa portare nell'applicazione della norma a notevoli problemi interpretativi soprattutto per quanto riguarda la necessità di un accertamento dell'appartenenza del soggetto all'organizzazione mafiosa operato attraverso il preventivo vaglio di una sentenza passata in giudicato, situazione che, a suo dire, provocherà certamente il rallentamento dei processi. Evoca la necessità che si proceda ad un lavoro di migliore redazione della norma per renderla più comprensibile e di facile applicazione e pertanto propone in questo spirito, l'abrogazione del riferimento agli intermediari ritenendolo pleonastico e sul punto condividendo le osservazioni del senatore Balboni. Ritiene si possa raggiungere lo stesso risultato attraverso il riferimento all'articolo 110 del codice penale.

Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole su entrambi gli emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che l'espressione dei pareri e la votazione sugli emendamenti avverrà nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che al termine della seduta plenaria è convocato un Ufficio di presidenza per la programmazione lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 510-B

Art. 1.

1.1

ROSSOMANDO, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 416-*ter*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 sopprimere le parole da «da parte di soggetti» fino a «416-*bis* o»;

b) sopprimere il comma 2.

1.2

ROSSOMANDO, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 416-*ter*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo comma sopprimere le parole «da parte di soggetti» fino a «416-*bis* o»;

b) al secondo comma sopprimere le parole «direttamente o a mezzo di intermediari».

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 64

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 11,45 alle ore 11,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

83ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente OSTELLARI comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori delle sedute odierne e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(45) ***DE POLI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi***

(118) ***DE POLI. – Norme in materia di mediazione familiare nonchè modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi***

(735) ***PILLON ed altri. – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità***

(768) ***Maria Alessandra GALLONE ed altri. – Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare***

(837) ***BALBONI ed altri. – Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che prosegue la discussione generale.

La senatrice UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* interviene in particolare in merito al disegno di legge n. 735 rilevandone le contraddizioni e contestando innanzitutto le premesse da cui muove la relazione introduttiva, vale a dire il confronto con i Paesi scandinavi rispetto ai quali si registrano percentuali elevate di affidamento paritetico dei figli in sede di separazione dei coniugi: contesta il confronto con la Svezia in quanto si tratterebbe di una realtà dal punto di vista economico-sociale molto diversa da quella italiana.

Ricorda come nei Paesi scandinavi si siano effettuate politiche di investimento a sostegno del reddito della famiglia con l'introduzione di congedi genitoriali che hanno poi di fatto favorito anche l'occupazione femminile che si presenta in percentuali ben diverse da quelle italiane (78 per cento a fronte di un 46 per cento di donne occupate in Italia).

Porta poi a sostegno della sua tesi alcuni dati statistici in base ai quali la Svezia si caratterizzerebbe per una percentuale del 70 per cento di padri che fruiscono del congedo parentale a fronte di una percentuale del 2 per cento, minimale, registrata in Italia.

Nei Paesi scandinavi quindi l'esperienza è stata quella di investire in azioni a sostegno della spesa pubblica prescolare.

Tutto ciò ha favorito il superamento delle disuguaglianze economico sociali tra la posizione dell'uomo e la posizione della donna, premessa necessaria dalla quale bisogna partire al fine di esaminare il problema della crisi della famiglia.

Rileva poi come l'Italia sia completamente differente rispetto ai Paesi scandinavi e pertanto non possa importarsi in Italia il modello della bigenitorialità perfetta tipico dei Paesi nordeuropei.

Sottolinea come per formazione sociale in Italia esista ancora una divisione del lavoro tradizionale, che vede l'uomo protagonista del lavoro fuori dalle mura domestiche e la donna tendenzialmente dedicarsi ai figli: pertanto tale modello tradizionale di impostazione familiare rischia di essere stravolto dall'intervento legislativo in oggetto che sarebbe poi affetto da una visione dirigistica del diritto di famiglia che pone al centro l'interesse dei padri separati piuttosto che quello dei figli; il disegno di legge sembra ispirato alla necessità di evitare che il padre separato possa perdere diritti patrimoniali come quello del godimento della casa familiare, che viene assegnata tendenzialmente alla donna.

Critica poi il ricorso alla mediazione obbligatoria che provoca un allungamento dei tempi di procedimenti ed un aumento dei costi.

Critica il disegno di legge anche nella parte in cui finisce col provocare la riduzione della discrezionalità del giudice.

Paventa il rischio che il ricorso alla mediazione obbligatoria in ogni caso possa finire col costringere alla mediazione anche situazioni che nascondono violenze familiari.

Evidenzia le problematicità connesse al problema delle donne spesso accusate di presentare false accuse di violenza, ritenendo come il disegno di legge muova da una posizione ideologica, in base alla quale le accuse di violenza di cui sarebbero vittime le madri si presumano sempre false.

Giudica il disegno di legge come inemendabile e ricordando che il diritto di famiglia non ha bisogno di una vera e propria riforma sottolinea come la parità dei sessi debba nascere dalla società.

Il senatore ALFIERI *(PD)* ritiene innanzitutto inappropriato un intervento legislativo così incisivo in un settore caratterizzato dalla dimensione degli affetti quale quello della famiglia.

Critica in particolare il disegno di legge d'iniziativa del senatore Pillon, giudicandolo fortemente ideologizzato e ricorda tra l'altro le critiche che sono state fatte presenti dagli operatori sociali intervenuti nel corso delle audizioni.

Ricorda la diversità della società italiana rispetto alle altre società europee soprattutto per quanto riguarda la differenza del reddito tra uomo e donna.

Richiama le preoccupazioni espresse anche dagli organi internazionali, tra cui l'ONU, e dalle associazioni di volontariato che si occupano degli osservatori sulle differenze di genere che hanno manifestato come l'approvazione di questo disegno di legge porterebbe ad una regressione della posizione della donna.

Critica ed esprime preoccupazioni in merito all'attenzione data alla sindrome di alienazione parentale che, a suo dire, è priva di rilevanza scientifica.

Ricorda come il tema della genitorialità non possa essere affrontato in maniera coattiva e con pregiudizi ideologici, dimenticando il miglior interesse del minore che deve venire prima di tutto.

Evidenzia come tale disegno di legge si caratterizzi per trasformare il minore in un oggetto di diritti e non in un soggetto di diritto.

Critica la previsione relativa al mantenimento diretto che cesserebbe al raggiungimento dei 25 anni.

Esprime critiche altresì in merito al percorso di mediazione obbligatoria e soprattutto qualora si nascondano rischi di abusi e violenze familiari.

Insiste pertanto nella richiesta di ritiro del disegno di legge.

Il senatore D'ARIENZO *(PD)* interviene esprimendo contrarietà su tutti i punti del disegno di legge a prima firma del senatore Pillon.

Innanzitutto muove dalle premesse secondo cui a suo dire già la riforma dell'affido condiviso operata con la legge n. 54 del 2006 avrebbe già raggiunto i suoi obiettivi e non necessiti di un intervento, tantomeno di tipo dirigistico in settori dominati dagli affetti.

Critica l'impostazione del disegno di legge che si caratterizzerebbe per realizzare una salomonica divisione dei figli operando una contrapposizione netta padri contro madri anche dal punto di vista economico.

Ricorda poi le difficoltà che l'adozione di questo disegno di legge potrebbe portare dal punto di vista logistico nel caso in cui i genitori separati vivano in città differenti o anche all'interno della stessa città in realtà grandi come Roma o Milano.

Il relatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* interviene esprimendo apprezzamento per la pacatezza dei toni; tuttavia chiede che la questione non venga personalizzata utilizzando l'espressione «disegno di legge Pillon», ricordando infatti che allo stato si sta discutendo di cinque disegni di legge esaminati congiuntamente e pertanto chiede che non si utilizzi il suo cognome per indicare la proposta legislativa posso che egli è soltanto primo firmatario di uno dei cinque disegni di legge.

La senatrice ROSSOMANDO *(PD)* interviene ricordando la disponibilità ad una discussione da parte dell'opposizione che tuttavia viene meno a fronte di un disegno di legge che si giudica come non emendabile.

Insiste pertanto nel richiederne il ritiro e critica il disegno di legge anche sulla base dei dati forniti dal senatore Caliendo che giudica oggettivi e inoppugnabili, ricordando come quando si affrontano questi temi non si può avere un approccio ideologico perché bisogna ricordare l'importanza del principio di laicità dello Stato; occorre a suo avviso evitare la contrapposizione di genere tra madre e padre.

Critica poi oltre all'ispirazione di insieme del disegno di legge, anche alcuni passaggi specifici quali la mediazione, che aumenta i costi delle separazioni ed il riconoscimento della sindrome *pas*.

Ricorda inoltre la posizione espressa da un membro del Governo del movimento cinque stelle che avrebbe giudicato il disegno di legge in questione come destinato a non approdare in Aula.

Ricorda come questo Paese si sia caratterizzato per momenti di grande coesione che hanno portato in passato a leggi di riconoscimento dei diritti civili quali la legge sull'aborto, la legge per l'istituzione del servizio sanitario nazionale o la legge Basaglia, ed invita quindi ad un maggiore spirito di coesione.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* interviene sull'ordine dei lavori ricordando che il dibattito su questi temi anche nella precedente legislatura, quando si è approvata la legge sulle unioni civili, ha sempre visto una viva partecipazione della maggioranza: pertanto invita la stessa ad intervenire partecipando attivamente al dibattito.

Interviene la senatrice VALENTE *(PD)* che condividendo l'opinione espressa dal senatore Caliendo invoca il rispetto della funzione della Commissione parlamentare, nel tentativo di far emergere le varietà di posizioni all'interno della maggioranza, ricordando che il dibattito debba svolgersi all'interno di queste Aule e non fuori delle Aule parlamentari, invitando pertanto le forze di maggioranza a partecipare con trasparenza, come finora fatto dalle forze di opposizione.

Invita pertanto tutti i protagonisti del dialogo ad esplicitare le proprie posizioni paventando la possibilità che il rinvio del seguito della discussione sui disegni di legge nasconda in realtà alcune discordanze tra le forze di maggioranza su questo tema.

La senatrice RICCARDI *(M5S)* interviene evidenziando come dall'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 non si siano mai raggiunti gli obiettivi che tale legge aveva voluto prefissare e come nella scorsa legislatura anche il Partito Democratico si fosse fatto latore di una proposta di riforma.

La senatrice VALENTE *(PD)* interviene contestando l'intervento della senatrice Riccardi che non riguarderebbe l'ordine dei lavori, ma il merito della questione.

La senatrice RICCARDI *(M5S)* ricorda invece che le critiche pervenute più volte sulla legge n. 54 del 2006 anche da parte di esponenti del Partito Democratico hanno portato alla maturazione di questi disegni di legge ed invita pertanto l'opposizione alla collaborazione.

Il PRESIDENTE ricorda che le iscrizioni a parlare in discussione generale sono ancora aperte per tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione.

Il senatore CUCCA *(PD)* interviene sull'ordine dei lavori e chiarisce che le posizioni di un singolo appartenente al Gruppo del Partito democratico non sempre coincidono con la posizione ufficiale del Partito democratico. Ciò vale anche in merito al disegno di legge presentato in questa le-

gislatura da un'appartenente al Gruppo in materia di affido condiviso, poi ritirato.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* invita a ragionare in spirito di leale collaborazione onde ricercare soluzioni normative che rispondano alle criticità della legislazione vigente sull'affido dei minori.

Il senatore CRUCIOLI *(M5S)* interviene chiarendo come i testi in discussione siano in corso di esame e come non vi sia ancora un testo definitivo.

Ricorda che le critiche che sono emerse sono state attentamente considerate dal Movimento Cinque Stelle in un'ottica di proposta di modifiche rispetto ai testi in esame.

Ricorda altresì come il lavoro finora svolto attraverso le audizioni, che sono durate parecchi mesi, abbia rappresentato una occasione di arricchimento culturale e di dibattito per tutti coloro che hanno partecipato.

Ringrazia poi anche il relatore Pillon per aver manifestato la propria disponibilità al fine di rivedere il testo e invita tutti i Gruppi a depositare un proprio testo alternativo dal quale partire per far confluire poi le posizioni comuni a tutti; evidenzia però come al contrario i senatori dell'opposizione non abbiano assunto un atteggiamento costruttivo fino a questo momento, limitandosi a ribadire che il testo non è emendabile.

Nel merito poi esprime alcune perplessità rispetto al problema della pariteticità dei tempi di affido ove declinata rispetto a soggetti appartenenti a fasce di età differenti e occorrendo una valutazione casistica del principio di equipollenza tra i genitori.

Ribadisce pertanto che il testo verrà rivisto e invita i rappresentanti del Partito Democratico a presentare un loro disegno di legge.

La senatrice CIRINNÀ *(PD)* replica che il Partito Democratico non presenterà alcun disegno di legge perché si riconosce nella normativa attualmente vigente e nelle proposte già avanzate negli anni scorsi.

La senatrice ROSSOMANDO *(PD)* interviene sull'ordine dei lavori chiedendo ai rappresentanti del Movimento Cinque Stelle di esplicitare senza più dubbi o tentennamenti quali sia la loro posizione in merito ai testi in discussione e invita gli stessi ad attivarsi per ottenerne il ritiro, ove non condivisi.

Il PRESIDENTE ricorda che la discussione generale proseguirà nelle prossime sedute e che le opzioni sul prosieguo dei lavori saranno successivamente stabilite dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* interviene sull'ordine dei lavori insistendo perché venga calendarizzato, non appena assegnato, il disegno di legge n. 1186 presentato dal senatore Dal Mas e altri ed avente ad oggetto alcune questioni problematiche relative alla legge anticorruzione.

La seduta termina alle ore 17,05.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 10 aprile 2019

Plenaria

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1104) ***Deputato Marta GRANDE ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 marzo.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

(1123) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017***
(Esame e rinvio)

Il senatore IWOBI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, illustra il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'U-

nione europea, la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sottoscritto nel novembre 2017.

Ricorda, innanzitutto, che il quadro dei rapporti fra l'Unione europea e l'Armenia è regolato dall'Accordo di partenariato e cooperazione (APC) del 1996. L'Armenia, peraltro, dopo aver scelto di aderire all'Unione economica eurasiatica (UDE-UEEA) nel settembre 2013, ha rinunciato alla firma di un Accordo di associazione con area di libero scambio ampia e approfondita (AA/DCFTA) con l'Unione europea, già negoziato in precedenza.

L'Accordo in esame, frutto di negoziati avviati nel dicembre 2015, intende contribuire alla definizione della cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione tra Unione europea e Armenia ed è finalizzato ad ottimizzare i positivi risultati maturati nel corso dei pregressi negoziati per l'Accordo di associazione con area di libero scambio ampia e approfondita, utilizzando l'approccio duttile nei confronti di *partner* non pronti o non disponibili agli AA/DCFTA della nuova Politica europea di vicinato (PEV). La nuova intesa è imperniata sui cardini del dialogo politico e della cooperazione in politica estera e di sicurezza, del commercio e degli affari e della cooperazione settoriale. In particolare, l'Accordo, basato sui principi dell'economia di mercato, è finalizzato a promuovere la cooperazione in numerosi settori – dalla sanità all'ambiente, dall'energia ai trasporti, dalla cultura agli affari sociali – coprendo anche aspetti specifici quali la cooperazione giuridica, la lotta al riciclaggio di denaro, al crimine organizzato e alla corruzione.

Il testo, che si compone di 386 articoli suddivisi in otto titoli, dodici Allegati e due Protocolli, stabilisce innanzitutto i principi generali e gli obiettivi dell'Accordo (Titolo I, articoli 1-2), richiamando il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ed esplicitando l'impegno delle Parti alla realizzazione dei principi dell'economia di mercato, quale presupposto per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica.

Nel Titolo II (articoli 3-11), dedicato al dialogo politico, alle riforme e alla cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza (articoli 3-11), l'Accordo sancisce l'impegno delle Parti a sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, al fine di promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e regionale, nonché ad intensificare la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza, per prevenire conflitti e gestire crisi, per assicurare il controllo nella esportazioni di armi e per prevenire e reprimere il terrorismo.

Relativamente alla cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza, l'Accordo (Titolo III, articoli 12-21) disciplina la cooperazione giuridica, la protezione dei dati personali, la materia migratoria, la lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo, il contrasto alle droghe illecite, alla criminalità organizzata e transnazionale, la cooperazione giudiziaria e la protezione consolare.

L'Accordo regola, inoltre, la cooperazione economica fra le Parti (Titolo IV, articoli 22-35), con particolare riguardo al dialogo economico, alla fiscalità, e al settore statistico.

A sua volta il Titolo V (articoli 36-112), disciplina gli aspetti relativi alla cooperazione settoriale, articolati su 23 Capi, con dichiarazioni di impegno a sviluppare la collaborazione – fra gli altri – nei settori dei trasporti, dell'energia, dell'ambiente, della politica industriale, delle banche e delle assicurazioni, del turismo, dell'agricoltura, dell'occupazione, della politica sociale dell'istruzione, della cooperazione a livello transfrontaliero e regionale.

La parte più corposa dell'Accordo quadro è rappresentata dal Titolo VI (articoli 113-342) che disciplina gli scambi e le questioni commerciali, inerenti, fra l'altro, oltre agli scambi commerciali in senso stretto, anche alla cooperazione doganale, alle questioni sanitarie e fitosanitarie, alla circolazione di capitali, alla tutela della proprietà intellettuale ed alle imprese di proprietà dello Stato. La relazione precisa che l'Armenia, a seguito della sua adesione, si è impegnata a rispettare i principi di liberalizzazione commerciale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, in forza dei quali ad ogni Stato membro non è permesso di attuare politiche discriminatorie nei confronti degli altri.

Gli ulteriori Titoli dell'Accordo riguardano, rispettivamente, l'assistenza finanziaria, le disposizioni antifrode e in materia di controllo (Titolo VII, articoli 343-361) e le disposizioni istituzionali, generali e finali (Titolo VIII, articoli 362-386), con le quali si istituisce un Consiglio di Partenariato avente il compito di monitorare l'attuazione dell'Accordo e di aggiornarne o modificarne gli Allegati, previo consenso tra le Parti. La cooperazione interparlamentare è regolata dall'articolo 365, che istituisce il Comitato Parlamentare di partenariato, assegnando ad esso il ruolo di foro privilegiato per lo scambio di opinioni ed esperienze tra deputati del Parlamento europeo e della Repubblica del Armenia.

I dodici Allegati all'Accordo, che, ai sensi dell'articolo 385 paragrafo 4, ne fanno parte integrante, riguardano, rispettivamente i trasporti (Allegato I del capo 1, del Titolo V), l'energia (Allegato II del capo 2 del Titolo V), l'ambiente (Allegato III del capo 3 del Titolo V), le iniziative sul clima (Allegato IV del capo 4 del titolo V), la cooperazione nel settore della società dell'informazione (Allegato V del capo 8 del titolo V), la protezione dei consumatori (Allegato VI del Capo 14 del titolo V), l'occupazione (Allegato VII del Capo 15, del titolo V), gli scambi di servizi (Allegato VIII), la protezione delle indicazioni geografiche (Allegato IX), l'elenco delle indicazioni geografiche protette (Allegato X), gli appalti pubblici (Allegato XI), e le disposizioni antifrode (Allegato XII, del capo II del titolo VII).

Sono, infine, parte integrante dell'Accordo anche il Protocollo I del titolo VII, che reca disposizioni antifrode e in materia di controllo, e il Protocollo II, relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento – conclude il Relatore – non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il PRESIDENTE, nel congratularsi con il relatore per l'esposizione testé svolta, dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1136) ***Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017***
(Esame e rinvio)

Il senatore Emanuele PELLEGRINI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, illustra il disegno di legge di ratifica dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, sottoscritto nell'agosto 2017, spiegando che l'Accordo è volto a delineare le basi per un partenariato rafforzato, con obiettivi e clausole politiche vincolanti, per facilitare e promuovere la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza internazionale, la cooperazione economica e commerciale e in specifici ambiti settoriali, al fine di sviluppare soluzioni per rispondere alle sfide mondiali e regionali. Il testo, nello specifico, amplia la portata del partenariato quadro attualmente vigente e sottoscritto dalle Parti nel 2008, a forme di cooperazione anche in settori strategici quali l'ambiente, l'energia, la salute, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca, i trasporti, la cooperazione giuridica, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla corruzione.

Composto di 64 articoli, suddivisi in 10 Titoli, l'Accordo definisce innanzitutto le finalità e i fondamenti della cooperazione, confermando l'impegno delle Parti a rispettare i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto, e il sostegno a favore della Carta delle Nazioni Unite (titolo I, articoli 1-2).

Nel Titolo II (articoli 3-11), dedicato al dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, viene stabilito l'impegno a rafforzare un loro dialogo politico regolare quale strumento per promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali, e previsto un comune impegno per la promozione dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto. Ulteriori disposizioni riguardano la partecipazione dell'Australia alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea, l'impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il

commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e il terrorismo, nonché la cooperazione bilaterale per promuovere la Corte penale internazionale, e quella nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali, oltre che per la sicurezza internazionale e del ciberspazio.

L'Accordo esplicita altresì l'impegno delle Parti a favorire lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo e a collaborare anche nell'ambito degli aiuti umanitari, adoperandosi per offrire risposte coordinate alle emergenze (Titolo III, articoli 12-13).

Con riferimento alla cooperazione in materia economica e commerciale, il Titolo IV (articoli 14-31) sancisce l'impegno delle Parti a stabilire le condizioni necessarie per incrementare gli scambi commerciali e gli investimenti, nonché a collaborare con l'Organizzazione mondiale del commercio per la promozione di una maggiore liberalizzazione degli scambi. Viene, inoltre, prevista la promozione di un contesto stabile e favorevole agli investimenti bilaterali, e stabilito un impegno reciproco per favorire procedure di appalto aperte e trasparenti. Ulteriori norme riguardano la collaborazione reciproca per la riduzione degli ostacoli tecnici agli scambi, la materia delle dogane, la cooperazione sulle questioni sanitarie e fitosanitarie, i diritti e gli obblighi inerenti la proprietà intellettuale, la condivisione delle informazioni sulle rispettive politiche in materia concorrenza, lo scambio di servizi, il buon governo nel settore della fiscalità, la trasparenza in ambito commerciale, la promozione del commercio e dello sviluppo sostenibile, la cooperazione tra imprese e il dialogo nell'ambito della società civile.

In materia di giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V, articoli 32-40), l'Accordo sancisce fra l'altro l'impegno delle Parti a cooperare per prevenire e combattere il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, la corruzione, le droghe, il riciclaggio di denaro. In materia di migrazione e asilo, l'intesa esplicita la volontà delle Parti di intensificare il dialogo e la cooperazione, prevedendo la condivisione di informazioni sulle rispettive strategie, nonché attività di prevenzione dei fenomeni irregolari.

Ulteriori titoli riguardano, rispettivamente, la cooperazione in materia di ricerca, innovazione e società dell'informazione (Titolo VI, articoli 41-42), la cooperazione nel settore dell'istruzione e della cultura (Titolo VII, articoli 45-44) e la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII, articoli 45-54), in cui fra l'altro viene esplicitato l'impegno delle Parti alla riduzione delle concentrazioni dei gas a effetto serra. Il Titolo IX (articoli 55-57) definisce quindi il quadro istituzionale dell'Accordo – prevedendo la possibilità di sottoscrivere ulteriori accordi su specifici settori di cooperazione –, e istituisce un apposito Comitato misto preposto allo sviluppo delle relazioni bilaterali e alla piena attuazione dell'intesa, a fissare priorità e a definire piani d'azione, nonché a prevenire o risolvere eventuali controversie.

Da ultimo, il Titolo X (articoli 58-64), che stabilisce, fra l'altro, l'impegno delle Parti a prevenire e lottare contro le irregolarità, le frodi, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita a danno degli interessi finanziari nell'ambito delle loro politiche di cooperazione allo sviluppo, disci-

plina altresì i termini per l'entrata in vigore e la durata e prevedendo l'applicazione provvisoria delle disposizioni già concordate dalle Parti.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala – secondo il Relatore – criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il PRESIDENTE, nel congratularsi con il relatore per l'esposizione testé svolta, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GIACOBBE *(PD)* accoglie favorevolmente l'avvio del procedimento di ratifica dell'Accordo in questione, mettendo in rilievo come i rapporti bilaterali, già ottimi e consolidati, tra Italia e l'Australia, saranno suscettibili di ulteriore sviluppo in seguito all'approvazione di tale testo

Il senatore AIROLA *(M5S)* rileva come, anche con riferimento al Trattato in esame, venga richiamata la fattispecie della cooperazione con la Corte Penale Internazionale.

A suo modo di vedere, tale circostanza dovrebbe indurre a procedere senza indugio all'adozione dell'Atto Senato n. 667, firmato a Kampala, riguardante l'integrazione della Convenzione istitutiva di tale Corte.

Il presidente PETROCELLI tiene a condividere convintamente le argomentazioni, pur se riferite a diversi argomenti, di entrambi i colleghi precedentemente intervenuti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

DIFESA (4ª)

Mercoledì 10 aprile 2019

Plenaria

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Volpi.

La seduta inizia alle ore 10,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Il sottosegretario VOLPI risponde all'interrogazione n. 3-00613, a prima firma del senatore Mininno e relativa alla salvaguardia della scuola di volo dell'Aeronautica militare di Galatina (Lecce), osservando che il 61° Stormo dell'Aeronautica militare di Galatina è la principale scuola di volo militare nazionale, la cui missione primaria è quella di provvedere alla formazione e all'addestramento sia degli allievi da abilitare al conseguimento del brevetto di pilota militare, sia dei piloti già brevettati destinati ai velivoli caccia ad alte prestazioni.

La cospicua e costante presenza di frequentatori stranieri – 62 piloti brevettati nel solo 2018 – ha reso peraltro la Scuola un punto di riferimento a livello mondiale, nonché una vetrina per l'industria nazionale, in virtù dell'utilizzo di velivoli di produzione interamente italiana.

In tale contesto, l'accresciuto e diffuso interesse per l'offerta addestrativa offerta dal 61° Stormo condurrà, nel breve periodo, alla saturazione delle capacità in termini di attività di volo e pertanto, al fine di garantire e consolidare la *leadership* internazionale nello specifico settore, l'Aeronautica ha avviato un progetto di ottimizzazione delle risorse che porterà ad un potenziamento della capacità addestrativa su Galatina per le attività addestrative finalizzate al conseguimento del brevetto di pilota militare, e alla contemporanea creazione di una nuova struttura, nell'area

di Decimomannu, dedicata all'addestramento avanzato di piloti già brevettati e destinati ai velivoli caccia ad alte prestazioni.

Il potenziamento su Galatina passerà attraverso una collaborazione strategica ad ampio spettro per l'addestramento al volo con l'azienda Leonardo S.p.A., che consentirà il consolidamento e lo sviluppo di questo settore di eccellenza per il sistema paese. Nello specifico, il progressivo potenziamento della capacità addestrativa del 61° Stormo avrà luogo con l'introduzione in servizio del moderno sistema di addestramento integrato M-345, per il quale si programma una crescita dell'attività addestrativa sino al massimo sfruttamento delle capacità dell'aeroporto. L'addestramento sul velivolo sarà affiancato da un estensivo utilizzo di tecnologie di simulazione all'avanguardia, supportato dall'Industria nazionale sin dalle prime fasi attuative. Pertanto si prevedono investimenti finanziari per l'adeguamento della base con conseguenti benefici per l'indotto occupazionale.

Tale strategia avrà come effetto diretto l'incremento dell'attuale indotto, in virtù dell'accresciuta presenza di frequentatori stranieri sul territorio e dell'occupazione del personale civile impiegato nell'industria a supporto dell'attività e, per quanto riguarda la pianta organica militare, in un'ottica di politica di tutela del personale, non sono previsti trasferimenti su altro sedime di tecnici e specialisti attualmente operanti sulla base di Galatina.

Per ciò che attiene alla base di Decimomannu, la rilocazione dell'attività addestrativa per i piloti destinati alla linea aerotattica consentirà un incremento dell'offerta formativa verso i Paesi stranieri grazie ad un sistema di infrastrutture, aree addestrative e poligoni diversificati, massimizzando l'impiego della flotta di velivoli M-346 rispetto a quanto attualmente sviluppato e sviluppabile su Lecce. In relazione ai costi per l'adeguamento infrastrutturale sulla base di Decimomannu, risulta inoltre evidente che, qualora la fase avanzata della formazione piloti restasse nelle sede di Galatina, non sarebbe necessario alcun adeguamento infrastrutturale in quanto le infrastrutture per l'addestramento sono già presenti.

Anche su Decimomannu, l'incremento della capacità della flotta sotto l'aspetto manutentivo, di risorse umane e di rinnovamento info e infrastrutturale sarà supportato da un maggior coinvolgimento della ditta Leonardo nell'ambito dello sviluppo del progetto congiunto denominato *International Flight Training School,* con progetti specifici per la raccolta dei dati sul comportamento degli aerei.

Conclude sottolineando che lo spostamento dell'addestramento avanzato su un sedime diverso da quello di Galatina comporterà, quale ulteriore beneficio, l'eliminazione di potenziali conflitti che si genererebbero a causa della stretta e continua coesistenza di aeromobili M-345 e M-346, caratterizzati da prestazioni di volo molto diverse tra loro.

Replica il senatore MININNO *(M5S)*, apprezzando che, come precisato dal rappresentante del Governo, la base di Galatina non patirà alcun

depotenziamento ed anzi, si troverà a fornire assistenza ad un maggior numero di allievi provenienti anche da Paesi esteri.

È anche importante, a suo avviso, quanto precisato sulla riqualificazione del personale e sugli investimenti che la società Leonardo effettuerà nelle strutture ubicate a Decimomannu, allo scopo di renderle compatibile con l'impiego dell'addestratore M-346.

Conclude dichiarandosi soddisfatto della risposta ricevuta.

Il sottosegretario VOLPI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00684, a firma della senatrice Garavini, relativa al trattamento economico dei militari impiegati nell'operazione «Strade sicure», rammentando preliminarmente che il Governo è già intervenuto sulla questione, in riscontro a un'interpellanza urgente svolta presso la Camera dei deputati lo scorso del 29 marzo.

In linea di continuità con quanto sostenuto in quella sede, sottolinea quindi che il trattamento economico in esame, nell'ambito delle risorse allo scopo stanziate nella legge di bilancio, è annualmente disciplinato attraverso un decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con quelli della Difesa e dell'Interno. Tale decreto prevede la corresponsione di 13 euro per ogni giorno di effettivo impiego in servizi svolti nella ordinaria sede di servizio e di 26 euro per ogni giorno di effettivo impiego in servizi svolti al di fuori della normale sede di servizio, secondo il principio dell'equiordinazione del trattamento economico accessorio a favore del personale della Difesa impiegato in servizio di vigilanza con quello attribuito al personale della Polizia di Stato impiegato nelle medesime attività. È altresì previsto, dalla stessa fonte, il riconoscimento di un limite medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario, per l'attività lavorativa effettivamente resa.

In tale contesto la Difesa, al fine di valorizzare l'impegno dei militari delle Forze armate nell'ambito dell'operazione «Strade sicure» anche sotto il profilo remunerativo (stante la necessità di rispettare il principio di equiordinazione retributiva), in occasione della legge di bilancio 2019 ha cercato in ogni modo di venire incontro alle esigenze del proprio personale, attraverso specifiche proposte emendative finalizzate a innalzare il tetto massimo del compenso per lavoro straordinario mensile. Tali proposte, tuttavia, non hanno avuto seguito a causa della indisponibilità delle necessarie risorse economiche. Sono comunque in corso, presso la Difesa, ulteriori approfondimenti volti a mitigare l'accumulo di ore eccedenti il normale orario di lavoro.

Il rappresentante del Governo precisa inoltre che, con particolare riferimento alla turnazione di impiego dei reparti e delle unità, il volume di forza impiegata per l'operazione ha reso necessaria l'adozione di criteri di turnazione semestrale che tenessero in considerazione le esigenze di equa ripartizione dello sforzo tra tutte le unità operative dell'Esercito, al fine di soddisfare le continue esigenze d'impiego nei molteplici teatri operativi esteri e sul territorio nazionale. Per quanto attiene, invece, alle tempistiche di pagamento dei compensi spettanti al personale, il Centro nazionale am-

ministrativo dell'Esercito ha reso noto che, a partire dall'esercizio finanziario in corso, il pagamento viene disposto entro i due mesi successivi all'inserimento delle variazioni stipendiali, da parte degli Enti d'impiego, tramite apposita piattaforma informatica.

Conclude osservando che la Difesa sta altresì valutando la possibilità di un impiego dei presidi militari improntato a maggiore dinamicità, per assicurare un minore utilizzo di personale e un miglior controllo del territorio. Inoltre, è stato predisposto un particolare sistema di turnazioni al fine di evitare la compromissione delle capacità addestrative acquisite dal personale.

Replica la senatrice GARAVINI *(PD)*, ponendo innanzitutto l'accento sulla lacuna normativa in materia di limiti di orario e di retribuzione per il lavoro fuori sede dei militari, rispetto alla quale sarebbe opportuno un tempestivo intervento del legislatore.

Sottolinea inoltre che, a fronte di una situazione di riduzione degli organici e di inadeguata corresponsione delle prestazioni straordinarie, il personale delle Forze armate è oggetto di sempre maggiori richieste di intervento in ambito civile (tra cui la gestione dei rifiuti nel comune di Roma e il controllo dei cantieri autostradali). Ciò comporta, a suo avviso, una situazione insostenibile in grado, tra l'altro, di riverberarsi negativamente sul benessere psico-fisico del personale.

Conclude dichiarandosi insoddisfatta della risposta ricevuta.

La presidente TESEI dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1152) ***Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare***

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame, in qualità di relatrice, la presidente TESEI *(L-SP-PSd'Az)*, osservando che il provvedimento reca una semplificazione «di secondo grado» su una materia che è stata già oggetto di un consistente intervento di semplificazione nel 2010, da un lato con il Codice dell'ordinamento militare (introdotto con il decreto legislativo n. 66, per le norme primarie) e dall'altro del Testo unico delle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 (per le norme secondarie).

Questi due provvedimenti – come ricorda la relazione governativa – sono stati frutto di un lavoro lungo e complesso, anche perché l'ordinamento militare è sempre stato uno dei settori dell'ordinamento più intricati, caratterizzato da sovrapposizioni e da una non sempre facile conoscibilità delle norme. La codificazione realizzata nel 2010 ha pertanto avuto

un effetto indubbiamente positivo, perché ha arginato la frammentarietà e, soprattutto, la volatilità delle disposizioni in materia.

L'opera di semplificazione ha però mantenuto in vigore una ingente mole di norme, a volte caratterizzate da un livello di estremo dettaglio anche a livello primario. Dal 2010 ad oggi, inoltre, ci sono stati una serie di interventi – legislativi e regolamentari – che hanno inciso direttamente su quei testi e altre volte hanno invece prodotto norme – attinenti direttamente o indirettamente all'ordinamento militare – all'esterno del codice e del testo unico.

Il provvedimento intende quindi proseguire l'opera di semplificazione avviata negli anni scorsi. L'analisi tecnico-normativa che accompagna il testo specifica che l'intervento proposto non ha carattere innovativo, ma si limita a un'opera di razionalizzazione e armonizzazione nonché di miglioramento del linguaggio normativo.

Procede quindi alla disamina dell'articolato, rilevando che il testo si compone di un unico articolo suddiviso in cinque commi.

Il primo comma contiene le deleghe al Governo per la semplificazione e il riassetto del Codice dell'ordinamento militare. I principi e i criteri direttivi sono:

– coordinare sotto il profilo formale e sostanziale le disposizioni in materia di ordinamento militare, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportandovi le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni;

– adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, intervenendo mediante novellazione e aggiornamento del codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

– indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

– assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità delle disposizioni in materia di ordinamento militare;

– mantenere nel codice dell'ordinamento militare le sole disposizioni recanti le norme generali regolatrici delle materie in esso disciplinate nonché quelle che regolano materie coperte da riserva di legge, con contestuale ricognizione, coordinamento e, ove possibile, codificazione delle disposizioni legislative appartenenti all'ordinamento militare ma non ricomprese nel codice;

– razionalizzare e semplificare la normativa in materia di ordinamento militare adeguandola alle esigenze dello strumento militare professionale e ridurre i tempi previsti per la conclusione dei relativi procedimenti;

– razionalizzare e semplificare le forme, i parametri e i criteri di valutazione del personale;

– semplificare, velocizzare e razionalizzare i processi e le attività formative, incentivando le sinergie organizzative e l'integrazione delle attività medesime, in un'ottica di salvaguardia delle professionalità del personale militare e civile della Difesa nonché di contenimento e ottimizzazione della spesa;

– effettuare una ricognizione delle disposizioni del codice che, avendo natura attuativa o esecutiva delle norme generali regolatrici la materia e comunque disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa, e che possono dunque essere «delegificate» e inserite nel testo unico delle disposizioni regolamentari.

Al riguardo, l'oratrice osserva che la definizione dei principi e dei criteri direttivi della delega è il cuore del provvedimento al nostro esame, perché con essi il Parlamento si priva della funzione legislativa, per trasferirla in capo al Governo. Proprio per questo l'articolo 76 della Costituzione, nel disciplinare l'istituto della delega legislativa, prevede una serie di garanzie, imponendo non solo la determinazione di principi e criteri direttivi, ma anche per un tempo limitato e per oggetti definiti.

Osserva quindi che i commi successivi sono volti a definire gli aspetti più propriamente procedurali riferiti all'esercizio della delega.

In particolare, il comma 2 attribuisce il potere di proposta di adozione delle disposizioni delegate al Ministro della difesa e a quello per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Viene previsto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato, della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il comma 3 disciplina gli interventi sul testo unico delle previsioni regolamentari, prevedendo l'adozione di decreti ministeriali per la definizione degli aspetti meramente tecnici e procedurali (la c.d. «deregolamentazione»).

Il comma 4 prevede quindi la possibilità di adottare, entro due anni dall'entrata in vigore delle disposizioni delegate, ulteriori disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi, mentre il comma 5, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Conclude sottolineando l'opportunità di esaminare accuratamente l'articolato (soprattutto per quanto riguarda i principi e criteri direttivi) ed eventualmente definire un ciclo di audizioni.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GARAVINI *(PD)* osserva che i principi di delega appaiono connotati da eccessiva genericità e indeterminatezza. Ciò è vero, in particolar modo, per la delega relativa al personale, che non affronta importanti questioni di dettaglio.

Stante quanto precede, sarebbe a suo avviso opportuno avere a disposizione tempi adeguati per un ponderato esame del testo, ed avviare, al-

tresì, un ciclo di audizioni per poter disporre di ulteriori elementi conoscitivi.

Il senatore MININNO *(M5S)* osserva che il disegno di legge si propone di razionalizzare, semplificare e riordinare le disposizioni dell'ordinamento militare, con l'obiettivo di migliorare la qualità normativa e rendere effettiva la semplificazione organizzativa e procedimentale dell'amministrazione. Esso risulta pertanto coerente con il programma di Governo e in particolare con quello della sua parte politica, in cui si sottolinea con forza la necessità di superare la sovrabbondanza di leggi.

Rileva quindi che l'Amministrazione della Difesa ha già effettuato un percorso di semplificazione normativa e amministrativa in aderenza alla legge n.246/2005, intraprendendo un procedimento di ridefinizione organica delle norme d'interesse, conclusosi per ora nel 2010. Questo però non rappresenta un punto di arrivo e il provvedimento iscritto all'ordine del giorno si ripropone di effettuare la seconda fase del percorso semplificatorio attraverso una revisione dei due testi.

Nel dettaglio, i principi e i criteri direttivi (contenuti dalla lettera *a)* alla *e)* e nella lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 1), consistono nell'effettuazione di modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica e logica delle disposizioni, adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio normativo del Codice ed assicurando l'unicità, la completezza e la chiarezza dello stesso. Allo stesso modo per le norme contenute nel Testo unico dovrà essere prevista l'adozione di decreti ministeriali.

L'oratore osserva inoltre che, secondo quanto riportato nell'analisi tecnico normativa allegata al provvedimento, l'intervento non sarebbe in nessun modo innovativo della disciplina vigente. Tuttavia, tale affermazione sembra però contrastare con i criteri direttivi contenuti nella lettera *g)*, laddove si prevede la razionalizzazione e semplificazione di forme, parametri e criteri di valutazione del personale, la cui formulazione fa pensare alla possibilità di adottare un modello diverso rispetto a quello basato sulla compilazione degli attuali documenti caratteristici. Alla stessa lettera si prevede inoltre di semplificare, velocizzare e razionalizzare i processi e le attività formative incentivando l'integrazione delle medesime attività in un'ottica di contenimento e ottimizzazione della spesa, facendo pensare a una unificazione interforze dei corsi di formazione. L'applicazione dei predetti criteri, tuttavia, pur auspicabile, potrebbe implicare una innovazione normativa.

Anche ad avviso del senatore CAUSIN *(FI-BP)* è opportuno che la Commissione esamini accuratamente l'articolato e svolga un ciclo di audizioni.

Il senatore CASTIELLO *(M5S)* osserva che l'intento di semplificazione normativa è sicuramente apprezzabile e consente all'operatore giuridico di muoversi più agevolmente.

Sarebbe tuttavia necessario andare oltre una semplice opera di risistemazione, quale era alla base del varo del Codice dell'ordinamento militare, che è risultato essere un testo unico sul quale numerosi e successivi interventi operati dalla Corte costituzionale avrebbero potuto essere evitati a priori, tramite un'opportuna novellazione delle disposizioni.

L'oratore si pronuncia favorevolmente anche in relazione ai processi di deregolamentazione, operati con atti, i decreti ministeriali, comunque sottoposti a penetranti controlli e che si inseriscono in un positivo processo di adattamento normativo.

Il sottosegretario VOLPI, nel ringraziare i senatori per il contributo apportato al dibattito e nel precisare che il Governo è sempre aperto a un costruttivo confronto con il Parlamento, ricorda l'importante opera di risistemazione normativa avviata nel 2005, non solo per la Difesa ma per tutte le amministrazioni dello Stato.

Sottolinea quindi l'importanza di considerare le problematiche anche dal punto di vista qualitativo, non riducendo l'analisi al solo versante dei costi e tenendo conto delle nuove esigenze della Difesa e del personale delle Forze armate, chiamato sempre di più a cooperare con quello dei principali Paesi *partner*.

Con riferimento all'effettuazione di un ciclo di audizioni, la presidente TESEI invita i Gruppi a far pervenire alla Presidenza le rispettive proposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1111) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MININNO *(M5S)* osserva che l'Accordo è stato firmato il 5 ottobre 2016 a Bruxelles, per sostituire la precedente dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione (adottata nel 2007), e conseguentemente elevare le relazioni bilaterali tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda al livello di partenariato rafforzato. Tale ultimo strumento accresce dunque l'impegno dell'Unione e degli Stati membri nei confronti della Nuova Zelanda, e rappresenta un ulteriore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione in Oceania. Il testo, suddiviso in 10 titoli per complessivi 60 articoli, crea pertanto una cornice giuridica di riferimento per le relazioni bilaterali, favorendo una più intensa ed efficace collaborazione.

I profili di interesse della Commissione riguardano il titolo II dell'accordo, composto dagli articoli da 5 a 11 e relativo al dialogo politico e

alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza. Le norme in questione riaffermano la centralità del dialogo politico (consultazioni e scambi a tutti i livelli di governo), quale strumento per consolidare un approccio condiviso sulle principali questioni internazionali (articolo 5). E' inoltre previsto un comune impegno per la promozione dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto (articolo 6).

Sulla gestione delle crisi (articolo 7), è quindi richiamato l'Accordo che istituisce un quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea, firmato a Bruxelles il 18 aprile 2012. Sono inoltre recepite le clausole tipiche (reciproca collaborazione, attuazione degli obblighi internazionali, istituzione di controlli efficaci all'esportazione e verifica dell'impiego finale di tecnologie *dual use)* in tema di lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (articolo 8). In particolare, la disposizione che prevede il rispetto degli obblighi internazionali e la cooperazione per il contrasto alla proliferazione di queste armi è considerata elemento essenziale dell'accordo. Importante, altresì, l'impegno a cooperare per il contrasto al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro (articolo 9).

Nel concordare, poi, che i crimini più gravi, che sono motivo di allarme per la comunità internazionale, vadano perseguiti a livello nazionale e internazionale, anche presso la Corte penale internazionale, le parti s'impegnano poi a prendere misure per attuare lo statuto di Roma e per promuoverne l'universalizzazione e l'integrità (articolo 10).

Le parti, infine, si impegnano alla cooperazione in materia di lotta al terrorismo (articolo 11), nel rispetto dello Stato di diritto e del diritto internazionale e cooperano, inoltre, scambiandosi informazioni e condividendo esperienze e buone prassi. Promuovono il consenso internazionale sulla lotta al terrorismo e sul relativo quadro giuridico (adoperandosi per la conclusione di una convenzione globale contro il terrorismo internazionale, che completi gli strumenti attuali dell'ONU), e la cooperazione tra gli Stati membri dell'ONU per l'attuazione della Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo. Si impegnano –infine-e a collaborare per prestare assistenza allo sviluppo delle capacità antiterrorismo di altri Stati, anche nell'ambito del *Forum* globale antiterrorismo e a rispettare le norme internazionali del Gruppo di azione finanziaria internazionale per combattere il finanziamento alle attività terroristiche.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole del relatore viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(1141) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MININNO *(M5S)* rileva che l'Accordo in esame istituisce un partenariato per rafforzare il regolare dialogo politico tra l'Unione europea e l'Afghanistan, per migliorare le relazioni fra le due Parti e per sviluppare la cooperazione in un'ampia gamma di settori, fra cui la sicurezza, lo sviluppo sostenibile e il commercio. Lo scopo è anche di promuovere la collaborazione in ambito multilaterale e di incoraggiare l'inserimento dell'Afghanistan nel sistema economico internazionale. Viene poi istituito un *forum* di dialogo per la promozione e il sostegno di valori quali il rispetto dei princìpi democratici, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, fra cui la parità fra uomo e donna. È altresì prevista l'istituzione di un comitato misto il cui obiettivo è quello di agevolare lo sviluppo dei rapporti bilaterali tra le Parti e garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo stesso.

Nel dettaglio, il testo si compone di sessanta articoli, suddivisi in nove titoli. I profili di competenza specifici della Commissione si rinvengono nel Titolo II (cooperazione politica), e, segnatamente, negli articoli 9, 10 e 11.

In particolare, l'articolo 9 concerne l'impegno al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, oltre all'impegno a cooperare per rafforzare le capacità istituzionali di attenuare i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari che possono avere conseguenze destabilizzanti per le società. Il successivo articolo 10 riguarda, invece, l'impegno delle parti a contrastare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Da ultimo, nell'articolo 11, le Parti stabiliscono di cooperare nella lotta contro le attività terroristiche anche in ambito regionale e di collaborare per impedire la diffusione di ideologie estremiste e, in particolare, la radicalizzazione dei giovani. È richiamata altresì l'importanza della condivisione di informazioni tra le Parti in materia di sicurezza internazionale.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 11.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza della Presidente
TESEI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 11,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza della Presidente
TESEI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,05

AUDIZIONE INFORMALE DEI VERTICI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI ARMI E MUNIZIONI CIVILI E SPORTIVE (ANPAM), IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 56 (PROSPETTIVE DELL'EXPORT ITALIANO DI MATERIALI PER LA DIFESA E LA SICUREZZA)

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 10 aprile 2019

Plenaria

143ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 17,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) ***Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea***

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PRESUTTO *(M5S)* illustra la seguente proposta di parere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-

nato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 13 (Disposizioni fiscali), si conferma che le valutazioni contenute nella relazione tecnica sono state formulate tenendo conto di quanto attualmente scontato nei saldi di finanza pubblica e del fatto che l'intervento mira a mantenere il vigente trattamento fiscale nei confronti del Regno Unito; con riguardo all'articolo 16 (Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani), viene confermata la correttezza della quantificazione degli oneri posti a base dell'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, di cui al comma 1, lettera *c)*, finalizzata ad incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari; sempre in merito al suddetto articolo 16, vengono date rassicurazioni sulle disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, delle risorse utilizzate a copertura dal comma 4 e allocate sui Fondi speciali di parte corrente del Ministero degli esteri per il triennio 2019/2021; per quanto attiene all'articolo 18 (Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti), si rappresenta che la sostituzione del capitale britannico avverrà interamente con riserve già costituite della BEI. Altresì, viene rilevato che gli oneri per la finanza pubblica che dovessero manifestarsi in futuro sono, allo stato attuale, meramente eventuali e non prevedibili né nell'importo né nel profilo temporale; in relazione all'articolo 19, comma 4, che modifica il limite di prelievo annuale per la riassegnazione delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE, viene confermata l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivante dalla riassegnazione suddetta; in merito all'articolo 22 (Disposizioni di attuazione), si conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità, con proprio decreto, di integrare le disposizioni di attuazione della normativa sulla Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza-GACS, anche per rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio; per quanto riguarda l'articolo 23 (Copertura finanziaria), viene data conferma del fatto che l'utilizzo, per la copertura finanziaria dell'estensione temporale dello schema GACS, degli stanziamenti del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato non compromette gli impegni che gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate o previste dalla legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: "sono stabilite", siano inserite le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,"; all'articolo 22, dopo le parole: "possono essere integrate", siano inserite le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,"; e nel presupposto che: con riferimento all'articolo 18, agli eventuali e futuri oneri, allo stato non prevedibili e non quantificabili, che dovessero manifestarsi per la sostituzione della quota parte del capitale della Banca Europea per gli Investimenti sottoscritta dal Regno Unito si farà fronte con apposito provvedimento legislativo; l'incremento di 100 milioni

di euro per il 2019 del fondo di garanzia, disposto dall'articolo 23, sia adeguato a fronteggiare i rischi connessi alla concessione di nuove garanzie per almeno tre miliardi di euro derivanti dall'allungamento della finestra temporale di concessione dello schema GACS.».

Il senatore MARINO *(PD)* chiede chiarimenti sulla proposta di parere, con riguardo al contenuto del presupposto relativo all'articolo 23.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*, associandosi alla richiesta di delucidazioni del senatore Marino, ritiene opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi informativi sull'andamento dell'applicazione delle GACS ai crediti deteriorati.

Il PRESIDENTE condivide l'esigenza di chiarimenti espressa dai senatori Marino e Pichetto Fratin, segnalando la necessità di approfondire, al riguardo, quanto riportato in alcune note istruttorie depositate dal Governo.

Osserva che, dai dati a disposizione, risultano fino ad oggi garantiti dallo Stato crediti in sofferenza per un ammontare di circa 10 miliardi e 600 milioni di euro, per cui è previsto un Fondo di garanzia con una dotazione pari a circa 230 milioni di euro. Rileva che l'ammontare dei titoli garantiti arriva fino all'80 per cento del valore dei titoli emessi dalle società veicolo finanziario, e ciò può suscitare preoccupazione, in relazione alla adeguatezza del Fondo di garanzia, per cui dovrebbe valutarsi l'opportunità di un suo incremento, che tenga conto dell'andamento degli incassi dei crediti deteriorati. Mette in rilievo, infatti, la differenza tra il valore nominale dei titoli *senior* garantiti e l'ammontare attualmente coperto dalla garanzia che si assesta ad un livello inferiore, in media del 20 per cento. Nel richiamare i dati di un prospetto depositato dal Governo presso la Commissione di merito, chiede quindi rassicurazioni sull'andamento delle garanzie dello Stato sulla cartolarizzazione dei crediti deteriorati.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione della Commissione una ulteriore nota istruttoria, dalla quale emerge come la situazione sia sotto controllo.

Il senatore MARINO *(PD)* si dichiara sorpreso del divario tra la parte *senior* garantita e quella residua non garantita, di molto inferiore, differenza che incide evidentemente anche sul valore di mercato dei crediti deteriorati e, quindi, dei titoli emessi.

Ad una richiesta di delucidazioni del senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*, in merito ai corrispettivi versati dalle SPV, il PRESIDENTE risponde che si tratta dei premi pagati dalla Società Veicolo quale corrispettivo della garanzia pubblica. Ritiene, comunque, che il punto critico della disciplina in discussione sia rappresentato dalle conseguenze di eventuali

richieste di escussione delle garanzie superiori rispetto alla dotazione del Fondo di Provvista, che richiederebbero, evidentemente, un intervento normativo *ad hoc*.

Il senatore STEFANO *(PD)* chiede di valutare, sul punto, l'audizione di CONSAP, ossia la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici.

Alla risposta del PRESIDENTE, che fa presente come CONSAP sia stata già audita in sede referente, replica il senatore MARINO *(PD)* chiedendo di avere a disposizione l'eventuale documentazione depositata dalla Società presso la Commissione di merito.

Il PRESIDENTE, alla luce della discussione, d'accordo con il relatore, ritiene opportuno rinviare la votazione della proposta di parere sul testo alla seduta di domani, per dare modo di svolgere un ulteriore approfondimento, valutando l'inserimento nella proposta di una osservazione sul tema del potenziamento del Fondo di garanzia GACS.

Il relatore PRESUTTO *(M5S)* illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza nell'emendamento 13.1. Occorre quindi valutare i profili finanziari, con particolare riguardo alla sostenibilità della clausola di invarianza, della proposta 13.0.1, che prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale per l'economia digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 13.0.2, recante incentivi alle aggregazioni bancarie mediante conversione delle attività per imposte anticipate (DTA) in crediti di imposta.

Occorre valutare gli effetti finanziari, anche in termini di fabbisogno di personale, delle proposte 16.3, 16.4 e 16.5, che vincolano la destinazione agli uffici consolari del Regno Unito di una quota delle cinquanta unità aggiuntive previste dal provvedimento.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 16.6, che equipara l'ammontare del rimborso delle spese di vitto e di alloggio per gli impiegati a contratto a quanto previsto per gli impiegati di ruolo, nonché sull'emendamento 16.0.1, recante misure di incentivo per il rientro di lavoratori e studenti in Italia.

Occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 17.0.1 (analogo a 21.0.1) e 17.0.2 (analogo a 21.0.2), recanti disposizioni in materia aeroportuale.

Richiede altresì la relazione tecnica sull'emendamento 19.0.1, in relazione ai profili di quantificazione e di copertura dell'onere per la partecipazione italiana agli aumenti di capitale della Banca internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale, nonché sulla proposta 19.0.3, che interviene in materia di applicazione dei principi contabili internazionali.

Risulta necessario poi acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 21.2, che prevede la sospensione delle procedure esecutive immobiliari su persone fisiche da parte di società che fruiscono della garanzia pubblica sulle cartolarizzazioni, nonché sulle proposte 22.0.1 e 22.0.2, in materia di attività per imposte anticipate.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(728) ***VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale***

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il relatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* richiama sinteticamente i rilievi già formulati in relazione agli emendamenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA non ha osservazioni, sotto il profilo finanziario, sulle proposte 1.8, 1.9, 1.300, 1.300/1, 2.1, 2.2 e 2.3 mentre chiede di valutare l'accantonamento degli emendamenti 3.2 (testo 2), 4.3 (testo 2) e 7.0.1 (testo 2). In relazione alle proposte non segnalate dal relatore, fa presente che l'emendamento 4.1 richiederebbe una relazione tecnica per la quantificazione di eventuali oneri derivanti dai controlli *a posteriori* ivi previsti, mentre formula una valutazione contraria, per oneri non quantificati e non coperti, sull'emendamento 11.0.1.

Il relatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* rappresenta che l'emendamento 11.0.1 è stato dichiarato improponibile per estraneità di materia presso la Commissione di merito, mentre la proposta 4.1 e la relativa riformulazione appaiono meritevoli, al massimo, di un parere di semplice contrarietà per possibili oneri indiretti. Ritiene inoltre necessario estendere la richiesta di accantonamento anche ai testi base e al subemendamento relativi alle proposte per le quali il rappresentante del Governo ha chiesto il rinvio dell'esame.

Dopo aver risposto ad una richiesta di chiarimenti del senatore ERRANI *(Misto-LeU)*, sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione, avanza la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.1 e 4.1 (testo 2). Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 3.2, 3.2 (testo 2), 3.2 (testo 2)/1, 4.3, 4.3 (testo 2), 7.0.1 e 7.0.1 (testo 2), sulle quali l'esame rimane sospeso.».

La Commissione approva.

(787) ***SANTILLO ed altri. – Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201***

(Parere all'8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazione)

Il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, illustra l'ulteriore emendamento 2.1 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta. Occorre valutare, altresì, una revisione del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso lo scorso 2 aprile sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6, alla luce del parere reso sul testo, nel quale si condiziona il nulla osta all'esclusione degli enti pubblici dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, nonché all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa riferita alle funzioni dell'Enac e delle amministrazioni competenti per l'attuazione della legge.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* invita a considerare attentamente la portata dell'emendamento in esame.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)* ritiene che la Commissione bilancio, che ha tra le proprie competenze anche la programmazione economica, dovrebbe compiere, in determinati casi, una valutazione più ampia, che si estenda a considerare gli effetti delle proposte emendative sul sistema Paese ossia, nel caso di specie, sulla complessiva gestione degli aeroporti, sui quali l'impatto economico dell'emendamento potrebbe essere molto significativo.

Il senatore MANCA *(PD)* si dichiara perplesso sulla ingiustificata disparità di trattamento che l'approvazione dell'emendamento in questione determinerebbe tra il settore pubblico e quello privato, condividendo pertanto l'esigenza di una approfondita disamina degli effetti economici della proposta.

Il PRESIDENTE ricorda, al riguardo, che l'intervento legislativo è comunque limitato a soli tre aeroporti, e in ogni caso i rilievi manifestati attengono più al merito che ai profili di competenza della Commissione.

Il vice ministro GARAVAGLIA, intervenendo sulla base della propria esperienza e senza voler impegnare, sul punto, la posizione del Governo, ritiene opportuno tenere presente anche l'impatto che tale disposizione può avere sulla dinamica delle società partecipate preposte alla gestione degli aeroporti, anche in relazione al rispetto della normativa europea in tema di concorrenza.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* chiede di valutare l'inserimento nel parere di una osservazione che metta in guardia in merito alle conseguenze di tale emendamento sulle società subappaltatrici dei servizi aeroportuali, anche sotto il profilo occupazionale.

Il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione, dopo aver ribadito che le interessanti osservazioni formulate attengono più che altro al merito del provvedimento, prospetta l'espressione di un parere di nulla osta sull'emendamento 2.1 (testo 2), estendendo, a rettifica del parere precedentemente reso, tale valutazione anche alle proposte 2.3, 2.4 e 2.6, sostanzialmente di portata analoga, nel presupposto dell'esclusione degli enti pubblici dall'ambito di applicazione della disciplina, già posta come condizione nel parere sul testo.

Alla luce di tali considerazioni, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 2.1 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto dell'esclusione degli enti pubblici dall'ambito di applicazione dell'articolo 2. A rettifica del parere reso in data 2 aprile 2019, formula un parere non ostativo sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6, nel presupposto dell'esclusione degli enti pubblici dall'ambito applicativo dell'articolo 2, nonché della previsione secondo cui l'ENAC e le altre amministrazioni competenti provvederanno all'attuazione della legge con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In generale, la Commissione osserva come il disegno di legge possa comunque comportare oneri indiretti per gli enti locali titolari di quote di partecipazione nelle società di gestione degli scali aeroportuali intercontinentali.».

I senatori MANCA *(PD)*, PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*, ERRANI *(Misto-LeU)* e STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, dichiarano il proprio voto di astensione.

La proposta di parere, posta in votazione, è approvata.

(1088) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)* ricorda che nella nota istruttoria già depositata dal Governo, con riguardo a diverse richieste di chiarimenti avanzate, il Ministero dell'economia e delle finanze ha rinviato al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e all'Agenzia Spaziale Italiana.

Il vice ministro GARAVAGLIA riporta il contenuto di una nota integrativa, recante i chiarimenti del MIUR e dell'ASI.

In relazione all'art. 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, si conferma che nel bilancio dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) esiste la disponibilità per fare fronte al costo complessivo di 800.300 euro annui per il triennio 2019-2021, derivanti dall'attuazione dell'Accordo Intergovernativo in questione.

In relazione all'art. VIII, paragrafo 5, lettera *d)* dell'Accordo, chiarisce che l'apparente discordanza tra l'ammontare annuo di 250.000 USD, indicato nell'articolato, e l'importo di 186.000 euro, quantificato nella relazione tecnica, deriva dalla corrispondenza di quest'ultimo ammontare alla somma di soli 200.000 USD (convertiti al tasso di cambio 1 USD = 0,918) che costituiscono il costo incrementale che ASI sosterrà per l'affitto dei terreni derivante dal nuovo Accordo. Al riguardo, l'ASI ha confermato che nel proprio bilancio esiste la disponibilità per fare fronte al costo complessivo di 250.000 USD annui per il triennio 2019-2021.

Con riferimento alle modalità di copertura dei costi connessi al previsto incremento del canone di affitto del terreno, pattuiti in 50.000 USD annui, con revisione ogni cinque anni, l'ASI dovrà impegnarsi a prevederne la relativa copertura nel VI esercizio finanziario successivo a quello di ratifica dell'Accordo stesso.

In relazione ai criteri di quantificazione dei costi di missione del personale, conferma la stima di 11 unità all'anno per tre giorni relativi ai tre Board previsti dall'Accordo *(Joint Council of Ministers, Joint Steering Committee, Joint Management Board)* ipotizzando, dunque, 33 giorni/anno di missione, quantificati sulla base del vigente disciplinare ASI relativo alle missioni del personale all'estero.

Per quanto attiene all'eventuale portata finanziaria dell'articolo III, paragrafo 6, dell'Accordo, che prevede lo sviluppo dell'area di Ngomeni (contea di Kilifi), precisa che tali costi non rientrano nel bilancio ordinario dell'ASI, spettando alle valutazioni del competente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

Non essendovi richieste di intervento, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE propone di formulare un parere non ostativo, che, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è approvato.

La seduta termina alle ore 18,25.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 10 aprile 2019

Plenaria

102ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1028) ***Anna Cinzia BONFRISCO. – Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati***

(1095) ***Donatella CONZATTI ed altri. – Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il relatore FENU *(M5S)* svolge un intervento integrativo alla relazione esprimendo un giudizio complessivamente favorevole sui disegni di legge in titolo, facendo riferimento all'esperienza relativa alla legislazione previgente in materia di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate. Propone quindi lo svolgimento di un ciclo di audizione al fine di approfondire in particolare la questione degli esiti dell'intervento legislativo rispetto all'andamento delle società, nonché gli aspetti retributivi.

La Commissione conviene.

Il presidente BAGNAI invita i Gruppi a segnalare i soggetti da audire e avverte che la programmazione del ciclo di audizioni sarà trattata in sede di Ufficio di Presidenza.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018***, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Ha la parola la relatrice BOTTICI *(M5S)*, la quale segnala l'opportunità di approfondimenti, anche con il supporto del Governo, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 6 del disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali (COM(2018) 135 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*, specificato che la normativa in materia di cartolarizzazioni ha consentito di alleviare parzialmente la gravità della questione dei crediti deteriorati, anticipa alcuni temi della proposta di schema di parere già trasmessa ai Gruppi, facendo in particolare riferimento all'opportunità di una riflessione sull'ipotesi di istituire un soggetto pubblico al quale affidare il ruolo di società veicolo.

Il senatore LANNUTTI *(M5S)* richiama l'attenzione sull'introduzione nell'ordinamento greco della pignorabilità della prima casa, successivo alla concessione di un beneficio finanziario da parte delle Istituzioni europee. Invita pertanto alla massima attenzione nella valutazione della questione delle cartolarizzazioni, sulle quali esprime personali perplessità, alla luce della tendenza a subordinare i diritti dei cittadini e delle famiglie alle logiche del sistema finanziario.

Il presidente relatore BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)* specifica di aver tenuto conto delle preoccupazioni espresse dal senatore Lannutti nella redazione del testo citato.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* esprime condivisione rispetto all'impostazione del senatore Lannutti, pur osservando che l'impignorabilità della prima casa può costituire un fattore disincentivante l'erogazione del credito. Segnala quindi il disegno di legge di cui è firmatario finalizzato a consentire al debitore l'acquisto del proprio debito ove precedentemente ceduto a un soggetto terzo.

Il senatore DI NICOLA *(M5S)* si associa alle osservazioni espresse dal senatore Lannutti. Prosegue sottolineando l'opportunità di un serio approfondimento relativamente all'accumulo di sofferenze nella recente storia bancaria italiana, che ha comportato l'arricchimento indebito di alcuni speculatori a scapito della tenuta del sistema creditizio.

Il presidente relatore BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)* riconosce la rilevanza della questione, che peraltro costituisce oggetto dell'ambito di indagine della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario. Rileva inoltre l'importanza fondamentare del prezzo nelle operazioni di cessione dei crediti deteriorati. Riguardo all'iniziativa legislativa menzionata dal senatore De Bertoldi osserva l'esigenza di un'attenta ponderazione al fine di evitare di incentivare condotte opportunistiche dei soggetti debitori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1) ***Silvana AMATI ed altri. – Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo*** (Approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GRIMANI *(PD)* presenta gli emendamenti 1.100 (testo 2) e 2.1 (pubblicato in allegati).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente BAGNAI avverte che la seduta già convocata alle ore 10 di domani è posticipata alle ore 11.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1

Art. 1.

1.100 (testo 2)
IL RELATORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.*bis*. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle attività espressamente consentite dalla Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106, e dalla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95.»

Art. 2.

2.2
IL RELATORE

Al comma 1, lettera a) *dopo la parola* «iscritti» *inserire le seguenti*: « nel ruolo speciale e ».

Plenaria

103ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BAGNAI comunica che il senatore Turco è entrato a far parte della Commissione, subentrando alla senatrice Leone, già Segretario della stessa. La Commissione dovrà di conseguenza procedere all'elezione di un nuovo Segretario.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1165) ***Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 22 (pubblicati in allegato).

Si danno per illustrati gli ordini del giorno.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* interviene sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, i quali, riprendendo il modello costituito dalla disciplina francese, hanno la finalità di ampliare la potestà di intervento dell'autorità statale a fini di tutela dell'interesse e della sicurezza nazionali.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.7, 1.9 e 1.10, che illustra, specificando come tali proposte siano tese a garantire la sicurezza nazionale conciliandola con l'opportunità di non scoraggiare potenziali investitori.

La senatrice CONZATTI *(FI-BP)* illustra l'emendamento 1.11, riguardante l'integrazione del Gruppo di coordinamento di cui al comma 4 dell'articolo 1 con membri del Parlamento. Prosegue dando illustrazione degli emendamenti 3.1 e 4.1, con i quali si intende evitare disparità di trattamento fra operatori che svolgono attività analoghe nel settore finanziario. Illustra quindi l'emendamento 6.1, volto a consentire maggiore certezza riguardo i tempi di autorizzazione agli operatori interessati.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare l'ammissibilità di alcuni emendamenti.

Dopo una sollecitazione del senatore D'ALFONSO *(PD)* il presidente BAGNAI interviene sull'emendamento 13.0.1, rilevando come questo sia relativo alle esigenze di adeguamento all'economia digitale nei settori bancario e finanziario per mezzo dell'istituzione di un apposito Comitato interministeriale. Prosegue osservando che l'emendamento 13.0.2 reca disposizioni tributarie finalizzate a incentivare l'aggregazione e il rafforzamento patrimoniale delle banche di dimensioni medie e piccole.

Il senatore COMINCINI *(PD)* sottoscrive gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9. Rileva quindi che tali proposte recano una disciplina adeguata a regolare lo *status* dei cittadini del Regno Unito in Italia successivamente al recesso dall'Unione europea.

Illustra successivamente l'emendamento 19.0.6, con il quale si intende mantenere l'equilibrio del sistema aeroportuale lombardo successivamente al recesso del Regno Unito, particolarmente riguardo alle tratte verso il Regno Unito finora servite dallo scalo di Linate.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il senatore SCIASCIA *(FI-BP)* aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.11, 3.1, 4.1, 6.1, 6.4, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1165

(al testo del decreto-legge)

G/1165/1/6

BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 14 reca disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

scopo generale del provvedimento è quello di garantire, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, disposizioni volte a preservare i diritti sino ad ora acquisiti sia dai cittadini britannici nel corso della loro pregressa e continuativa residenza in Italia da almeno un quinquennio alla data di Recesso del Regno Unito dall'Unione europea, sia nel caso in cui medesimi non abbiano ancora maturato i requisiti necessari ad ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, qualora se ne ravvisi la necessità, l'estensione della disciplina di maggior favore anche oltre il periodo previsto all'articolo 14, comma 5, al fine di consentire la maturazione dei requisiti necessari a proporre domanda per il rilascio del permesso di soggiorno nell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo, per i cittadini del Regno Unito, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per residenza, ma che siano sprovvisti dei requisiti alla data di recesso.

G/1165/2/6
BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 17 reca le disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale;

scopo generale del provvedimento è quello di garantire, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, disposizioni atte a salvaguardare il diritto alla tutela della salute, come diritto fondamentale dell'individuo garantito dalla Costituzione;

il provvedimento prevede che i regolamenti europei di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883 del 2004 e regolamento (CE) n. 987 del 2009) possano continuare ad applicarsi, dalla data di recesso e fino al 31 dicembre 2020, ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a prestazioni medicalmente necessarie, copertura da tutti i rischi malattia, cure programmate e ai relativi rimborsi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un meccanismo che, a salvaguardia dei diritti acquisiti, consenta di continuare a garantire l'assistenza sanitaria ai cittadini del Regno Unito, già titolari del permesso di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea e perciò iscritti al SSN, sempre in modo da prevedere una condizione di reciprocità, sia in un'ottica di certezza del regime applicabile ai cittadini del Regno Unito presenti in Italia, sia nella prospettiva della tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito.

G/1165/3/6
BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della

salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

il Capo II, Sezione II del provvedimento in esame, reca le disposizioni a tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

scopo generale del provvedimento e della sezione richiamata è quello di garantire che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, i diritti acquisiti continuino ad essere tutelati durante il periodo transitorio ed una volta consolidati gli effetti della medesima uscita;

le istituzioni coinvolte, sia italiane che britanniche, stanno adottando cautele per la preparazione di tutti i settori allo scenario *no-deal*;

a livello diplomatico, i rappresentanti del Governo britannico in Italia si sono spesi al fine di tener fede all'impegno verso i cittadini europei che hanno scelto di stabilirsi nel Regno Unito, inclusi i circa 700.000 mila cittadini italiani residenti;

impegna il Governo:

a valutare le opportune modalità per l'adozione di misure che regolino situazioni sino ad ora non toccate dalla disciplina del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, quali i casi di ricongiungimenti familiari; il coordinamento in tema di previdenza sociale; il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali ed il riconoscimento delle qualifiche degli avvocati che praticano con il titolo acquisito in patria; i diritti per i lavoratori frontalieri; i diritti di voto e di proprietà;

a valutare l'opportunità di disciplinare altre questioni urgenti riguardanti la tematica della sicurezza, con particolare attenzione al regime di controlli in ambito aeroportuale che sarà applicato ai cittadini britannici in ingresso o uscita dal territorio nazionale; nonché le problematiche in tema di sistema di tariffazione aeroportuale che allo stato vigente è stabilito sulla base della destinazione del volo, ma differente in caso di destinazioni extra-UE;

a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure nei settori della cooperazione giudiziaria e di polizia, nonché riguardo la tutela ed il trattamento dei dati personali nell'ambito dei rapporti fra le autorità e le aziende italiane e quelle del Regno Unito.

G/1165/4/6

MONTEVECCHI, BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare

sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame reca misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

lo stato di incertezza inerente la gestione dell'accordo sul recesso della Gran Bretagna dall'Unione europea potrebbe generare ricadute negative in merito ai rapporti di collaborazione reciproca tra Italia e Gran Bretagna nell'ambito dell'istruzione, della ricerca e della cultura, compromettendo il processo di libera circolazione e scambio culturale che danneggerebbe in termini di possibilità di sviluppo il nostro Paese;

in particolare, condizioni più onerose e differenti da quelle in atto potrebbero penalizzare i programmi attuali e futuri di scambio culturale nonché le opportunità di studio, formazione scolastica, formazione accademica e ricerca;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo e pattizio, al fine di garantire la prosecuzione di tutti i programmi e le iniziative inerenti istruzione, ricerca e cultura attualmente in essere tra i due Paesi;

continuare a garantire, nello specifico, il riconoscimento dei titoli di studio.

G/1165/5/6

DESSÌ, BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

il Capo II, Sezione II, del provvedimento in esame reca le disposizioni a tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

scopo generale del provvedimento e in particolare della sezione richiamata, è quello di garantire che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, sia prevista una disciplina transitoria al fine di salvaguardare i diritti riconosciuti ai cittadini italiani nel Regno Unito e che allo stesso modo siano tutelati i cittadini del Regno Unito presenti sul territorio nazionale;

il provvedimento non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda la validità sul territorio nazionale delle patenti emesse dal Regno Unito, né una condizione di reciprocità rispetto alla validità di quelle emesse dalla Repubblica italiana sul territorio britannico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un periodo di transizione al fine di consentire l'adeguamento o la conversione delle patenti britanniche in patenti valide sul territorio della Repubblica italiana;

a valutare l'opportunità di stipulare con il Regno Unito un *memorandum of understanding* che assicuri il mutuo riconoscimento e validità delle patenti britanniche e di quelle italiane, anche al fine di tutelare i diritti acquisiti dai cittadini di entrambi gli Stati e di evitare un pregiudizio al sereno svolgimento della vita quotidiana, nonché un aggravio per gli uffici nazionali.

Art. 1.

1.1
MALLEGNI

Sopprimere l'articolo.

1.2
URSO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-*bis*»*, primo comma, aggiungere infine le seguenti parole:* «ovvero i servizi relativi alle reti di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica e mobile basati sulla tecnologia 5G».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-*bis*»*, nella rubrica sopprimere le parole:* «a banda larga».

1.3
URSO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-*bis*»*, secondo comma, primo periodo, dopo le parole:* «beni o servizi» *inserire le seguenti:* «, ivi comprese le attività di ricerca e sviluppo,».

1.4

URSO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-*bis*»*, secondo comma, primo periodo, dopo le parole:* «servizi di cui al comma 1» *inserire le seguenti:* «nonché delle attività relative a apparecchiature o dispositivi tecnici in grado di intercettare la corrispondenza o progettati per il rilevamento remoto di conversazioni o la cattura di dati informatici».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-*bis*»*, nella rubrica aggiungere in fine le seguenti parole:* «e i sistemi di informazione con rilevamento remoto di conversazioni e cattura di dati informatici».

1.5

URSO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-*bis*»*, secondo comma, primo periodo, dopo le parole:* «servizi di cui al comma 1» *inserire le seguenti:* «nonché delle attività relative all'integrità, alla sicurezza e alla continuità operativa degli specifici sistemi elettronici e informatici necessari per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-*bis*»*, nella rubrica aggiungere infine le seguenti parole:* «e i sistemi di gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica».

1.6

URSO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-*bis*»*, secondo comma, primo periodo, dopo le parole:* «servizi di cui al comma 1» *inserire le seguenti:* «nonché delle attività di *hosting* di dati la cui compromissione o la cui divulgazione potrebbe compromettere, in particolare, l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero la difesa nazionale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art, 1-*bis*»*, nella rubrica aggiungere infine le seguenti parole:* «e le attività di *hosting* di dati».

1.7

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 1-*bis*»*, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «l'integrità e la sicurezza delle reti» *con le seguenti:* «l'integrità e la sicurezza delle reti 5G».

1.8

BOTTICI, LANNUTTI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,» *inserire le seguenti:* «da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

b) *sostituire le parole:* «possono essere» *con la seguente:* «sono».

1.9

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art, 1-*bis*»*, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «possono essere individuate» *con le seguenti:* «sono individuate»;

b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «necessarie al fine dell'applicazione del presente articolo».

1.10

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 1-*bis*»*, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«*4-bis*. Le disposizioni introdotte dal presente articolo acquisiscono piena efficacia con l'adeguamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1.».

1.11

MALLEGNI, CONZATTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si provvede all'integrazione del Gruppo di coordinamento di cui al comma 4 con quattro componenti: due Senatori, uno di maggioranza e uno di opposizione, votati con voto limitato ad uno, dalla competente Commissione del Senato; due deputati, uno di maggioranza e uno di opposizione, votati con voto limitato ad uno, dalla competente Commissione della Camera.».

Art. 2

2.1

MONTANI, SAVIANE

Al comma 2, dopo la lettera q)*, aggiungere la seguente:*

«*r)* ''SICAV del Regno Unito'' indica le società di investimento a capitale variabile, aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

Art. 3.

3.1

CONZATTI

Al comma 3, dopo le parole: «le banche del Regno Unito,» *aggiungere le seguenti:* «i gestori di fondi del Regno unito, gli OICR del Regno Unito,».

3.2

MONTANI, SAVIANE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fermo restando le previsioni di cui ai commi da 1 a 5 le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica ivi previsti

operano in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente la data di recesso».

Art. 4.

4.1

CONZATTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito» *e dopo le parole:* «soggetti convenzionati così come le banche» *aggiungere le seguenti:* «, i gestori di fondi, gli OICR».

4.2

MONTANI, SAVIANE

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro quindici giorni» *con le seguenti:* «Entro trenta giorni».

Art. 5.

5.1

MONTANI, SAVIANE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis*. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso abbiano già presentato istanza di autorizzazione alle autorità competenti per lo svolgimento delle relative attività non sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

3-ter. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui al comma 1 nell'esercizio dell'attività riservata precedentemente svolta, il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea in assenza di accordo non comporta, fino ad esaurimento delle relative obbligazioni: (i) alcuna modifica dei tempi e modalità del pagamento degli interessi, nonché del rimborso del capitale da parte del cliente; (ii) alcun impatto sulla gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti di finanziamento in essere, alla data di recesso, verso controparte avente sede legale nell'Unione Europea».

Art. 6.

6.1

CONZATTI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, a condizione che, entro la predetta data,» *fino alla fine del comma.*

6.2

MONTANI, SAVIANE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole*: «entro la predetta data» *con le altre*: «entro i 15 giorni a decorrere dalla data di recesso»;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: «entro la predetta data» *con le altre*: «entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del periodo transitorio».

6.3

MONTANI, SAVIANE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Ai fini della partecipazione al mercato ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti nel periodo transitorio.»;

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Ai fini della partecipazione al mercato ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti nel periodo transitorio.»

6.4

CONZATTI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, a condizione che, entro la predetta data,» *fino alla fine del comma.*

6.5

BOTTICI, LANNUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Nel periodo transitorio, salvo quanto espressamente previsto dai commi 1 e 2, ai fini della partecipazione al mercato, ai membri o partecipanti della sede di negoziazione **non** sono richiesti ulteriori adempimenti.».

Art. 8.

8.1

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» *con le seguenti:* «all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro».

Art. 10.

10.1

IL RELATORE

Al comma 3,sostituire le parole: «e ogni altra disposizione» *con le seguenti:* «e ad ogni altra disposizione».

Art. 13.

13.1

BOTTICI, LANNUTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le necessarie misure di coordinamento delle disposizioni di cui al comma 1.».

13.0.1

MONTANI, SAVIANE

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«SEZIONE I-*bis*

ISTITUZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER L'ECONOMIA DIGITALE NEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGOLATORIE

Art. 13-*bis*.

(Comitato Interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario, Amministrativo e la Finanza)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario e amministrativo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituito, in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dai Ministri dello sviluppo economico, delle politiche europee degli esteri, del lavoro e delle politiche sociali, nonché dal Presidente della Conferenza Stato regioni.

2. Il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB), dell'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), del Garante per a Protezione dei dati personali, dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

3. Il Comitato definisce le azioni necessarie per coordinare le attività amministrative rispetto a iniziative nazionali ed assicura la definizione della strategia e gli indirizzi necessari da perseguire nei rapporti con gli altri Paesi e con l'Unione Europea.

4. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi, programmi e azioni dell'attività amministrativa e regolamentare da porre in essere per lo sviluppo del settore, favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore, per le attività di promozione e per individuare progetti nazionali in collaborazione pubblico-privato. Il Comitato opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13-*ter*.

(Regolazione proporzionale)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), adotta, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un regolamento per stabilire condizioni e modalità per l'esercizio di attività, in fase iniziale ovvero in prova, riservate nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, da parte di imprese utilizzatrici dell'innovazione tecnologica nella produzione ed offerta di prodotti competitivi sul mercato.

2. Il regolamento di cui al precedente comma deve attenersi ai seguenti principi.

a) principio di proporzionalità previsto dalle normative europee,

b) previsione, per un periodo massimo di trentasei mesi, di requisiti patrimoniali ridotti e adempimenti semplificati per l'esercizio dell'attività;

c) previsione dell'operatività con clienti finali, anche professionali, limitata nel numero e nel tempo e assoggetta alla prestazione di adeguate garanzie finanziarie,

d) individuazione degli obblighi informativi, dei tempi per l'autorizzazione, dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, dei profili di governo societario e di gestione dei rischi, nonché della forma societaria ammissibile, anche in deroga alle forme societarie previste dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

e) indicazione dell'iter successivo al termine del periodo di prova che non potrà comportare alcuna deroga alla normativa europea vigente.

3. E' obbligo delle imprese che chiedono di accedere al sistema di cui al presente articolo:

a) dimostrare l'innovatività del prodotto e del servizio anche nelle modalità di offerta o utilizzo;

b) indicare l'obiettivo dell'impresa, anche chiarendo come l'applicazione del regime di cui al presente articolo alla propria attività può migliorarne lo sviluppo,

c) collaborare con le Autorità di vigilanza competenti per materia al fine di identificare eventuali attività o regole che devono essere definite per la tutela del risparmio, la stabilità finanziaria, la tutela della *privacy* e la concorrenza del mercato.

4. Le imprese possono chiedere la disapplicazione temporanea di normative di vigilanza che non derivino da norme comunitarie o che siano in contrasto con in principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale.

Art. 13-*quater*.

(Utilizzo della tecnologia nei processi regolatori e dI vigilanza)

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, compila annualmente una relazione d'analisi sul settore bancario, finanziario, amministrativo e utilizza modalità innovative e tecnologiche per lo svolgimento della propria attività, riportando quanto emerge dall'applicazione del sistema di regolazione i cui all'articolo 13-*ter* e segnalando al Comitato Interministeriale di cui all'articolo 13-*bis* eventuali modifiche normative o regolamentali necessarie allo sviluppo del settore e alla tutela del risparmio e della stabilità finanziaria.».

13.0.2

MONTANI, SAVIANE

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«SEZIONE I-*bis*.

DISPOSIZIONI PER INCENTIVARE LE AGGREGAZIONI TRA BANCHE DI MEDIE E PICCOLE DIMENSIONI

Art. 13-*bis*.

(Incentivo all'aggregazione aggregazioni tra banche di medie e piccole dimensioni)

1. In caso di aggregazioni bancarie, realizzate entro il 31 dicembre 2020, soggette ad autorizzazione della BCE ai sensi del Regolamento UE n. 1024/2013, ad esito delle quali si crei una banca con non oltre 30 miliardi di euro di attivo di bilancio, le attività per imposte anticipate (DTA) risultanti dalle situazioni patrimoniali delle aziende bancarie partecipanti all'aggregazione, approvate dai rispettivi organi amministrativi per le finalità dell'aggregazione e in osservanza delle norme applicabili per la realizzazione di essa, possono essere trasformate in credito di imposta dalle banche in seno alle quali si sono generate, che si obbligano a corrispondere un canone annuo a decorrere dall'esercizio in cui avviene l'aggregazione e per i 10 esercizi successivi.

2. Il canone è determinato per ciascun esercizio di applicazione della disciplina applicando l'aliquota del 1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente, calcolata con le

modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché alle DTA non iscritte in bilancio.

3. Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

4. Al credito d'imposta generato per effetto della trasformazione di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fatta eccezione per il diritto al rimborso, che non è consentito neppure in via parziale o residuale.

Art. 13-*ter*.

(Scissioni bancarie)

1. Ai conferimenti di aziende o rami di azienda bancarie, effettuati in società esistenti o di nuova costituzione che ne proseguano l'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

13.0.3

MONTANI, SAVIANE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Ulteriori disposizioni)

1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità''.

2. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: ''entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato''.

3. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

''*7-bis*. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di mem-

bri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013''».

Art. 14.

14.1

ALFIERI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai cittadini del Regno Unito muniti di permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero dell'attestazione di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.».

14.2

MARINO

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Una persona dimostra in modosoddisfacente di rientrare nell'ambito del presente comma, fornendo al Questore un'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione europea, o un'attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 del 2007, o un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998, o una carta di soggiorno rilasciata a, sensi degli articoli 10 o 17 del decreto legislativo n. 30 del 2007.».

14.3

ALFIERI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-*bis* e 2-*ter*, nonché all'articolo 9, commi 2, 4, 7, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Nei casi di cittadini muniti di diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 la continuità del soggiorno di cui al comma 2 del presente articolo non è pregiudicata da assenze che non superino 5 anni consecutivi».

Conseguentemente al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole «commi 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13» *con le seguenti:* «commi 4, 7, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, 8, 9, 10, 11, 12 e 13».

14.4

MARINO

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «commi 2, 4, 6, 7» *con le seguenti:* «commi 2, 4, 7, ad esclusione della lettera *d)*»;

b) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «; la continuità del soggiorno ai fini del comma 2 del presente articolo non è pregiudicata da assenze non oltre i 5 anni consecutivi nel caso di una persona avente il diritto al soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, e negli altri casi dalle assenze di cui al comma 3 del medesimo articolo 14».

14.5

MARINO

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «commi 4, 7» *con le seguenti:* «commi 4, 7 ad esclusione della lettera *d)*».

14.6

MARINO, ALFIERI

Al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: «La continuità del soggiorno non è pregiudicata dalle assenze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2007».

14.7

MARINO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«*5-bis*. L'articolo 29 del decreto legislativo n. 286 del 1998 non si applica. Il titolare di permesso di soggiorno di cui ai comma 1 o al comma 4 ha il diritto al ricongiungimento familiare con i familiari ai sensi dell'ar-

ticolo 2, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 30 del 2007; si applica l'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo per il titolare di permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.

5-ter. L'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n, 286 del 1998 non si applica. Chi è in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 2 del presente articolo ha gli obblighi e i diritti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e ad esso si applicano i commi 2 e 7 dello stesso articolo».

14.8

ALFIERI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«*5-bis*. I cittadini del Regno Unito titolari del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 hanno il diritto al ricongiungimento con i familiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 del 2007, titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 22 del 2019.

5-ter. Ai cittadini del Regno Unito in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, 2 e 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998».

14.9

ALFIERI, MARINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6-bis*. Ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2007 dalla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e fino al 31 dicembre 2020».

Art. 16.

16.1

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «o da adibire» *inserire le seguenti*: «a Manchester,».

16.2

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «per coprire gli oneri di 13 unità dei ruoli del MAECI da destinare in servizio nel Regno Unito;».

16.3

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «2.920 unità» *aggiungere le seguenti:*«, di cui almeno quaranta delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.».

16.4

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «2.920 unità» *aggiungere le seguenti*: «di cui almeno la metà delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito».

16.5

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «2.920 unità» *aggiungere le seguenti*: «di cui almeno dieci delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito».

16.6

CARIO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«*3-bis*. L'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è sostituito dal seguente:

''In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto, per i viaggi di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.''».

16.0.1

LANZI, BOTTICI, LANNUTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 16-*bis*.

(Misure di incentivo per il rientro di lavoratori e studenti in Italia)

1. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di incentivare il rientro dei lavoratori in Italia, per il periodo di imposta 2019 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238.

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 legge 30 dicembre 2010, n. 238, dopo la lettera *b)*, inserire le seguenti:

''*b-bis)* i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 10 gennaio 1968 che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa nel Regno Unito negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

b-ter) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 10 gennaio 1968, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio nel Regno Unito per almeno ventiquattro mesi, i quali vengono assunti o avviano un attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.''.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 17.

17.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 1, sostituire la parola: «britannici» *con le seguenti* «del Regno Unito».

17.0.1

LUPO, BOTTICI, LANNUTTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*:

«Art. 17-*bis*.

(Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali)

1. Ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30/03/2020.».

17.0.2

LUPO, BOTTICI, LANNUTTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*:

«Art. 17-*bis.*

(Disposizioni in materia aeroportuale)

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, continuare ad operare collegamenti di linea ''*point to point*'', mediante aeromobili del tipo ''*narrow body*'' (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.».

Art. 19.

19.1

MONTANI, SAVIANE

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 227, è incrementata di 800 mila euro per il triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a 800 mila euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relative al Ministero dell'economia e delle finanze per 800 mila euro».

19.2

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque entro il tetto massimo di 18.000.000 euro.».

19.0.1

BOTTICI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale (Gruppo Banca Mondiale))

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), e all'aumento generale di capitale della Società Finanziaria Internazionale (IFC).

2. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 da versare.

3. È altresì autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'Accordo Istitutivo della Società Finanziaria Internazionale (IFC), proposto dal Consiglio d'Amministrazione della Società medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale è aumentato all'ottantacinque per cento il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri.

4. Agli oneri di cui al comma 2, valutati in euro 65.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

19.0.2
BOTTICI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Principio di reciprocità nel TUB nei rapporti con Paesi terzi)

1 All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: ''Banca d'Italia'' sono inserite le seguenti: ''L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità''.».

19.0.3
BOTTICI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* del comma 1, dopo le parole: ''di negoziazione'' sono inserite le seguenti: ''se risultanti dal bilancio'';

b) alla lettera *b)* del comma 1, le parole: ''in contropartita diretta della valutazione al valore equo *(fair value)* di strumenti finanziari e attività'' sono sostituite dalle seguenti: ''a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo *(fair value)* rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva'';

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''*3-bis*. Le riserve di cui al comma 1, lettera *b)*, si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate.'';

d) al comma 4, le parole: ''2358, terzo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''2358, sesto comma'';

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera *b)*, e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato

le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi.''.

2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: ''agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle attività e passività'' e le parole: ''in contropartita del patrimonio netto'' sono sostituite dalle seguenti: ''nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva''.

3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 è inserito il seguente:

''Art 7-*bis*.

(Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale)

1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'articolo 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale è positivo, il saldo è iscritto in una riserva indisponibile. Quest'ultima:

a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;

b) è indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-*bis*, primo comma, 2432, 2478-*bis*, quarto comma, del codice civile;

c) può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.''.

4. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo articolo 13 e quelle di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n.2.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.».

19.0.4

BOTTICI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)

1. All'articolo 20-*quater*, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: ''Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati nell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1''».

19.0.5

BOTTICI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Attività di negoziazione in conto proprio - CDP)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

''7-*bis*. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013.''».

19.0.6

COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente Capo:*

«CAPO II-*bis*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 19-*bis*.

(Modifiche al decreto ministeriale 18 novembre 2016)

1. All'articolo 1 del decreto ministeriale 18 novembre 2016, pubblicato nella GU 29 novembre 2016, n. 279, dopo le parole ''aeroporti dell'Unione Europea'' sono aggiunte le seguenti parole: '', nonché tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti situati entro un raggio di 1.500 km''».

Art. 20.

20.1

BOTTICI

Al comma 3, le parole: «del soggetto previsto dall'articolo 13» *sono sostituite dalle seguenti*: «della società di cui all'articolo 13, comma 1,» *e le parole*: «nel presente capo e nella decisione della Commissione europea.» *sono sostituite dalle seguenti*: «nel capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato e integrato dal presente decreto, e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1.».

20.2

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «a valere sulle risorse di cui all'articolo 24» *con le seguenti:* «a valere sulle risorse di cui all'articolo 23».

Art. 21.

21.1

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

Al comma 1, lettera b)*, dopo la lettera* f-ter)*, aggiungere la seguente:*

«*f-quater)* nel caso in cui i Titoli *senior* superino la soglia dell'80 per cento del totale degli strumenti finanziari emessi nel contesto della cartolarizzazione, la garanzia pubblica non è concessa sulla quota eccedente. La soglia è calcolata sui valori effettivi di cessione e non sui valori nominali.».

21.2

PESCO, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 4, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

''1-bis. Le società cedenti di cui all'articolo 3, comma 1, che accedono alla garanzia pubblica sulle cartolarizzazioni, sospendono le procedure esecutive immobiliari verso persone fisiche, fino alla data del 10 gennaio 2021, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) l'immobile oggetto di esecuzione:

1) sia l'unico di proprietà del debitore e del nucleo familiare;

2) sia adibito ad uso abitativo e il debitore vi risieda anagraficamente;

3) non sia un'abitazione qualificata come di lusso' ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

b) il debitore:

1) abbia avviato una pratica per la gestione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3;

2) abbia un reddito lordo inferiore a 20.000 euro.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le modalità per la com-

pensazione dei mancati introiti temporanei riferiti ai casi di cui al comma 1-*bis)*.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.''».

21.3

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

''*1-bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze redige una relazione annuale contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al Capo II e gli obiettivi di performance collegati. Tale relazione è trasmessa alle Camere e pubblicata in sintesi nel rapporto annuale sul debito pubblico.''».

21.4

BOTTICI

Al comma 5, lettera b)*, le parole:* «in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2.» *sono sostituite dalle seguenti:* «in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato.».

21.5

IL RELATORE

Al comma 6, capoverso, numero 3), sostituire le parole: «Eni S.p.a.» *con le seguenti:* «Eni S.p.a.».».

21.6

IL RELATORE

Al comma 7, lettera a)*, sostituire le parole:* «è sostituto» *con le seguenti:* «è sostituito».

21.0.1

PERGREFFI, MONTANI, SAVIANE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 21-*bis.*

(Tariffe aeroportuali)

1. Ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020».

21.0.2

PERGREFFI, MONTANI, SAVIANE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 21-*bis*.

(Distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese)

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori comunitari possono, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, continuare ad operare collegamenti di linea ''*point to point*'', mediante aeromobili del tipo ''*narrow body*'' (conifpio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità».

Art. 22.

22.1

BOTTICI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia».

22.0.1

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Attività per imposte anticipate)

1. Le banche aventi sede legale in Italia, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, possono presentare, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, la richiesta per la conversione delle proprie attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (DTA2) in crediti d'imposta.

2. La richiesta di cui al comma 1, contiene l'indicazione dei valori di bilancio, individuale e consolidato, alla data della richiesta, nonché dell'entità delle imposte da convertire della banca interessata. Il costo di conversione è sostenuto dalla medesima banca attraverso proprie azioni di nuova emissione.

3. Ai fini della quantificazione del pagamento del costo di conversione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia acquisiscono l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, a spese della banca'interessata, di una relazione di stima dell'effettivo valore delle attività e passività della banca e del valore medio di quotazione degli ultimi tre mesi, qualora la banca sia quotata in un mercato regolamentato. Non possono essere nominati quali esperti indipendenti coloro che negli ultimi tre anni hanno intrattenuto relazioni di affari, professionali o finanziarie con la banca, tali da comprometterne l'indipendenza.

4. Entro dieci giorni dalla positiva decisione sulla richiesta di conversione, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive azioni di nuova emissione.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita Banca d'Italia, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo nonché il costo di conversione delle attività di cui al, comma 1 in crediti d'imposta. Tale costo non può comunque inferiore al 30% del valore nominale dell'attività da convertire.».

22.0.2

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Attività per imposte anticipate)

1. Le banche aventi sede legale in Italia, iscritte all'albo di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, nelle ipotesi di cartolarizzazione dei crediti deteriorati ai sensi dell'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, possono fare richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, di conversione delle proprie attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (DTA2) in credito di imposta e di trasferimento del medesimo credito di imposta a1la società veicolo.

2. La richiesta di cui al comma 1, contiene l'indicazione dei valori di bilancio lordi e netti dei crediti deteriorati da cedere e l'entità delle imposte da convertire della banca interessata. Il Ministero dell'economia e delle finanze esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. L'importo delle attività convertibili di cui al comma 1 è limitato alla differenza tra il valore di cessione dei crediti deteriorati e il valore netto a bilancio della banca cedente dei medesimi crediti deteriorati.

4. La conversione di cui al comma 1 si perfeziona al momento del trasferimento del credito di imposta alla società veicolo, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita Banca d'Italia, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo nonché il costo di conversione e di trasferimento delle attività di cui al comma 1 in crediti di imposta.».

Art. 23.

23.1

BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto-legge, e che a tal

fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo fondo di garanzia».

23.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «concesse ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016» *con le seguenti:* «concesse ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016».

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledì 10 aprile 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 42

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 10,15 alle ore 10,50

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI IMPRESA CULTURA ITALIA (CONFCOMMERCIO) IN MERITO AL COSIDDETTO «*BONUS *CULTURA»*

Plenaria

68ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Ugenti, direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, accompagnata dalla dottoressa Rinaldi, direttore dell'Ufficio V della medesima Direzione generale.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti: audizione del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della salute

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della salute, dottoressa Ugenti.

La dottoressa UGENTI svolge il suo intervento.

Interviene per porre quesiti la senatrice IORI *(PD)*.

Risponde la dottoressa UGENTI.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Ugenti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FLORIDIA *(M5S)* riferisce, per quanto di competenza, sul disegno di legge n. 988, già approvato dalla Camera dei deputati, soffermandosi sull'articolo 7 che prevede l'adozione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici contenente interventi finalizzati, tra l'altro, a incentivare le istituzioni e gli enti pubblici a utilizzare il biologico nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione, nonché a incentivare la ricerca. L'articolo 11 delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore; a tal fine viene prevista la promozione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica – istituito dall'articolo 9 del medesimo disegno di legge – alla ricerca nel settore. L'articolo 13, infine, dispone in materia di distretti biologici, ai quali possono partecipare, oltre agli enti locali che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, anche gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia. Tra le finalità dei distretti vi sono la promozione e il sostegno alle attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, nonché promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

Si apre la discussione.

La senatrice IORI *(PD)* sottolinea la rilevanza dell'iniziativa in titolo, con particolare riferimento alle misure di sostegno alla ricerca e di difesa dell'ambiente. Considera positivamente l'incentivazione al consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione: si tratta di una scelta dai risvolti anche di natura educativa di cui, a suo giudizio, le scuole dovrebbero farsi promotrici su tutto il territorio nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte della senatrice Iori, la pubblicità dei lavori mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, anche con collegamento esterno, per lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per procedura che sta per iniziare.

Interrogazione

Il sottosegretario GIULIANO risponde all'interrogazione n. 3-00334 del senatore Verducci sui pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN) in merito all'offerta formativa delle classi di laurea ricordando, in primo luogo, che nell'adunanza del 2 maggio 2018 il CUN ha approvato il parere generale numero 22 sulla revisione dei sistemi delle classi di corso di studio e della classificazione dei saperi. Si tratta di un parere importante e articolato, che egli definisce positivamente ambizioso, contenente varie proposte, alcune attuabili a normativa vigente, altre, soprattutto quelle relative al sistema di classificazione dei saperi, difficilmente percorribili senza una profonda rivisitazione dell'attuale impianto normativo.

Come già, peraltro, rappresentato al CUN con nota del 28 maggio 2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ritiene che, con riferimento in particolare alla revisione delle classi dei corsi di studio, il Consiglio universitario nazionale ha correttamente rappresentato la necessità di provvedere, in primo luogo, a normativa invariata, a una riorganizzazione delle classi esistenti, attraverso un nuovo formato più chiaro ed efficace per la strutturazione degli obiettivi formativi qualificanti e della tabella delle attività formative indispensabili di tutte le classi, evidenziando l'esigenza che alcune di esse siano rese più aderenti alle attuali esigenze culturali, professionali e normative.

Al contempo, il Ministero aderisce alla necessità rappresentata dal CUN di una identificazione di nuove eventuali classi di corsi di studio, rispondenti a esigenze culturali e professionali che non possono essere soddisfatte con le classi attualmente previste, pur attraverso un lavoro di armonizzazione complessiva del sistema, allo scopo di evitare duplicazioni non necessarie e di garantire la coerenza nelle modalità di presentazione delle varie classi nel rispetto delle specificità di ciascuna.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, accogliendo, pertanto, positivamente i suggerimenti e le proposte in tal senso

avanzate dal Consiglio universitario nazionale, si trova pienamente in sintonia con le istanze rappresentate, e conviene sulla necessità di condurre una consultazione sistematica dei soggetti potenzialmente portatori di interesse, a vario titolo coinvolti, sia del mondo accademico che della società civile, acquisendo ogni informazione utile in un quadro complessivo, omogeneo e articolato. Le audizioni di potenziali *stakeholders* risultano, infatti, di rilevante importanza soprattutto per quanto concerne le possibili nuove classi che dovrebbero accogliere i corsi di laurea a orientamento professionale, in considerazione degli orientamenti contrastanti che spesso si registrano tra i vari ordini professionali rispetto alla possibile definizione di una unica eventuale classe di laurea.

Alla luce di tutto ciò, il SOTTOSEGRETARIO assicura che il Ministero, attraverso la competente Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, anche tenendo in debita considerazione gli interventi normativi che si renderanno necessari, ha invitato il Consiglio universitario nazionale a provvedere all'effettiva identificazione di nuove classi di corsi di studio, individuando i relativi obiettivi formativi qualificanti e le relative tabelle delle attività formative, ove risulti necessario all'esito delle consultazioni che si reputano opportune. Il Ministero è, pertanto, in attesa di ricevere le prime indicazioni in tal senso dal Consiglio universitario nazionale, alcune delle quali sono state anticipate in un incontro tenutosi a Torino il 6 novembre scorso.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* si dichiara parzialmente soddisfatto; la risposta all'interrogazione conferma l'urgenza di assicurare l'aggiornamento della classificazione dei saperi accademici e del sistema delle classi di corso di studio, scongiurando così il rischio di isolare il sistema universitario italiano dal contesto europeo, permettendo la partecipazione con successo a progetti di ricerca e *partnership* a livello internazionale e favorendo l'interdisciplinarietà. Ricorda che l'aggiornamento in questione è previsto con cadenza quinquennale e che attualmente si registra un forte ritardo: auspica pertanto che il Ministero si attivi sollecitamente affinché si provveda nei tempi più brevi possibili.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 11 aprile, alle ore 10,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 10 aprile 2019

Plenaria

67ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Confindustria: il dottor Andrea Bianchi, direttore politiche industriali, il dottor Giuseppe Mele, vice direttore politiche industriali, la dottoressa Simona Dotti, dell'Area politiche industriali, la dottoressa Luigia Grasso, dell'Area affari legislativi, e la dottoressa Chiara Papaduli, dell'Area rapporti istituzionali; per ISTeA: il professor Giuseppe Martino Di Giuda, del Politecnico di Milano, il professor Berardo Naticchia, dell'Università Politecnica delle Marche, e il professor Angelo Luigi Ciribini, dell'Università degli Studi di Brescia; per ASSISTAL: il dottor Angelo Carlini, presidente, e l'avvocato Giancarlo Ricciardi, direttore generale; per ANGEM: il dottor Carlo Scarsciotti, presidente, accompagnato dalla dottoressa Silvia Mandarino; per ASSIMP: il signor Stefano Zuban, consigliere e socio fondatore, il signor Stefano Frangerini, consigliere e socio fondatore, e la signora Martina Ciuti, responsabile della segreteria.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici: audizioni di rappresentanti di Confindustria, ISTeA – Italian Society of Science, Technology and Engineering of Architecture, ASSISTAL (Associazione Nazionale Costruttori di impianti e dei servizi d Efficienza Energetica-ESCo e Facility Management), ANGEM (Associazione ristorazione collettiva e servizi vari), ASSIMP (Associazione delle imprese di impermeabilizzazione italiane) e UNSCP (Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali)

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola ai rappresentanti di Confindustria.

Prende quindi la parola, per svolgere la sua relazione, il dottor BIANCHI.

Interviene successivamente il presidente COLTORTI *(M5S)*.

Intervengono in replica il dottor MELE e il dottor BIANCHI.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai rappresentanti di ISTeA.

Intervengono, per svolgere la loro relazione, il professor NATICCHIA e il professor DI GIUDA.

Interviene successivamente il senatore MARGIOTTA *(PD)*.

Intervengono in replica il professor DI GIUDA e il professor CIRIBINI.

La seduta, sospesa alle ore 10,20, riprende alle ore 10,35.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai rappresentanti di ASSISTAL.

Intervengono, per svolgere la loro relazione, il dottor CARLINI e l'avvocato RICCIARDI.

Intervengono successivamente i senatori DESSÌ *(M5S)*, MALLEGNI *(FI-BP)* e SANTILLO *(M5S)*.

Interviene in replica il dottor CARLINI.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai rappresentanti di ANGEM.

Interviene, per svolgere la sua relazione, il dottor SCARSCIOTTI.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare gli auditi, chiede la loro disponibilità a ricevere eventuali domande in forma scritta da parte dei senatori.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* ricorda che il suo Gruppo aveva chiesto che i lavori della Commissione terminassero alle ore 12, per lo svolgimento di una importante riunione politica. Chiede pertanto al Presidente di acquisire la disponibilità dei rappresentanti dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali, che dovrebbero essere auditi per ultimi nella seduta antimeridiana, a posticipare l'audizione alla seduta pomeridiana.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* si associa alla richiesta della senatrice Pergreffi.

Il PRESIDENTE comunica che il rappresentante dell'UNSCP ha manifestato la propria disponibilità ad essere audito nel pomeriggio. La seduta antimeridiana terminerà dunque dopo l'audizione dei rappresentanti di ASSIMP.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai rappresentanti di ASSIMP.

Intervengono, per svolgere la loro relazione, il signor ZUBAN e il signor FRANGERINI.

Intervengono successivamente i senatori MALLEGNI *(FI-BP)*, FEDE *(M5S)* e DI GIROLAMO *(M5S)*.

Intervengono in replica il signor ZUBAN e il signor FRANGERINI.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Dichiara quindi concluse le audizioni odierne, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 12,15.

Plenaria

68ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per UNSCP: il dottor Amedeo Scarsella, segretario nazionale vicario; per Confcommercio: il dottor Lino Enrico Stoppani, vice presidente vicario, l'avvocato Francesca Stifano, direttore centrale relazioni istituzionali e servizi legislativi, il dottor Roberto Cerminara, responsabile settore commercio e legislazione d'impresa, e l'avvocato Giulia Rebecca Giuliani, coordinatrice area legale, legislativa e tributaria Fipe-Confcommercio; per INARSIND: l'ingegner Michela Diracca, presidente, e l'ingegner Ivan Locatelli, segretario nazionale; per Fondazione Inarcassa: l'ingegner Egidio Comodo, presidente, l'ingegner Roberto Brandi, consigliere, il dottor Carlo Pedata, consulente esterno società Utopia, e l'architetto Francesca Bertuzzo, coordinatrice; per UNI: il dottor Piero Torretta, presidente, il dottor Alberto Galeotto, direttore normazione, e la dottoressa Alessandra Pasetti, responsabile della sede di Roma; per CONFORMA, l'ingegner Paolo Salza, presidente, il dottor Fabrizio Capaccioli, consigliere delegato settore costruzioni, l'ingegner Alessandro Sudati, coordinatore gruppo di lavoro ispezioni nelle costruzioni, la dottoressa Giorgia Golisciani, public affairs manager Reti, e il dottor Antonio Iannamorelli, direttore operativo Reti; per ANAC, il dottor Raffaele Cantone, presidente, la dottoressa Angela Lorella Di Gioia, segretario generale, il dottor Federico Dini, capo segreteria del presidente, il dottor Paolo Fantauzzi, portavoce del presidente, la dottoressa Caterina Bova, staff del presidente, e la dottoressa Nadia Pierantoni, segreteria del presidente.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 2.1 (testo 2) riferito al disegno di legge n. 787 (mezzi elettrici negli *hub* aeroportuali). Laddove il parere dovesse giungere nel corso della serata, l'esame del provvedimento proseguirà nella giornata di domani o nella seduta già convocata, che potrà essere eventualmente anticipata alle ore 8,30, o in un'altra seduta da convocare alle ore 14,30.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici: audizioni di rappresentanti di UNSCP (Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali), Confcommercio, INARSIND (Associazione di intesa sindacale degli architetti e ingegneri liberi professionisti italiani), Fondazione Inarcassa, UNI (Ente Italiano di Normazione), CONFORMA (Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prove Taratura) e ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola al rappresentante di UNSCP.

Prende quindi la parola, per svolgere la sua relazione il dottor SCARSELLA.

Intervengono successivamente i senatori NENCINI *(Misto-PSI)*, PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* e MALLEGNI *(FI-BP)*.

Interviene in replica il dottor SCARSELLA.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai rappresentanti di Confcommercio.

Interviene, per svolgere la sua relazione, il dottor STOPPANI.

Intervengono successivamente i senatori FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*, MALLEGNI *(FI-BP)*.

Intervengono in replica il dottor STOPPANI, l'avvocato STIFANO e il dottor CERMINARA.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai rappresentanti di INARSIND.

Intervengono, per svolgere la loro relazione, l'ingegner DIRACCA e l'ingegner LOCATELLI.

Intervengono successivamente la senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* e il presidente COLTORTI *(M5S)*.

Interviene in replica l'ingegner DIRACCA.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai rappresentanti della Fondazione Inarcassa.

Interviene, per svolgere la sua relazione, l'ingegner COMODO.

Intervengono successivamente i senatori PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)*, MARGIOTTA *(PD)*.

Interviene in replica l'ingegner COMODO.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai rappresentanti di UNI.

Interviene, per svolgere la sua relazione, il dottor TORRETTA.

Interviene successivamente il senatore FEDE *(M5S)*.

Interviene in replica il dottor TORRETTA.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai rappresentanti di CONFORMA.

Intervengono, per svolgere la loro relazione, l'ingegner SALZA e il dottor CAPACCIOLI.

Interviene successivamente il senatore MARGIOTTA *(PD)*.

La seduta, sospesa alle ore 17,45, riprende alle ore 17,55.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai rappresentanti di ANAC.

Interviene, per svolgere la sua relazione, il dottor CANTONE.

Intervengono successivamente i senatori MARGIOTTA *(PD)*, FEDE *(M5S)*, FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*, SANTILLO *(M5S)*, DESSÌ *(M5S)*, MALLEGNI *(FI-BP)* e CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)*.

Interviene in replica il dottor CANTONE.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Dichiara quindi concluse le audizioni odierne, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una seduta pomeridiana della Commissione per domani, giovedì 11 aprile 2019, alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 10 aprile 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 66

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 10,25 alle ore 11,45

AUDIZIONE INFORMALE DEI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CASERTA (SANTA MARIA LA FOSSA, CASTEL VOLTURNO, GRAZZANISE, UNIONE COMUNI CASERTA SUD-OVEST) E DI SALERNO (CAPACCIO PAESTUM, ALBANELLA E ALTAVILLA SILENTINA) SULLE PROBLEMATICHE DELLA FILIERA BUFALINA

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 10 aprile 2019

Plenaria

46ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 11,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIROTTO propone di anticipare l'odierna seduta, già convocata alle ore 12, alle ore 11,30, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI OGGI

Il presidente GIROTTO avverte che la seduta già convocata alle ore 12 di oggi sarà anticipata alle ore 11,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,25.

Plenaria

47ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Crippa.

La seduta inizia alle ore 11,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIROTTO, come deliberato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi parlamentari, svoltosi nella giornata di ieri, propone di richiedere al Presidente del Senato il deferimento di un affare assegnato sulla riforma del mercato elettrico infragiornaliero al fine di ridurre il costo dell'energia elettrica per i clienti.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente GIROTTO avverte che la documentazione depositata nel corso delle audizioni informali sulla riforma del mercato elettrico infragiornaliero sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico CRIPPA risponde congiuntamente alle interrogazioni 3-00483 e 3-00594 del senatore Taricco ed altri, entrambe riguardanti la società Alstom Ferroviaria SpA, ricordando che la Commissione europea ha già espresso un parere negativo rispetto alla fusione tra la società in parola e la Siemens, riscontrando il rischio di una lesione della concorrenza nei mercati dei sistemi di segnalamento ferroviario e dei treni ad alta velocità. Inoltre, il 7 aprile 2017 è stato sottoscritto un accordo di Programma tra il Ministero dello sviluppo

economico (Mise), la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per il finanziamento di un articolato programma di ricerca e sviluppo, proposto dalla Società Alstom Ferroviaria SpA, finalizzato alla messa a punto di tecnologie innovative per la costruzione di diverse tipologie di treni. Il predetto accordo è stato successivamente integrato con specifico *addendum* sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Regione Emilia Romagna. Il costo complessivo del programma è pari a euro 39.933.500, per un valore complessivo di agevolazioni di circa 8,8 milioni di euro. L'accordo prevede la realizzazione, nello stabilimento di Savigliano, di un programma d'investimenti del costo di euro 24.500.500 cui corrisponde il contributo agevolato di euro 5.444.555 di cui euro 544.455 euro a carico della Regione Piemonte. A seguito della presentazione di progetti esecutivi a maggio 2018, sono state concesse le relative agevolazioni di importo sostanzialmente pari a quanto previsto nell'Accordo di programma. Per quanto riguarda, in particolare, il sito di Savigliano, i costi complessivi ammessi ammontano a euro 24.478.025, ma allo stato non risulta erogato alcun importo, poiché non è stata presentata alcuna richiesta di erogazione da parte dell'azienda. Ricorda inoltre che le aziende, beneficiarie di aiuti di Stato al fine di effettuare investimenti produttivi, non possono delocalizzare in Paesi extra-Unione europea l'attività economica prima di cinque anni dall'ottenimento del beneficio, pena la decadenza del medesimo, nonché l'irrogazione di una sanzione amministrativa. Comunica infine che l'8 aprile 2019 si è svolto un incontro tra il Management di Alstom Italia e le sigle sindacali presso lo stabilimento di Savigliano, per approfondire le soluzioni innovative al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano energia-clima presentato dal Governo poche settimane fa, ma soprattutto per capire quali percorsi innovativi in grado di sviluppare un *know-how* utile all'integrazione delle energie rinnovabili nel trasporto pubblico ferroviario possono essere al momento essere sperimentati.

Il senatore TARICCO *(PD)* si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, evidenziando che sono stati investiti sull'azienda sia fondi comunitari, sia risorse provenienti dalla Regioni interessate e dal Ministero dello sviluppo economico. Invita pertanto il Governo a vigilare sulle prospettive strategiche del sito produttivo, con particolare attenzione ai futuri programmi di ristrutturazione aziendale a livello nazionale, che coinvolgono almeno 6000 lavoratori.

Il presidente GIROTTO ringrazia quindi il sottosegretario Crippa e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REDIGENTE

(169) ***TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***

(739) ***MOLLAME ed altri. – Norme in materia di produzione e vendita del pane***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 81 emendamenti al disegno di legge n. 739, adottato come testo base, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc.* LXXXVII, n. 2)** ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018
(Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore GIROTTO *(M5S)* illustra il documento in titolo, segnalando, quanto agli aspetti di competenza della Commissione, due proposte facenti parte del «Pacchetto merci» presentato dalla Commissione europea nel dicembre 2017: la proposta di regolamento sul mutuo riconoscimento delle merci (COM(2017) 796) e la proposta di regolamento sulla sorveglianza del mercato (COM(2017) 795). La Relazione dà altresì conto delle diverse iniziative sostenute dal Governo per lo sviluppo delle reti digitali, tra cui la realizzazione di infrastrutture a banda larga (Piano Bul) e quelle per l'attuazione del Piano d'azione per il 5G della Commissione europea. L'Italia ha partecipato ai negoziati sulla proposta di direttiva sulle autorità garanti della concorrenza, approvata definitivamente nel dicembre 2018 (direttiva (UE) 2019/1). In materia di tutela dei consumatori, l'azione dell'Esecutivo si è concretizzata nella partecipazione ai lavori presso la Commissione europea sul pacchetto *New deal* per i consumatori. Nell'ambito della politica industriale, il Governo ha sostenuto l'innovazione e la modernizzazione, proseguendo le attività previste dal piano nazionale Industria 4.0 rilanciato con il nome Impresa 4.0. Ha inoltre consolidato il network nazionale Piano Impresa 4.0, in linea con il progetto Innovazioni ICT per le PMI manifatturiere, volto ad istituire una rete europea per la ricerca e il trasferimento tecnologico. Sul versante delle *start-up* e PMI, il Governo ha curato la relazione al Parlamento da parte del Garante per le micro, piccole e medie imprese, che monitora l'attuazione dello *Small Business Act* (SBA). Con riferimento al-

l'Unione dell'energia, all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, la Relazione dà conto dei negoziati sul pacchetto di misure «Energia pulita per tutti gli europei»: il pacchetto prevedeva proposte di riforma del mercato interno dell'elettricità nonché provvedimenti in materia di fonti rinnovabili, efficienza energetica e *governance* dell'Unione dell'energia. Quattro degli atti definitivi sono stati già pubblicati: direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia; direttiva (UE) 2018/2001 sull'uso di energia da fonti rinnovabili; direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica e regolamento (UE) 2018/1999 sulla *governance* dell'Unione dell'energia. La Relazione comunica che l'adozione formale delle restanti quattro proposte dovrebbe essere prossima: si tratta della proposta di regolamento sul mercato interno dell'elettricità (COM(2016) 861); della proposta di direttiva sul mercato interno dell'elettricità (COM(2016) 864); della proposta di regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'elettricità (COM(2016) 862) e della proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori nazionali dell'energia (ACER) (COM(2016) 863). La Relazione dà poi conto dello stato dei negoziati sulle proposta di revisione della direttiva sul mercato interno del gas (COM(2017) 660); proposta di regolamento che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa (CEF) (COM(2018) 438) e proposta di regolamento sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante (COM(2018) 296). Da ultimo, la Relazione si sofferma sull'attuazione del Piano strategico di sviluppo per il turismo (PST) – (2017-2022). Il programma attuativo 2017-2018 include un insieme di azioni di valenza nazionale, selezionate dal Comitato permanente per la Promozione del turismo in Italia. È stata inoltre riorganizzata la rilevazione delle statistiche turistiche, tramite il *software* unico nazionale, il catalogo delle destinazioni e dei prodotti, il progetto del *Destination Management System* da diffondere in tutte le regioni, strettamente connesso anche agli esiti del Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 9 giugno 2016 sugli ecosistemi digitali. Partecipando a diversi gruppi di lavoro europei per la redazione di un documento di principi sul turismo, l'Italia ha contributo alla stesura di una bozza di raccomandazioni sul turismo culturale sostenibile.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice TIRABOSCHI *(FI-BP)* pone l'accento sullo sviluppo delle reti digitali, ricordando le strategie del Piano d'azione per il 5G. A livello comunitario, occorrerebbe intervenire per limitare la marcata presenza di due gestori dominanti, uno cinese e l'altro americano, sui quali si concentra la gestione delle reti digitali. Da ultimo, chiede chiarimenti sulla gestione del progetto del *Destination Management System*

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e, in qualità di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

(Doc.* LXXXVI, n. 2)** ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente relatore GIROTTO *(M5S)* propone e illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore PAROLI *(FI-BP)*, che giudica favorevolmente il contenuto del parere testé illustrato, in quanto pone attenzione al tema del trasporto interfrontaliero di rottami ferrosi.

Concorda la senatrice GALLONE *(FI-BP)*, rilevando l'importanza dell'*end of waste* che permette il processo di recupero eseguito su un rifiuto, al termine del quale esso perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto, evitando così di finire in discarica.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018***, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente relatore GIROTTO *(M5S)* presenta e illustra uno schema di relazione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice GALLONE *(FI-BP)*, intervenendo in dichiarazione di voto, si sofferma favorevolmente sulle osservazioni riguardanti lo sfruttamento illecito dei minerali, ritenendo doverosa l'osservanza agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2017/821 in materia di diligenza nella catena di approvvigionamento di alcune materie prime originarie di zone di conflitto.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di relazione proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GIROTTO avverte che la seduta già convocata alle ore 15,30 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL *DOC.* LXXXVI, n. 2

La 10ª Commissione, esaminata la «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019»,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

con riferimento alla semplificazione delle norme per i trasportatori di rifiuti che sono destinati a specifiche filiere del recupero in settori strategici, si suggerisce alla Commissione di merito di estendere, indistintamente ai trasportatori italiani ed esteri, anche con particolare riferimento al trasporto interfrontaliero di rottami ferrosi, le procedure semplificate già previste per alcune categorie di iscrizione ai rifiuti destinati ad attività di recupero che generano *end of waste*.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, la quale, tra l'altro, ha introdotto profonde modifiche alla direttiva 2003/87/CE di riferimento per lo *European Union Emission trading system* (EU-ETS), volte a potenziare la capacità del sistema ETS di contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo del 40 per cento di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in coerenza con il Quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia dell'Unione europea come contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015. Tra le principali novità della direttiva in esame si segnala l'innalzamento del cosiddetto «*fattore di riduzione lineare*», al fine di determinare una riduzione annuale del volume totale di emissioni del 2,2 per cento, nonché la riscrittura delle modalità di assegnazione gratuita delle quote e il raddoppio temporaneo (fino al 2023) del numero di quote da immettere nella riserva stabilizzatrice del mercato;

la predetta direttiva dispone, all'articolo 10, che il 2 per cento del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10-*quinquies*;

l'articolo 13 del disegno di legge reca attuazione della direttiva 2018/849, la quale apporta modifiche a direttive già in vigore, in particolare con riferimento ai veicoli fuori uso (direttiva 2000/53/CE); alle pile e agli accumulatori (direttiva 2006/66/CE); e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE – direttiva 2012/19/UE), con l'obiettivo di migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e, in tale contesto, la qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee in ordine all'efficacia e ai livelli di tutela ambientale della gestione del ciclo dei rifiuti;

l'articolo 19 disciplina il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione, introducendo modifiche

ed integrazioni al decreto legislativo n. 230 del 1995, concernente disposizioni per il recepimento di tre delle direttive sulle radiazioni ionizzanti, abrogate dalla direttiva 2013/59/Euratom, nonché di ulteriori direttive Euratom relative alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, alla sicurezza degli impianti nucleari, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;

la disciplina recata dalla direttiva 2013/59 prevede un rafforzamento della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di controllo sulla radioattività ambientale. A tal fine è altresì prevista l'adozione di un nuovo Piano Nazionale Radon che recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom e preveda adeguati strumenti per la sua attuazione;

valutato positivamente l'articolo 20 del disegno di legge in esame recante la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/821, con cui si stabiliscono obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio. I princìpi e criteri direttivi specifici prevedono la designazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione effettiva ed uniforme del Regolamento in esame. Il regolamento citato risponde, infatti, all'impegno dei Paesi dell'Unione ad interrompere il nesso tra conflitti e sfruttamento illecito dei minerali, onde evitare gravi violazioni dei diritti umani, coinvolgendo in questo processo gli importatori di minerali (taluni minerali dell'oro), chiamati ad effettuare controlli ed adottare misure per garantire un approvvigionamento di minerali libero da utilizzi illeciti, prevedendo l'applicazione di un dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione e imponendo ai medesimi obblighi diretti ad una maggiore consapevolezza delle operazioni economiche collegate a regioni instabili del mondo;

apprezzate, altresì, le disposizioni di cui l'articolo 21 recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 sull'efficienza energetica, il cui obiettivo generale è quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuire al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Il recepimento nell'Unione europea delle disposizioni contenute nella direttiva in esame comporterà un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di 47,6 miliardi di euro entro il 2030, con una riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie per un importo compreso tra 24 e 36 miliardi di euro;

tenuto conto che l'Unione europea si è impegnata ad elaborare un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050 e che

al parco immobiliare è riconducibile circa il 36 per cento di tutte le emissioni di CO_2 nell'Unione;

valutato che al fine di realizzare all'interno dell'Unione un sistema decarbonizzato e di promuovere la creazione di un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile e delle Comunità energetiche rinnovabili (CER o *Local Energy Communities* – LEC), è necessario che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, oltre a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, assicuri che le norme introdotte diano immediata attuazione alla direttiva de-quo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con particolare riguardo alle parti relative all'autoconsumo e alle CER;

valutato che l'articolo 22 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Il predetto regolamento introduce misure volte a far fronte ad un'eventuale carenza di gas causata da interruzioni nelle forniture o da una domanda straordinariamente elevata, al fine di assicurare la continuità dell'approvvigionamento di gas nei Paesi dell'Unione;

preso atto, al riguardo, che l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 riguarda, in primo luogo, l'attuazione dei meccanismi di solidarietà ivi previsti, incluso l'affidamento di compiti determinati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati; in secondo luogo, l'individuazione di criteri direttivi in tema di compensazioni economiche tra Stati membri e soggetti interessati, per le attività connesse all'attuazione dei meccanismi stessi, anche in coordinamento con l'Autorità di regolazione per gli aspetti di competenza; in terzo luogo la determinazione della competenza ad intervenire per garantire misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate,

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 12 del disegno di legge in esame, ai fini del finanziamento di progetti d'investimento tesi a modernizzare i sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica si raccomanda che venga istituito il Fondo di cui alla direttiva (UE) 2018/410 per il periodo dal 2021 al 2030, alimentato tramite la vendita all'asta delle quote;

al fine di conseguire l'obiettivo di migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e, in tale contesto, la qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee in ordine all'efficacia e ai livelli di tutela ambientale della gestione del ciclo dei rifiuti, valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 13, di adottare misure volte a:

rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso nonché dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo di pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;

fissare obiettivi qualificati con riguardo ai rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, come previsto dall'articolo 8-*bis* della direttiva 2008/98, introdotto dalla direttiva 2018/851, prevedendo, inoltre, specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili e degli accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese e armonizzando il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

favorire la promozione e semplificazione di misure per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);

definire la procedura contenente condizioni, requisiti e standard operativi, nonché le relative modalità di controllo per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE al fine di prevenire la produzione di rifiuti;

valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 19 del provvedimento, l'opportunità di:

sopprimere la lettera *b)* del comma 1 del medesimo articolo, o, in subordine, di coordinare più precisamente la formulazione della predetta disposizione con quella della direttiva, che dispone di «prevedere una protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati nel considerando 27 della direttiva 2013/59/ Euratom;»;

sempre in relazione al comma 1, alla lettera n), nell'ambito dell'adozione del nuovo Piano nazionale, favorire la progressiva introduzione di sistemi di rilevamento attivo della concentrazione media del gas radon;

valuti la Commissione di merito l'opportunità inserire tra i princìpi e i criteri direttivi indicati all'articolo 22, così come indicato nel Regolamento (UE) 2017/1938:

il riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate;

l'individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell'espletamento del meccanismo di solidarietà, siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati;

l'individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all'attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) per gli aspetti di competenza;

la previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 739

Art. 2.

2.1

CASTALDI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «il lievito di cui all'articolo 5, comma 1» *con le seguenti*: «i prodotti utilizzabili per la lievitazione di cui agli articoli 5 e 6».

2.2

BOLDRINI, TARICCO, BELLANOVA

Al comma 1, dopo le parole: «spezie o erbe aromatiche» *inserire le seguenti*: «olio di oliva, olio extravergine di oliva e grassi di suino.».

2.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 2, lettera a)*, primo periodo, dopo la parola:* «congelamento», *inserire la seguente*: «prolungato».

2.4

TARICCO, ROSSOMANDO, BELLANOVA

Al comma 2, lettera a)*, primo periodo, dopo la parola:* «congelamento» *inserire la seguente*: «prolungato».

2.5

TARICCO, BELLANOVA, BOLDRINI

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «senza utilizzo di additivi» *con le seguenti*: «senza additivi conservanti».

2.6

MOLLAME, AGOSTINELLI, CASTALDI, PUGLIA

Al comma 2, lettera a)*, primo periodo, dopo le parole:* «senza utilizzo di additivi» *aggiungere la seguente*: «conservanti».

2.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 2, lettera a)*, dopo le parole:* «senza utilizzo di additivi», *aggiungere le seguenti*: «ad eccezione dell'acido ascorbico».

2.8

TARICCO, ROSSOMANDO, BELLANOVA

Al comma 2, lettera a)*, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «È consentito l'uso di farine arricchite con acido ascorbico».

2.9

LONARDO, PAPATHEU

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole da:* «È ritenuto» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «È ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorre un intervallo di tempo superiore a settantadue ore né comunque inferiore al tempo necessario affinché il processo di lievitazione avvenga in modo naturale e senza alcun sistema di accelerazione chimica o meccanica, dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto;».

2.10

CASTALDI, ANASTASI, PUGLIA

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «pane di pasta madre» *con le seguenti*: «pane 100% di pasta madre».

2.11

BOLDRINI, TARICCO, BELLANOVA

Al comma 2, lettera c)*, dopo le parole:* «commi 2, 3 e 4», *inserire le seguenti:* «e articolo 6».

2.12

CASTALDI, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Assume la denominazione di "pane azzimo" o "pane azimo" il pane che, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, è ottenuto dalla cottura parziale o totale di una pasta non lievitata.».

2.13

TARICCO, BELLANOVA

Al comma 4, dopo le parole: «È comunque vietato» *inserire le seguenti:* «, in ogni caso,».

2.14

CASTALDI, PUGLIA

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: «cottura parziale,» *inserire le seguenti*: «non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (UE) n. 1169/2011,»;

b) *sostituire le parole:* «singolarmente preconfezionati» *con le seguenti:* «per la vendita diretta».

2.15

BOLDRINI, TARICCO, BELLANOVA

Al comma 5, dopo la parola: «imballaggi» *sopprimere la seguente*: «singolarmente».

2.16

CASTALDI, PUGLIA

Al comma 5, dopo le parole: «in modo evidente,» *inserire le seguenti:* «in aggiunta alle modalità di conservazione e alla data di scadenza,».

2.17

TARICCO, BELLANOVA

Al comma 5, dopo le parole: «delle modalità della stessa» *aggiungere le seguenti:* «nonché della conservazione e della scadenza.».

2.18

LANZI, PUGLIA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nel caso di prodotto surgelato, o congelato, oltre a quanto previsto dal comma 5, l'etichetta deve riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati o congelati, nonché la dicitura "surgelato" o "congelato".».

2.19

ANASTASI, PUGLIA

Sopprimere il comma 7.

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 10***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti l'attività di panificazione senza titolo abilitativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500,00 a un massimo di euro 15.000,00 e alla chiusura immediata del panificio.

2. Chiunque eserciti l'attività di panificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 a un massimo di euro 9.000,00.

3. Il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 12.000,00. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva.

4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 a un massimo di euro 9.000,00.

5. Coloro che pongono in commercio pane non confezionato sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la chiusura definitiva dell'attività di vendita.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 2, 5, e 9, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la chiusura definitiva dell'attività di vendita.

7. I Sindaci provvedono all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione coattiva delle somme ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro l'anno successivo a quello di riscossione delle sanzioni, i Sindaci ripartiscono ed assegnano alla Regione la metà dei proventi acqui-

siti in bilancio, derivanti dall'applicazione delle sanzioni. Tali fondi sono iscritti su un apposito capitolo denominato "Azioni di contrasto alle attività commerciali abusive''.».

2.20

TARICCO, ROSSOMANDO, BELLANOVA

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11. – *(Vigilanza e sanzioni) - 1*. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 7, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1,000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui ai comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 7.

2.21

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

2.22

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore a venti giorni»*, con le seguenti:* «non superiore a cinque giorni».

2.23

TARICCO, BELLANOVA

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e con le indicazioni delle percentuali in caso di farina miscelata».

2.24

CASTALDI, PUGLIA

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del luogo di origine della stessa, nonché, in caso di farina miscelata, dell'indicazione delle relative percentuali».

2.25

DE BONIS

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Va menzionata altresì l'eventuale presenza di residui tossici nelle farine, negli sfarinati di grano o di altri cereali e negli ingredienti alimentari impiegati.».

Art. 3.

3.1

TARICCO, BELLANOVA

Al comma 1, dopo le parole: «prolungati periodi di tempo,» *inserire le seguenti:* «indicandone la scadenza,».

3.2

CASTALDI, PUGLIA

Al comma 2, dopo la parola: «utilizzato» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «nel prodotto intermedio di panificazione».

Art. 4.

4.1

CASTALDI, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«*1.* Fermo restando quanto già previsto dall'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 1169/2011/UE, il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi lo stato o il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo. La dicitura aggiuntiva di cui al presente comma deve altresì specificare l'eventuale utilizzo di conservanti, emulsionanti o addensanti.».

4.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sopprimere il comma 2.

Art. 5.

5.1

PAROLI, PAPATHEU

Al comma 1, sopprimenre la parola: «convenientemente».

5.2

PAROLI, PAPATHEU

Al comma 1, sostituire la parola: «convenientemente»*, con la seguente:* «opportunamente».

5.3

TARICCO, BELLANOVA

Al comma 1, sostituire le parole: «coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola. È ammesso l'uso di specie di lievito tassonomicamente affini alla specie *Saccharomyces cerevisiae* e con simile capacità di fermentazione»*, con le seguenti:* «appartenenti, limitatamente, alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola.».

5.4

TARICCO, BELLANOVA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. È definito "pasta madre" l'impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la lievitazione del rimpasto».

5.5

MOLLAME, AGOSTINELLI, CASTALDI, PUGLIA

Al comma 5, sostituire le parole: «È definito "pasta madre" o "lievito naturale"», *con le seguenti:* «È definita "pasta madre"».

5.6

PAROLI, PAPATHEU

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

5.7

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «l'utilizzo»*, inserire le seguenti:* «di latte o».

5.8

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella produzione del pane di cui al presente comma è ammesso l'utilizzo di paste acide».

Art. 6.

6.1

TARICCO, BELLANOVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – *(Paste acide) – 1.* Le paste acide essiccate possono essere utilizzate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma.

2. Le paste acide essiccate non sono dotate di adeguato potere fermentativo e, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, necessitano di essere integrate con il lievito. La loro funzione primaria è l'apporto di acidità e di componenti aromatici caratteristici della lievitazione condotta con pasta madre.».

6.2

MOLLAME, AGOSTINELLI, PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – *(Pasta madre essiccata) – 1*. Nella produzione di pane fresco di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, è ammesso l'utilizzo di pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita dall'articolo 5, comma 5, e sottoposta a successivo trattamento di essiccazione.

2. Il pane ottenuto con l'aggiunta di pasta madre essiccata, integrata con il solo lievito e senza l'impiego di pasta madre fresca, può essere commercializzato con la denominazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*.».

6.3

TARICCO, BELLANOVA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«*1*. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 5, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Pasta madre o pasta acida essiccata».

6.0.1

MOLLAME, AGOSTINELLI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Pasta acide e paste acide essiccate)

1. Le paste acide essiccate possono essere utilizzate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1.

2. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma.».

Art. 7.

7.1

CASTALDI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «forno assimilati, dolci e salati, che svolge»*, inserire le seguenti:* «nella stessa sede,»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «prodotti di propria produzione» *inserire le seguenti:* «, o acquistati presso terzi,».

7.2

TARICCO, BELLANOVA

Al comma 1, dopo le parole: «che svolge» *inserire le seguenti:* «nella stessa sede dell'azienda» *e sostituire le parole:* «dalla lavorazione delle» *con le seguenti:* «dalle».

7.3

CASTALDI, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La segnalazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda

sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.».

7.4

CASTALDI, PUGLIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«*3.* È comunque facoltà del titolare del panificio vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione. Il titolare del panificio è tenuto altresì all'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, nonché della normativa in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, con specifico riferimento alle disposizioni di cui al CAPO IV del Regolamento (CE) n.1169/2011/UE».

7.5

LONARDO, PAPATHEU

Al comma 3, premettere il seguente periodo: «I produttori che vendono al dettaglio nei propri locali sono esenti dall'obbligo della confezione.».

7.6

TARICCO, BELLANOVA

Al comma 3 dopo le parole: «prodotti di propria produzione» *inserire le seguenti:* «o acquistati presso terzi*», e dopo le parole:* «per il consumo immediato» *inserire le seguenti:* «sul posto,».

7.7

CASTALDI, PUGLIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il pane fresco senza glutine è posto in vendita in scaffali distinti, separati e non limitrofi rispetto al pane e ai prodotti da forno assimilati, dolci e salati, contenenti glutine.».

7.8

CASTALDI, PUGLIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«*5.* Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o no, deve essere messo in vendita, previa etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.».

7.9

BOLDRINI, TARICCO, BELLANOVA

Al comma 5, dopo le parole: «per informare il consumatore sul luogo»*, inserire le seguenti:* «di produzione dal primo impasto al prodotto finito, e sulla natura del prodotto».

7.10

TARICCO, BELLANOVA

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui questo non sia di provenienza nazionale le indicazioni devono prevedere la dicitura "PANE DI PRODUZIONE NON INTERAMENTE ITALIANA" con la specifica delle fasi di produzione (impasto lievitazione semi-cottura e cottura) e l'indicazione dello Stato in cui sono state effettuate.».

7.11

CASTALDI, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Il pane deve essere venduto a peso. Il prezzo deve essere fissato per unità di peso, al netto della tara.

5-*ter*. È obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile di un prezzario indicante, per ciascun tipo di pane, il prezzo di vendita per unità di peso.

5-*quater*. Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti idonei al contatto con gli alimenti, puliti, lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti protetto.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di panificio e modalità di vendita e trasporto del pane».

7.12

TARICCO, BELLANOVA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 18 della legge 4 luglio 1967, n. 580, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "È altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane. È consentito l'utilizzo dei residui di pane per la preparazione di nuovi prodotti alimentari anche da forno a condizione che gli stessi rechino esplicitamente in etichetta le informazioni relative allo stato del pane utilizzato (pane vecchio; pane essiccato, ecc.)".

5-*ter*. L'articolo 23 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente: "Art. 23. - *1*. Il pane deve essere venduto a peso. Il pane può essere venduto al pezzo purché venga esplicitamente indicata la pezzatura minima garantita per il prezzo indicato nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa".

5-*quater*. Il pane fresco senza glutine, venduto sfuso, deve essere posto in vendita in scaffali distinti e ben separati rispetto al pane contenente glutine, senza accesso diretto del pubblico. Le condizioni di esposizione e le procedure di servizio devono essere tali da evitare qualsiasi contaminazione tra il pane senza glutine e quello contenente glutine. Analogamente, devono essere messe in atto le procedure di segregazione delle materie prime e di separazione delle produzioni, onde evitare qualsiasi pericolo di contaminazione.».

7.0.1

LONARDO, PAPATHEU

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Confezionamento e commercializzazione)

1. I produttori di pane hanno l'obbligo di confezionare i singoli pezzi con busta idroforata conica sulla quale è apposta un'etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento ed ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari.

2. Se i singoli pezzi prodotti hanno un peso non superiore a 100 grammi possono essere confezionati in un unico contenitore con un numero di pezzi non superiore a cinque.

3. I produttori che vendono al dettaglio nei propri locali sono esenti dall'obbligo della confezione.

4. Sul territorio italiano non può essere commercializzato pane privo del confezionamento di cui ai commi 1 e 2, tranne il caso di cui al comma 3.

5. In ogni caso il pane non può essere asportato dal luogo di produzione e trasportato per la rivendita privo dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

6. I programmi di investimento per la realizzazione di impianti di confezionamento conformi al disposto della presente legge sono considerati prioritari nell'attuazione dei regimi di aiuto a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato.

7. I produttori di pane che contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.500,00 euro.

8. La stessa sanzione è applicata nei confronti di coloro che pongono in commercio pane non confezionato secondo i requisiti della presente legge.».

7.0.2
CASTALDI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Vendita del pane presso mercati o fiere)

1. La vendita del pane nei mercati o nelle fiere deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, è obbligatorio l'imbustamento del pane tramite confezionamento con busta microforata o con busta in atmosfera ordinaria, nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie e in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori.».

Art. 8.

8.1
IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«*4.* Il responsabile dell'attività produttiva è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale erogato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dalla Regione o dalla Provincia autonoma competente per territorio, valido in tutto il territorio nazionale, il cui contenuto e la cui durata sono stabiliti tramite accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di rappresentanza e di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale. Le Regioni e le Province autonome aggiornano i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale alle finalità di cui al presente comma.».

8.2
TARICCO, ROSSOMANDO, BELLANOVA

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, sulla base dell'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazio-

nale. L'obbligo formativo decorre dalla data di effettivo svolgimento dei corsi formativi.».

8.3

CASTALDI, PUGLIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Il responsabile dell'attività produttiva, presso il cui panificio è prevista anche la produzione e la vendita di pane e di prodotti da forno assimilati, dolci e salati, non contenenti glutine, è tenuto a frequentare specifici corsi di formazione.».

8.4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 5, lettera a), *sostituire le parole:* «tre anni», *con le seguenti:* «sei anni».

8.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 5, lettera b), *sostituire le parole:* «tre anni», *con le seguenti:* «sei anni».

8.6

IL RELATORE

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in esito a percorsi coerenti con l'attività di panificazione, compresi in un apposito elenco individuato dalla Giunta regionale o da analogo organo della Provincia autonoma;»;

b) *sostituire la lettera* d) *con la seguente:*

«*d)* aver ottenuto una qualifica triennale o un diploma quadriennale in esito a percorsi di istruzione e formazione professionale coerenti con l'attività di panificazione, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età»;

c) *sopprimere la lettera* e);

d) *alla lettera* f), *dopo le parole:* «è subentrato», *aggiungere le seguenti:* «per un periodo di almeno 90 giorni».

8.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 5, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno due anni presso imprese del settore.».

8.8

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 5, lettera d), *ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età».

8.9

TARICCO, ROSSOMANDO, BELLANOVA

Al comma 5, lettera f), *dopo le parole:* «essere affiancato», *inserire le seguenti:* «con accordo scritto e registrato, di collaborazione a tempo pieno di durata minima di un anno,»

8.10

CASTALDI, PUGLIA

Al comma 5, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* aver conseguito un diploma di laurea in Scienze e tecnologie alimentari o un diploma equipollente, sempre appartenente alle classi di laurea L-26 o LM-70.».

Art. 9.

9.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«*1*. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) possono essere commercializzati nel territorio italiano.».

9.2

IL RELATORE

Al comma l, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002/CE, sull'etichetta, oltre a quanto previsto negli articoli 3 e 4, deve essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate.».

9.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. È vietato utilizzare le denominazioni di pane fresco e pane fresco conservato, anche se accompagnate da integrazioni o specificazioni, per designare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per moda-

lità di composizione o per procedura di produzione, da quelli di cui alla presente legge.».

Art. 10.

10.1

TARICCO, ROSSOMANDO, BELLANOVA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Forno di qualità)

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 10.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

– Nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «fresco tradizionale» *con le seguenti:* «tradizionale di qualità»;

– al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituito dal citato regolamento» *inserire le seguenti:* «nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle Regioni».

10.2

TARICCO, BELLANOVA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Pane tradizionale di qualità»;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «pane fresco tradizionale» *con le seguenti:* «pane tradizionale di qualità»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «a livello nazionale» *inserire le seguenti:* «e regionale».

10.3

CASTALDI, PUGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «rappresentative a livello nazionale»*, inserire le seguenti:* «e regionale».

10.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

*(*Made in Italy *100%)*

1. Si intende realizzato interamente in Italia il pane fatto con materie prime di origine italiana, classificabile come "Made in Italy 100%" ai sensi della normativa vigente.

2. Le indicazioni di origine false o fallaci sono punite ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità di applicazione del comma 1.».

10.0.2

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Festa del pane)

1. È istituita la "Festa del pane" quale momento per celebrare l'importanza di tale alimento nella cultura italiana e nella società in generale.

2. Regioni, Province e Comuni in occasione della festa di cui al comma 1 possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del pane.

3. La festa di cui al comma 1 ricorre la prima domenica di maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.».

10.0.3

TARICCO, BELLANOVA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Festa del Pane)

1. Ai fini del riconoscimento del pane quale alimento fondamentale nella storia dell'uomo in quanto cibo di primo sostentamento che rappresenta quanto di più buono prodotto dal genere umano, nonché del riconoscimento del fondamentale ruolo economico del settore della panificazione, è istituita la "FESTA del PANE", da tenersi ogni anno la prima domenica di maggio.».

10.0.4

TARICCO, BELLANOVA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Tavolo di consultazione)

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il "Tavolo di consultazione permanente in materia di produzione e vendita del pane" che:

a) rappresenta un momento di confronto, nell'ambito delle problematiche di settore, tra l'Amministrazione e i rappresentanti del settore a vario titolo coinvolti;

b) può proporre, conformemente agli obiettivi della presente legge, chiarimenti o interpretazioni relative all'attività di panificazione;

c) su istanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico, può rendere pareri su provvedimenti dell'Amministrazione.

2. Il Tavolo di consultazione permanente è presieduto dal Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal direttore generale da questi designato ed è composto da:

a) due dirigenti designati dal Ministero dello sviluppo economico e due dal Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo;

b) i rappresentanti designati dalle associazioni nazionali della panificazione comparativamente più rappresentative;

c) i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti delle Regioni e Province autonome, rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle Amministrazioni centrali, di altre istituzioni nazionali ed esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Il Tavolo di consultazione permanente in sede di prima applicazione ha durata inizialmente triennale ed è nominato cori decreto del Ministero dello sviluppo economico successivamente alla designazione dei componenti che io costituiscono. Può essere prorogato con decreto dello stesso Ministero.

5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo è a titolo gratuito. Non sono previsti oneri a carico dell'Amministrazione né gettoni di presenza e rimborsi spese di qualunque natura.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del Ministero dello sviluppo economico».

10.0.5

TARICCO, BELLANOVA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Vendita, consumo e trasporto del pane)

1. Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti dì copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento.

2. Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio, devono esporre al pubblico nella rivendita stessa una distinta per ogni quantitativo e tipo di pane, con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, del tipo e della quantità del pane consegnato, fino ad esaurimento della scorta del pane cui si riferiscono.

3. Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi e collocare in scomparti o recipienti

separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo per unità di peso.».

Art. 11.

11.1

LONARDO, PAPATHEU

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro l'anno successivo a quello di riscossione delle sanzioni, i sindaci ripartiscono ed assegnano alla Regione la metà dei proventi acquisiti in bilancio, derivanti dall'applicazione delle sanzioni. Tali fondi sono iscritti su un apposito capitolo denominato "Azioni di contrasto alle attività commerciali abusive"».

11.0.1

BOLDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Istituzione della Giornata nazionale del pane)

1. È istituita la "Giornata nazionale dei pane", di seguito denominata "Giornata", celebrata il 16 ottobre di ogni anno, nella "Giornata mondiale del pane".

2. La Giornata deve essere celebrata in tutte le Regioni, Province e Comuni del territorio nazionale.

3. I Ministri delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, della salute, e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, intraprendono in occasione della Giornata ogni adeguata iniziativa di promozione e comunicazione circa il pane e i valori a esso riferiti.».

11.0.2

PAROLI, PAPATHEU

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Fondo per il sostegno alla produzione di pane Made in Italy*)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il "Fondo per il sostegno alla produzione di pane Made in Italy" con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed eventualmente sale, di origine italiana.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso al Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stazionamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 12.

12.1

BOLDRINI, TARICCO, BELLANOVA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della specificità del proprio territorio, possono promuovere e definire interventi di sostegno alla produzione del pane fresco, anche attraverso lo stanziamento di risorse allo scopo destinate.».

Art. 14.

14.1

CASTALDI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente legge. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano l'attività di produzione, vendita e trasporto del pane.».

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 49

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,30

AUDIZIONI INFORMALI SULLA RIFORMA DEL MERCATO ELETTRICO INFRAGIORNALIERO DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER (AIGET), DI RAPPRESENTANTI DEL COORDINAMENTO FREE E DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENERGIA DEL VENTO (ANEV)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 10 aprile 2019

Plenaria

100ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 10,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che per le sedute odierne della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, saranno rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) ***Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***

(182) ***Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità***

(200) ***BERTACCO ed altri. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***

(262) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***

(264) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio***

(546) ***ROMEO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice NISINI *(L-SP-PSd'Az)* presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, di cui aveva già preannunciato i contenuti nella seduta precedente.

Il senatore PATRIARCA *(PD)*, tenuto conto che il provvedimento si pone anche l'obiettivo di migliorare la qualità del lavoro dei professionisti del settore, invita la relatrice a valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere un'ulteriore osservazione che contempli l'invito al Governo ad emanare linee guida per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per il personale impiegato nelle strutture individuate dal provvedimento. In conclusione, anticipa comunque la posizione favorevole del suo Gruppo sulla proposta della relatrice.

Il senatore FLORIS *(FI-BP)* ritiene che disegno di legge, di cui condivide le finalità, rappresenti la necessaria risposta ai tanti casi di abuso emersi negli ultimi anni a danno di bambini e anziani.

Quanto alla richiesta del senatore Patriarca, sottolinea che la proposta di parere della relatrice, che valuta positivamente, contempla anche l'ipo-

tesi di un monitoraggio dei casi di stress lavoro-correlato che colpiscono il personale coinvolto.

La PRESIDENTE segnala che situazioni di maltrattamento hanno visto coinvolti anche disabili.

La relatrice NISINI *(L-SP-PSd'Az)* ringrazia il senatore Patriarca per il contributo, ma ritiene di non poter accogliere il suo suggerimento, in quanto ultroneo rispetto al testo già predisposto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice, che risulta approvata all'unanimità.

(Doc.* LXXXVI, n. 2)** ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc.* LXXXVII, n. 2)** ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Parere alla 14ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice PIZZOL *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sui documenti in titolo, trasmessi alle Camere in adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012.

Con riferimento alla Relazione programmatica per il 2019 si sofferma sui capitoli della Parte Seconda relativi alle politiche di coesione, all'occupazione e agli affari sociali. Quanto alle politiche di coesione, nella proposta della Commissione sono previsti 330,6 miliardi di euro (prezzi 2018), di cui 38,6 destinati all'Italia. In proposito il Governo, pur riconoscendo, nel complesso, la condivisibilità delle proposte della Commissione e la loro coerenza con le posizioni già espresse dall'Italia, rileva una serie di criticità e sottolinea, in particolare, la necessità di modificare il metodo di allocazione dei fondi. In materia di occupazione, il Governo annuncia l'intenzione di svolgere un'azione di impulso perché siano posti in essere gli adempimenti volti all'attuazione dell'Agenda europea per le competenze (COM(2016)381). La relazione prevede inoltre, soprattutto con riferimento al contrasto della disoccupazione giovanile, alcune attività per l'anno 2019, tra le quali la conclusione di convenzioni con le amministrazioni regionali, volte al rafforzamento dei centri per l'impiego, e il negoziato sulla proposta di regolamento sul Fondo sociale europeo plus (COM(2018)382), nel corso del quale il Governo intende assicurare, tra l'altro, il mantenimento di un livello adeguato di risorse da utilizzare per accompagnare riforme strutturali come il reddito di cittadinanza.

Con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, il Governo preannuncia il proprio impegno negoziale su una serie di *dossier* legislativi, espressamente indicati, mentre in tema di sicurezza sociale dei lavoratori,

si prevede che nel 2019 si adotterà la proposta di regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (COM(2016)815).

Passando al capitolo relativo agli affari sociali, la relazione cita il reddito di cittadinanza e le iniziative a beneficio di persone senza fissa dimora e soggetti svantaggiati e vulnerabili, lavoratori dipendenti espulsi dal lavoro e autonomi la cui attività sia cessata a seguito di eventi di ristrutturazione. Per le politiche familiari si preannunciano interventi orientati al sostegno della genitorialità ed al rilancio della natalità e azioni per favorire l'inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e contrastare il fenomeno degli orfani per crimini domestici. Con riferimento alle politiche per la disabilità, il Governo intende predisporre un disegno di legge organico per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, potenziare l'assistenza domiciliare e rafforzare le misure di sostegno e assicurare l'attenzione ai progetti di vita indipendente.

Infine, la relazione si sofferma sulle politiche per le pari opportunità, sulle iniziative volte a garantire l'inclusione socio-lavorativa dei migranti e sulle attività in tema di parità di trattamento e di rimozione delle discriminazioni.

Passando alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018, la relatrice segnala, nella Parte Seconda, il capitolo 12, relativo a politiche per il lavoro, per le pari opportunità e per l'inclusione sociale.

La Relazione dà preliminarmente conto dell'attività del Governo per l'attuazione dell'Agenda europea per le competenze (COM(2016) 381) e, in tema di politiche attive per l'occupazione, dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo (PON SPAO) e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile, mentre sulla proposta di regolamento relativa al Fondo sociale europeo plus (COM(2018) 382) evidenzia una identità di vedute con la risoluzione di cui al *Doc.* XVIII, n. 7, approvata dall'11ª Commissione permanente del Senato il 21 novembre 2018.

Cita quindi le iniziative in tema di salute e sicurezza sul lavoro e sicurezza sociale dei lavoratori, i progetti, gli interventi e gli accordi di programma realizzati per favorire l'integrazione socio-lavorativa dei cittadini immigrati appartenenti a fasce vulnerabili e le attività in materia di migrazione legale. Infine dettaglia le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale attivate nel corso del 2018, tra le quali l'attuazione del Reddito di inclusione (Rei), e le iniziative in tema di conciliazione vita-lavoro, di parità di trattamento, di rimozione delle discriminazioni, di tutela dei diritti e di emancipazione delle donne.

In conclusione, la Relatrice propone di congiungere, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 6, del Regolamento, la discussione della Relazione programmatica 2019 e della Relazione consuntiva 2018, entrambe sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, con la discussione generale della legge di delegazione europea 2018.

Il senatore PATRIARCA *(PD)* esprime, a nome del proprio Gruppo, la contrarietà alla proposta della relatrice.

Il seguito dell'esame proseguirà quindi in maniera disgiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,50, riprende alle ore 11,10.

IN SEDE REDIGENTE

(310) ***LAUS ed altri. – Istituzione del salario minimo orario***

(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 16 gennaio.

La presidente CATALFO comunica che è stata avanzata da parte dei senatori Patriarca, Parente, Laus, Nannicini, Bertacco, Floris, Toffanin e De Poli una richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Poiché la richiesta risulta appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(310) ***LAUS ed altri. – Istituzione del salario minimo orario***

(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***

(Esame congiunto e rinvio)

La PRESIDENTE propone di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il senatore LAUS *(PD)* domanda quando verrà scelto il testo base per il prosieguo dell'esame.

La PRESIDENTE chiarisce che tale scelta verrà effettuata alla fine della discussione generale.

Il senatore FLORIS *(FI-BP)* riterrebbe invece più opportuno conoscere sin d'ora il testo adottato dalla Commissione per il seguito dell'e-

same, al fine di poter meglio modulare il suo intervento in discussione generale.

La PRESIDENTE prende atto, ma ribadisce quanto detto al senatore Laus.

Si apre il dibattito.

Il senatore LAUS *(PD)* sottolinea che, con la presentazione di un disegno di legge a sua prima firma, il Gruppo del Partito Democratico ha voluto dare una risposta politica, innanzitutto in termini di attenzione, nei confronti del *dumping* salariale, che colpisce contemporaneamente aziende e lavoratori, altera il mercato e rappresenta un ostacolo alla concorrenza.

Richiama quindi i principali contenuti emersi nel corso delle audizioni, in particolar modo con riferimento alle tematiche dei lavoratori poveri (cosiddetti *working poors)*, della contrattazione, del numero dei contratti collettivi di lavoro depositati presso il CNEL e della comparazione con la situazione presente in altri Paesi europei. A suo parere è necessario che il Parlamento affronti tali tematiche e offra soluzioni che garantiscano certezza del diritto alle imprese e salari dignitosi ai lavoratori. È infatti un non senso che nell'ordinamento italiano spetti alla magistratura stabilire, peraltro con diversi esiti a seconda dei gradi di giudizio, la congruità del compenso e anche delle offerte nel caso degli appalti pubblici.

A testimonianza della gravità della situazione, ricorda il caso di aziende che hanno vinto gare presso Ministeri prevedendo salari molto bassi per i propri dipendenti senza che questo rappresentasse una violazione dei loro diritti, perché tutto effettuato a norma di legge, o di dipendenti che si sono visti ridotta la retribuzione nel passaggio da un appalto all'altro.

Passando all'esame del testo del disegno di legge n. 658, si sofferma criticamente sul comma 1 dell'articolo 2, con riferimento alla somma di 9 euro all'ora, sul comma 2 del medesimo articolo, che a suo parere rischia di indebolire la contrattazione collettiva, e sul comma 2 dell'articolo 3, che fa riferimento all'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la cui valenza giuridica definisce pari a quella di un accordo tra privati e non certo a quella di una fonte normativa.

Invita quindi a considerare le possibili conseguenze economiche di un intervento legislativo in materia di salario minimo orario, che andrebbero valutate sulla base di diverse relazioni tecniche. Il riferimento è ai servizi che lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, acquista ogni anno per miliardi di euro. L'eventuale introduzione di un salario minimo nei termini previsti dai due testi in esame porterebbe infatti ad un aumento dei costi del lavoro per le aziende coinvolte, con immediato rialzo, per percentuali anche del 50 per cento, delle basi d'asta.

Un intervento in materia del mercato del lavoro che si limitasse esclusivamente ad introdurre un salario minimo orario sarebbe comunque

a suo giudizio del tutto insufficiente se non si considerasse contestualmente l'esigenza una riduzione del costo del lavoro con il taglio del cuneo fiscale, ma, e soprattutto, senza la piena applicazione dell'articolo 39 della Costituzione.

In conclusione, sottolinea l'opportunità di predisporre spazi di confronto tecnico, aperti alle diverse parti interessate, per affrontare giuridicamente il tema della rappresentanza e dei livelli salariali.

La PRESIDENTE, premesso che il provvedimento a sua prima firma intende rafforzare e non indebolire la contrattazione collettiva, precisa che in esso il riferimento all'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL è legato all'aspetto retributivo e l'importo di 9 euro all'ora è al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.

Interviene incidentalmente il sottosegretario DURIGON, secondo cui il tema della rappresentatività, tralasciato colpevolmente negli ultimi anni, costituisce il cuore del problema. A suo parere un intervento mirato in materia, che dovrà vedere anche il taglio del cuneo fiscale, potrà mettere fine al mercato del lavoro selvaggio. A tale scopo giudica tuttavia necessario un largo contributo, che non potrà non partire dal dialogo tra CNEL, INPS e Governo, già protagonisti di diversi incontri tecnici. Conferma dunque che un intervento sul salario minimo orario rappresenta solo una parte del percorso e assicura che il Governo si farà promotore della creazione di spazi di confronto tra i vari soggetti coinvolti, che spesso non delegano la loro rappresentanza ad associazioni sindacali o datoriali.

Con riferimento alle conseguenze economiche dei due provvedimenti, non ritiene che si debba prevedere una specifica copertura finanziaria, ma giudica comunque indispensabile disporre di un quadro complessivo di tutti gli aspetti finanziari connessi.

In considerazione della richiesta pervenuta da un Gruppo parlamentare di sospendere i lavori alle ore 12 a causa di un pregresso impegno istituzionale, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PARENTE *(PD)* si esprime criticamente sull'andamento dei lavori odierni, lamentando che la trattazione dei singoli provvedimenti non sia avvenuta nell'ordine riportato nelle convocazioni. Inoltre, con riferimento alle audizioni svolte nella giornata di ieri sul disegno di legge n. 1122, recante deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione, chiede alla Presidente di definire preventivamente i tempi

da destinare agli auditi, al fine di garantire lo svolgimento del successivo dibattito.

La PRESIDENTE giudica del tutto infondate le critiche rivolte dalla senatrice Parente e rivendica la assoluta correttezza nella gestione dei lavori della Commissione.

Prende atto quindi della richiesta relativa ai tempi da destinare agli auditi per il seguito delle audizioni sul disegno di legge n. 1122.

La seduta termina alle ore 12.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 897, 182, 200, 262, 264 E 546

L'11ª Commissione permanente,

esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo,

rilevato in particolare il contenuto del disegno di legge n. 897, già approvato dalla Camera dei deputati e finalizzato a prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, le condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e contenente delega al Governo in materia di formazione del personale,

preso atto che la Commissione Affari costituzionali ha adottato a base dell'esame in sede referente dei disegni di legge n. 897 e connessi un testo unificato,

considerata la delicatezza del tema e l'esigenza di tutelare soggetti che versano in una particolare condizione di vulnerabilità,

esprime, per quanto di competenza e con riferimento specifico al disegno di legge n. 897, parere favorevole, sottolineando l'opportunità di richiamare, nell'ambito della delega in materia di formazione del personale addetto ai servizi educativi e operativi nelle scuole dell'infanzia, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità e nelle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, l'esigenza di dare piena attuazione ai principi della legge 8 marzo 2017, n. 24 e del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

La Commissione segnala, sempre a tale proposito, l'opportunità di dar corso ad un'azione a carattere preventivo posta in essere da parte di *équipe* psicopedagogiche territoriali, finalizzata a rilevare anticipatamente eventuali casi di *stress* lavoro-correlato che colpiscano il personale impiegato nelle strutture in questione e, più in generale, a porre in essere misure che ne sostengano l'impegno lavorativo. Si sottolinea altresì la necessità di prevedere adeguati percorsi di sostegno e, nei casi in cui ciò sia possibile, di ricollocazione del personale giudicato inidoneo allo svolgimento delle mansioni educative, assistenziali e di cura all'interno delle predette strutture.

Si fa inoltre presente l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà dell'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audiovideo a colori, dotate di dispositivi che ne segnalino in tempo reale, sia all'installatore che all'interno della struttura, eventuali anomalie di funzionamento, avarie e manomissioni.

Si auspica poi la previsione di un Piano straordinario di ispezione, finalizzato ad accertare il grado di accoglienza e di salubrità delle strutture in questione, a migliorarne il livello qualitativo complessivo ed a garantire il generalizzato rispetto della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infine, nel convenire sull'esigenza di un costante monitoraggio su temi così delicati, si sottolinea l'opportunità di prevedere la presentazione, con cadenza annuale, di una relazione del Governo alle Camere, avente ad oggetto l'andamento nel corso dell'anno di riferimento dei reati comunque riconducibili alle condotte di maltrattamento e abuso nelle strutture in questione, anche sulla base dei dati emergenti dalle ispezioni effettuate.

Plenaria

101ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

indi della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che per le sedute odierne della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(310) ***LAUS ed altri. – Istituzione del salario minimo orario***

(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice TOFFANIN *(FI-BP)*, dopo aver sottolineato le finalità e le principali differenze che intercorrono tra i due provvedimenti in esame, si sofferma sulla contraddizione rappresentata dalla effettività di contratti definiti «pirata» in un Paese caratterizzato da una ampia e forte contrattazione collettiva. Segnala in particolare il caso delle cosiddette cooperative spurie, colpevoli di sottopagare i lavoratori senza alcun rispetto per la loro dignità.

Evidenzia quindi la situazione dei lavoratori poveri e riporta in proposito le considerazioni svolte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative in occasione delle audizioni.

Sottolinea poi le principali differenze esistenti nel campo del mercato del lavoro tra l'Italia e altri Paesi europei, in particolare riportando l'espe-

rienza della Germania, che ha introdotto il salario minimo orario per legge nel 2015 e ha visto come conseguenza più rilevante la diminuzione delle ore lavorate totali. Di fronte a tale realtà esprime il timore che identica situazione possa vivere l'Italia nel caso in cui un provvedimento in materia venisse approvato, a maggior ragione considerando le condizioni economiche complessive del paese, sostanzialmente in recessione. Invita quindi i promotori delle iniziative in titolo a considerare tutte le possibili e gravi ricadute di un simile intervento normativo. Infatti gli aumenti del costo del lavoro ricadrebbero in primo luogo sulle piccole e medie aziende, con differenze marcate anche su base regionale e a seconda del settore produttivo, già in grave difficoltà e a rischio fallimento. Ma il conseguente aumento dei costi per le collaboratrici domestiche e per i *caregiver* peserebbe anche sui redditi delle famiglie e dei pensionati, ai quali è stata bloccata l'indicizzazione sui trattamenti economici, con il rischio di un maggiore ricorso al lavoro nero, parziale o totale.

Ritiene condivisibile un intervento a tutela dei lavoratori non coperti dalla contrattazione collettiva, ma invita la maggioranza a procedere in modo organico e articolato, senza lasciare spazio alla superficialità e alla improvvisazione.

Invita quindi a guardare al futuro, tenendo conto dell'evoluzione del mondo del lavoro, secondo schemi nuovi, slegati da una semplice valutazione legata alle ore effettivamente lavorate e più vicini alle forme di lavoro agile, delle quali si considera l'effettiva produttività.

In conclusione, sottolinea i costi che i provvedimenti potrebbero avere per le casse dello Stato in termini di appalti e di spese per beni e servizi e invita a prendere in considerazione l'ipotesi di prevedere una adeguata copertura finanziaria.

Interviene incidentalmente il senatore PATRIARCA *(PD)* per chiedere conto dell'assenza del Governo.

Replica la PRESIDENTE, che fa presente che nella sede referente la presenza del Governo non è obbligatoria. Assicura comunque che un rappresentante del Governo, compatibilmente con altri impegni, si unirà al più presto ai lavori della Commissione.

La senatrice PARENTE *(PD)* in premessa stigmatizza l'assenza del Governo, che considera poco rispettosa nei confronti della Commissione.

Passando al merito dei provvedimenti, segnala l'estrema utilità delle audizioni svolte, con particolare riferimento ai temi della contrattazione collettiva e della effettiva applicazione dell'articolo 39 della Costituzione.

Individua quindi una serie di problematiche del mondo del lavoro, che riguardano il lavoro nero, le cooperative spurie, i contratti al ribasso, il basso salario medio, l'altissimo costo del lavoro, il divario salariale tra uomo e donna e il lavoro cosiddetto povero. La prima azione di intervento secondo la sua opinione dovrebbe riguardare il rispetto dei minimi retributivi e il contrasto al *dumping* salariale. In proposito, segnala la necessità di

incrementare, dopo aver previsto assunzioni di carabinieri e finanzieri nel decreto-legge sul reddito di cittadinanza e «Quota 100», anche il numero degli ispettori del lavoro, attualmente troppo esiguo per permettere una sufficiente attività di controllo.

In tema di appalti pubblici propone di selezionare le aziende ammesse a partecipare alle gare sulla base di determinati parametri molto stringenti in materia di contratti di lavoro. Anticipa poi la presentazione di un apposito disegno di legge finalizzato a ridurre il divario salariale tra uomo e donna.

Si sofferma quindi in maniera critica sulla formulazione del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 658, ritenendo invece opportuna una distinzione tra trattamento economico complessivo e salario di garanzia, pena il rischio di una riduzione delle tutele per i lavoratori di alcuni settori produttivi. Comprende alcune delle posizioni espresse dalle organizzazioni sindacali, secondo le quali, in caso di approvazione di un provvedimento sul salario minimo orario, molte aziende potrebbero uscire dalla contrattazione collettiva e garantire solo il salario minimo orario, magari con una integrazione stipendiale in nero, o potrebbero ridurre il numero delle ore lavorate. In proposito giudica intanto necessario un intervento sulla rappresentanza, nonché sulla trasparenza in materia di contratti depositati presso il CNEL.

In conclusione, invita a considerare l'importanza di una reale certificazione delle competenze dei lavoratori, che potrebbe rappresentare la vera forma di protezione sociale in un mercato del lavoro che cambia velocemente.

Il senatore DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)* ripercorre rapidamente le iniziative legislative che hanno portato a una eccessiva liberalizzazione del mercato del lavoro e addirittura alla sterilizzazione della clausola sociale, a discapito delle tutele e del trattamento economico dei lavoratori. Esprime quindi perplessità sull'effettivo ruolo svolto in passato da quegli stessi sindacati che oggi esprimono critiche nei confronti dei provvedimenti in esame.

In conclusione, nel giudicare necessaria una maggiore estensione della contrattazione collettiva e nel sollecitare i sindacati a offrire un maggior contributo, ritiene compito della politica riportare il lavoratore al centro di tutte le iniziative legate al mercato del lavoro.

Il senatore FLORIS *(FI-BP)* osserva che nella seduta antimeridiana il sottosegretario Durigon ha evidenziato che nessun intervento in tema di equo compenso potrà trovare attuazione in assenza di contributi da parte del Governo ed ha sottolineato la necessità di una misura decisa che incida sul cuneo fiscale. Oggi la maggioranza presenta una serie di interventi qualificandoli come finalizzati ad aiutare le classi più deboli. Su questi temi la sua parte politica ha una grande sensibilità, peraltro già dimostrata anche in passato. È però necessario condurre strategie che tengano conto del contesto. Ricorda quindi che, nel corso delle audizioni

che hanno avuto ad oggetto i disegni di legge in esame, i rappresentanti dell'OCSE hanno messo a confronto la situazione dell'Italia con quella degli altri Paesi europei. In quella sede si è evidenziato che l'importo individuato dai due disegni di legge, al netto o al lordo, si attesterebbe su un livello più elevato rispetto agli altri Paesi dell'UE. Segnala dunque che la politica non può, in ragione di scadenze elettorali imminenti, attestarsi su numeri del tutto irrealistici e che non appaiono supportati dalla realtà economica del Paese. Al riguardo riterrebbe invece opportuno muoversi lungo due direttrici imprescindibili; da un lato quella del salario possibile, che è intorno ai 5/6 euro orari, e dall'altra quella degli interventi da parte dello Stato, non potendosi evidentemente caricare ogni responsabilità sulle spalle dell'imprenditore. Conclusivamente ribadisce la necessità di fissare un salario minimo sulla base di presupposti certi, di situazioni sostenibili e con un intervento definito del Governo sugli oneri. Diversamente, si rischia unicamente di enunciare una misura velleitaria, destinata inoltre a non rappresentare un buon viatico per l'equilibrio dei conti economici.

Il senatore AUDDINO *(M5S)* in via preliminare coglie l'occasione per respingere le accuse formulate nei confronti della maggiorana e riferite alla conseguenze di una mancata indicizzazione delle pensioni, sottolineando che, al contrario, dalle misure poste in essere dal Governo consegue un adeguamento al rialzo e non al ribasso degli assegni pensionistici. In risposta al senatore Laus, rileva quindi che il disegno di legge n. 658 rinvia proprio alla contrattazione collettiva, diversamente da quanto invece avviene nel disegno di legge n. 310. Ricorda quindi che, come emerso anche nel corso delle audizioni svolte sui disegni di legge, il venti per cento dei contratti viene stipulato al di fuori della contrattazione nazionale, ciò che dimostra dunque la necessità di un intervento finalizzato a stabilire un salario minimo orario, a maggior ragione in quanto è risultato che esso già esiste nei due terzi dei Paesi UE. Anche la pletora dei contratti – oltre 800 – depositati presso il CNEL rappresenta indubbiamente un problema, che l'attuale maggioranza si trova tuttavia ad ereditare dal passato ed al quale occorrerà porre mano. È un fatto che il triste fenomeno dei cosiddetti *working poor* richiede un intervento, rispetto al quale non si può paventare il rischio di disoccupazione crescente e di un gran numero di licenziamenti, perché ciò equivale ad immaginare l'automatico verificarsi di comportamenti scorretti.

La fissazione di un salario minimo coniuga opportunamente la necessità di dare attuazione all'articolo 36 della Costituzione, garantendo il rispetto del principio di adeguatezza e di proporzionalità della retribuzione. Il tentativo di introdurre un compenso minimo orario era in realtà già stato effettuato dall'Esecutivo precedente all'interno del *Jobs Act*, salvo poi far scadere la relativa delega. Si è persa così un'occasione, per motivi non meglio chiariti. L'attuale maggioranza ha dunque la forza di intervenire dunque su un tema importante e delicato, a favore di una platea vasta, di cui le precedenti maggioranze si sono dimenticate. Altro e diverso problema è invece rappresentato dal lavoro nero e del lavoro sommerso, fe-

nomeni sui quali peraltro si stanno intensificando i controlli. Anche inserire in quest'ambito il tema del cuneo fiscale equivale ad introdurre un argomento diverso, che ovviamente andrà affrontato, ma a tempo debito. Conclusivamente, ribadisce che il disegno di legge n. 658 rappresenta un'iniziativa che va incontro alle necessità dei lavoratori, che devono sempre sentirsi tutelati dallo Stato, indipendentemente dalle maggioranze di governo che eventualmente dovessero alternarsi.

A giudizio del senatore NANNICINI *(PD)* il tema della giusta retribuzione rappresenta un problema reale, che sta molto a cuore alla sua parte, tant'è che figurava nello stesso programma elettorale del PD. Chi fa un lavoro onesto deve ricevere una paga onesta. Il punto non è dunque risalire oggi alle responsabilità di chi – sindacati dei lavoratori, datori di lavoro o maggioranze che si sono succedute – non ha dato corso all'attuazione del principio costituzionale della giusta retribuzione; è infatti necessario condurre sul tema un dibattito non meramente ideologico, ma finalizzato ad individuare una soluzione efficace ed equilibrata. La lista dei responsabili dei bassi salari è stata d'altro canto ben evidenziata nel corso delle audizioni svoltesi sui disegni di legge: lavoro nero, cooperative cosiddette spurie, contratti cosiddetti pirata, *dumping* salariale. I primi tre temi non hanno in realtà rapporto con il salario minimo, ma evidenziano semmai la necessità di un incremento delle attività ispettive. In proposito, egli coglie pertanto l'occasione per sollecitare la ricostituzione della Commissione d'inchiesta sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, già operante anche nella precedente legislatura. Esiste poi il tema del finto lavoro autonomo, che tuttavia, pur necessitando di una urgente soluzione, va tenuto distinto da quello del salario minimo orario. La questione centrale, a proposito della garanzia della giusta retribuzione di cui all'articolo 36 della Costituzione, è invece quella del *dumping* salariale; e in questo senso egli evidenzia la necessità di rafforzare la contrattazione collettiva. Nel richiamarsi alle considerazioni svolte dal senatore Laus, il quale ha definito la misura del salario minimo un rimedio «estremo», egli riterrebbe però opportuno non già definirne la misura in una legge, così ossificandola e astraendola da ogni possibilità di negoziato, bensì affidarla ad una commissione tripartita, che possa adattare quella misura all'andamento del mercato del lavoro. Si tratta infatti di individuare l'esatta proporzione di un dosaggio molto complicato: un salario minimo fissato su un importo eccessivamente alto finirebbe infatti per creare lavoro nero, mentre un importo troppo basso avrebbe l'effetto di spiazzare la contrattazione collettiva. Occorre dunque cautela, evitando di porre in essere norme troppo rigide e cariche di aspettative. La chiave è dunque rappresentata dalla necessità di dare attuazione piena sia all'articolo 36 che all'articolo 39 della Costituzione. Il tema è quello di garantire una tutela universale, sancendo per legge che la giusta retribuzione prescritta dall'articolo 36 della Costituzione è quella stabilita dalla contrattazione collettiva. In questa ottica, è necessario rafforzare il sistema della rappresentanza, attraverso meccanismi certi e condivisi di misurazione della rappresentatività delle organiz-

zazioni sindacali e datoriali. In questo modo si consegue il doppio vantaggio di arginare gli attacchi al ruolo della contrattazione, garantendo per altro verso ai lavoratori forme più evolute ed efficaci di partecipazione alle scelte e alle dinamiche aziendali. In questa direzione e secondo queste linee strategiche, annuncia l'imminente presentazione da parte del suo Gruppo di una iniziativa legislativa che si augura possa essere esaminata congiuntamente ai provvedimenti in oggetto. Auspica conclusivamente che su questi temi si svolga una discussione ampia, tale da rafforzare la contrattazione collettiva, e che il Parlamento in carica sia in grado di affrontare un tema così delicato superando ogni steccato ideologico.

La presidente CATALFO concorda con la necessità di affrontare il tema in modo non ideologico, sottolineando che la realtà dei *working poor* ha ampi riflessi sulle imprese e sull'economia. Da ciò la necessità di porre in essere un intervento equilibrato, che rafforzi il potere d'acquisto dei lavoratori, oltre a conseguire un obiettivo oggettivamente di grade importanza e delicatezza.

Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 34

Presidenza della Presidente
CATALFO

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1122 (DELEGHE MIGLIORAMENTO PA)

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 10 aprile 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 82

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,30

AUDIZIONI INFORMALI IN RELAZIONE ALL'AFFARE CONCERNENTE L'USO DEL MEDICINALE TRIPTORELINA (ATTO N. 207)

Plenaria

72ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo *PD*, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il PRESIDENTE, riepilogato l'*iter* sin qui svolto, dichiara aperta la discussione generale, ricordando che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato fissato alle ore 12 del prossimo venerdì 19 aprile.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* premette che, malgrado l'articolato sia composto da soli tre articoli, la materia trattata dal provvedimento in esame è estremamente complessa.

Osserva che, come emerso dalle audizioni, le informazioni sui fenomeni di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie sono già ampiamente disponibili, pertanto compito dell'Osservatorio istituito dall'articolo 1 sarà quello di raccoglierle e metterle a sistema. Ritiene peraltro che la composizione del predetto organismo dovrà essere integrata, in conformità alle indicazioni scaturite dall'istruttoria, così da assicurare la presenza in seno ad esso di una pluralità di punti di vista.

Riguardo alla parte penalistica del disegno di legge, ravvisa l'opportunità di prevedere il necessario coinvolgimento delle aziende sanitarie ed ospedaliere nelle iniziative giudiziarie a tutela dei professionisti aggrediti.

Al contempo, stima opportuno investire di più sulla formazione degli operatori, allo scopo di prepararli ad affrontare le criticità relazionali con i pazienti.

Rileva inoltre che, in riferimento agli esercenti le professioni sanitarie, ed in particolare per gli addetti al servizio di cosiddetta guardia medica, occorrerebbero documenti di valutazione dei rischi specifici e maggiormente accurati.

Si sofferma infine, in termini critici, sull'articolo 3, evidenziando che gli interventi ad invarianza di spesa stanno diventando una costante di questa legislatura, mentre occorrerebbe destinare al settore sanitario congrue risorse aggiuntive.

Il PRESIDENTE trova condivisibile il proposito manifestato dalla senatrice Boldrini di integrare la composizione dell'Osservatorio, dando spazio in seno ad esso anche a rappresentanti di associazioni di cittadini ed utenti.

La senatrice CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)*, nel plaudire all'iniziativa legislativa adottata dal Governo, segnala l'opportunità di estendere le disposizioni recate dal provvedimento in esame agli esercenti le professioni socio-sanitarie, considerato anche il ruolo cruciale da essi svolto nell'erogazione dei servizi.

Quanto alla clausola di invarianza finanziaria, reputa che quest'ultima sia pienamente compatibile con un intervento, quale quello posto in essere dal Governo, che mira alla razionalizzazione: in particolare, ad avviso dell'oratrice, occorre considerare che il provvedimento in esame ambisce alla creazione di una rete informativa, per garantire il supporto alle valutazioni dei decisori e limitare i fenomeni distorsivi che incidono sulla serenità del lavoro degli operatori.

La senatrice BINETTI *(FI-BP)* trova lecito domandarsi quale sia l'importanza che il Governo annette ai professionisti sanitari, dal momento che un disegno di legge sulla carta importante, come quello in esame, presenta l'ormai consueta clausola di invarianza finanziaria.

Reputa che sarebbe invece necessario rinforzare tutte le misure concernenti la sicurezza, anche prevedendo un collocamento delle postazioni di lavoro tale da scongiurare il rischio di isolamento degli operatori.

Auspica che non si pervenga all'approvazione di una legge manifesto, di fatto inapplicabile e foriera soltanto di una sensazione effimera di accresciuta sicurezza: in tale prospettiva, a suo parere, occorrerà approvare emendamenti sostanziali e probabilmente non privi di oneri finanziari.

Con il consenso della Commissione, la senatrice CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)* integra l'intervento già svolto, richiamando l'attenzione sulla necessità di uno sforzo legislativo per assicurare specificità e incisività all'azione dell'Osservatorio, rendendo quest'ultima funzionale al superamento delle carenze emerse nel corso dell'istruttoria.

Ribadisce che, prima di invocare nuove o maggiori risorse per il comparto sanitario, occorre assicurare l'efficiente e appropriato utilizzo di quelle già disponibili.

Il senatore SICLARI *(FI-BP)*, pur condividendo l'istituzione dell'Osservatorio, paventa che l'iniziativa legislativa in esame rappresenti più un'iniziativa propagandistica che non un intervento realmente risolutivo. Precisa che la sua preoccupazione deriva dalla mancata previsione di risorse aggiuntive e dall'assenza di forme di raccordo tra l'Osservatorio e i servizi sanitari territoriali. Fa notare che, per prevenire i fenomeni di violenza all'interno delle strutture, è necessario sbloccare le procedure concorsuali per potenziare gli organici degli ospedali, nonché rafforzare il

ruolo dei medici di medicina generale, allo scopo di evitare accessi non necessari ai Pronto Soccorso.

Il PRESIDENTE rileva che dal dibattito sono emersi con chiarezza i punti del disegno di legge meritevoli di un supplemento di riflessione e domanda se vi siano ulteriori richieste di intervento in discussione generale, riservandosi in caso contrario di dichiarare conclusa tale fase procedurale.

La senatrice STABILE *(FI-BP)* chiede di non chiudere nella giornata odierna la discussione generale.

La Commissione conviene quindi con la proposta del PRESIDENTE di rinviare il seguito della discussione congiunta alla seduta di domani, lasciando aperta la discussione generale.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(716) ***ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***

(116) ***DE POLI. – Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 dicembre 2018.

Il PRESIDENTE, riepilogato l'*iter* sinora svolto, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice BINETTI *(FI-BP)* segnala di aver presentato un disegno di legge in materia di epilessia, che auspica possa essere in tempi brevi deferito alla Commissione.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della comunicazione, si riserva di verificare lo stato di avanzamento dell'assegnazione.

In assenza di richieste di intervento, il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte nella mattinata odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'affare assegnato relativo all'uso del medicinale triptorelina

(Atto n. 207), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 83

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 10 aprile 2019

Plenaria

56ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Micillo.

La seduta inizia alle ore 10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario MICILLO in risposta all'interrogazione n. 3-00647, del senatore D'Arienzo, evidenzia in via preliminare, che la discarica per rifiuti industriali di Ca' Bianca non è inserita in alcuna procedura di infrazione e che, pertanto, le relative autorizzazioni attengono alle competenze della Regione o della Provincia, ove delegata, come disciplinato dall'articolo 196 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nello stesso senso, in presenza di superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), è sempre la Regione o la Provincia ad avere la titolarità delle attività di messa in sicurezza/bonifica del sito. Il Sottosegretario inoltre, anche per quanto concerne la presunta collocazione della discarica in argomento in un'area di ricarica della falda, fa presente che, ai sensi dell'articolo 94 del richiamato decreto, rientra nell'esplicita competenza delle Regioni e delle Province autonome individuare e disciplinare le zone di protezione nell'ambito del proprio territorio, al fine di assicurare la tutela del patrimonio idrico.

Ad ogni modo, ritiene opportuno evidenziare che la contaminazione da PFAS, riscontrata in vaste zone della Regione Veneto, è questione ben nota al Ministero dell'ambiente, da anni coinvolto, unitamente alle altre Amministrazioni competenti, in un percorso operativo, finalizzato a ge-

stire l'emergenza ambientale, con particolare riguardo all'adozione di idonei provvedimenti inerenti la tutela dei corpi idrici, la disciplina degli scarichi, la gestione delle bonifiche ed il risarcimento del danno ambientale.

Per quanto concerne il sito in parola, l'ARPAV ha comunicato di aver iniziato nel 2016 l'attività di controllo dell'eventuale presenza di PFAS nei percolati di discarica e nelle acque di falda che insistono nell'area. I controlli eseguiti sulle acque sotterranee, inizialmente limitati ad alcuni piezometri, sono stati estesi progressivamente sino ad interessare tutti i punti di controllo disponibili. Nel mese di ottobre 2018, ARPAV ha ampliato le analisi ad ulteriori composti della famiglia dei PFAS segnalando, in particolare, la presenza, nelle acque di falda di alcuni piezometri e nel percolato, del composto cC6O4. La stessa Agenzia ha evidenziato, comunque, che le sostanze perfluoroalchiliche riscontrate nella falda dell'area sottesa alla discarica sono risultate inferiori sia alla concentrazione soglia di contaminazione per le acque sotterranee in materia di bonifica indicata per il parametro PFOA dall'Istituto Superiore di Sanità, sia ai valori provvisori di *performance* per le acque potabili fissati a livello regionale con deliberazione del 3 ottobre 2017.

Conseguentemente, la Regione Veneto ha riferito che non ci si trova di fronte ad una situazione di emergenza igienico-sanitaria tale da destare la preoccupazione della cittadinanza o, comunque, da richiedere da parte della Pubblica Amministrazione l'adozione di provvedimenti a tutela della salute umana. Né, d'altra parte, sono stati registrati valori di PFAS o di altri parametri previsti dalla normativa, tali da portare all'attivazione delle procedure di bonifica stabilite per i siti inquinati. Anche i cosiddetti livelli di guardia dei contaminanti tipici del percolato prodotto dalla discarica di cui trattasi, individuati in accordo con l'ARPAV, e periodicamente verificati, non hanno fatto emergere situazioni di criticità. L'Amministrazione regionale ha comunque evidenziato di aver imposto al Gestore della discarica una serie di interventi preventivi a scopo precauzionale, come la messa in atto di un controllo mensile del rispetto del franco di falda dal fondo di discarica, l'abbassamento e mantenimento al minimo tecnicamente compatibile del percolato nei pozzi di estrazione, un ampliamento della rete piezometrica ed un aumento della frequenza dei controlli, estesi anche al composto cC6O4. La stessa Regione ha segnalato, inoltre, che i conferimenti in discarica risultano interrotti dal 2 marzo 2019, a seguito della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423 del 1º marzo 2019 che, nella sostanza, ha annullato la deliberazione della Giunta regionale n. 175 del 23 febbraio 2016 che aveva approvato l'ultimo ampliamento sommitale della discarica contestualmente alla bonifica di un'area inquinata ubicata in altro Comune della provincia di Verona. Ad ogni modo, l'Amministrazione regionale ha rassicurato che continuerà a vigilare attentamente sull'evolversi della situazione, a svolgere i dovuti approfondimenti congiuntamente agli Enti di controllo nonché ad assumere, nel caso, i necessari provvedimenti.

Per completezza di informazione, il Sottosegretario segnala che la Procura della Repubblica del Tribunale di Verona sta coordinando delle

indagini relative a fatti di inquinamento ambientale inerenti la discarica Ca' Bianca, in merito alle quali il Ministero della giustizia ha fatto sapere che l'attività d'indagine è in pieno svolgimento e che pertanto la stessa risulta attualmente coperta da segreto istruttorio.

Per quanto attiene gli specifici aspetti sanitari, ritiene utile riferire, in via generale, che l'Istituto Superiore di Sanità sta conducendo dal 2013 molteplici attività di supporto su richiesta della Regione Veneto, relativamente alla contaminazione da PFAS dei territori compresi tra le province di Vicenza, Verona e Padova. Nell'ambito di tali attività la Regione condivide e aggiorna periodicamente con l'Istituto una base dati regionale sulle acque, anche a supporto dell'implementazione del Piano di Sicurezza dell'Acqua per la rete acquedottistica nelle aree maggiormente colpite dall'emergenza.

Alla luce delle informazioni esposte, il Sottosegretario fa presente, dunque, che il Ministero dell'ambiente, per quanto di competenza, continuerà a svolgere le proprie attività di monitoraggio e a tenersi informato anche attraverso i soggetti territorialmente competenti, senza ridurre in alcun modo il livello di attenzione sulla vicenda.

Il senatore D'ARIENZO *(PD)*, dopo aver ricordato gli impegni già assunti dalle Istituzioni in altre zone della Regione Veneto interessate da superamenti delle concentrazioni della soglia di contaminazione con riferimento alle sostanze considerate, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario. La risposta conferma la presenza di sostanze perfluoroalchiliche nelle acque, pur nei limiti precisati dal rappresentante del Governo, presenza che costituisce elemento di grande preoccupazione soprattutto per i rischi ad essa associati, in prospettiva, per la salute umana. Facendo presente che la Regione non sembra aver rispettato alcuni impegni precedentemente assunti e tenuto conto dei possibili sviluppi delle indagini svolte dalla Magistratura, ritiene necessario mantenere un'attenta interlocuzione con i vari soggetti pubblici coinvolti.

La presidente MORONESE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 10,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 10 aprile 2019

Plenaria
(1ª antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e deleghe al Governo in materia di formazione del personale e di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale

Nuovo testo unificato S. 897 e abb.

(Parere alla 1ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO *(Lega)*, *relatrice*, ricorda che la proposta di legge in esame ha la finalità, enunciata all'articolo 1, di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nei diversi tipi di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. A tal fine, la proposta disciplina anche la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

Rileva come in tal senso, il contenuto del provvedimento appaia riconducibile a un intreccio di competenze: la competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile e penale» e di «norme generali dell'istruzione» (articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *n)*, della Costi-

tuzione); la competenza concorrente in materia di «istruzione» (articolo 117, terzo comma) e la competenza residuale regionale in materia di assistenza.

Osserva che si pone pertanto l'esigenza di prevedere adeguate procedure concertative tra Stato e sistema delle autonomie.

L'articolo 2 reca, al comma 1, una delega al Governo sulla formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. Tra i princìpi e criteri direttivi ricorda la previsione che il personale di tali strutture sia in possesso, in aggiunta all'idoneità professionale, di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione che individuerà anche le modalità per la loro valutazione; la previsione che la valutazione dei requisiti di carattere attitudinale sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dall'espletamento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità; la previsione, nel rispetto delle competenze regionali, di appositi percorsi di formazione professionale.

Al comma 2 è disposta un'ulteriore delega al Governo per la revisione della normativa in materia di esercizio dei servizi e delle strutture di assistenza sociale a ciclo residenziale e semiresidenziale. Tra i principi e criteri direttivi segnala la ridefinizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi e la previsione di ulteriori requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni.

Per entrambe le deleghe è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 3 demanda al Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e previa consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli utenti delle strutture, la definizione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, al fine di garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata.

Rileva al riguardo che, data la natura delle strutture coinvolte, alla cui gestione sono spesso interessati anche gli enti locali, potrebbe risultare opportuno fare riferimento alla Conferenza unificata, anziché alla Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 4 prevede l'installazione, nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazioni audio-video a colori le cui immagini sono criptate e conservate per sette giorni dalla data della registrazione, all'interno di un server locale, e per trentasei mesi dalla registrazione sul server di un *cloud*

storage nazionale adeguato a gestire la continuità operativa e il *disaster recovery*. L'individuazione delle modalità attuative del piano è rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare previo parere della Conferenza unificata e del Garante per la protezione dei dati personali; sullo schema di decreto è previsto anche il parere delle competenti Commissioni parlamentari. La disposizione prevede anche le sanzioni per la violazione dell'obbligo.

L'articolo 5 prevede l'attivazione di un piano straordinario di ispezioni presso i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori disagiati. Il piano sarà attivato dal Ministro della salute, di concerto con altri Ministri (lavoro, famiglia, istruzione) e d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Al riguardo, osserva che occorrerebbe fare esplicito riferimento a un'intesa da stipulare, piuttosto che in Conferenza Stato-regioni, in Conferenza unificata, data la natura delle strutture coinvolte dal piano di ispezioni.

L'articolo 6 introduce nel codice penale il reato di maltrattamento, percosse e lesioni in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative. Le tre fattispecie sono punite, rispettivamente, con le pene già previste per i reati di maltrattamento contro familiari e conviventi (da due a sei anni, articolo 572 del codice); percosse (fino a sei mesi articolo 581) e lesioni (da sei mesi a tre anni, articolo 582), aumentate di un terzo.

L'articolo 7, con un'integrazione dell'articolo 463 del codice civile, esclude dalla successione per indegnità chi, serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, abbia compiuto gravi violazioni degli obblighi di cura e di assistenza materiale e morale nei confronti della persona della cui successione si tratta.

L'articolo 8 prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge.

L'articolo 9 reca le norme finanziarie.

L'articolo 10 specifica che le norme della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il deputato Roberto PELLA *(FI)* dichiara di condividere le osservazioni della relatrice relative alla necessità di coinvolgere la Conferenza unificata e preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

La deputata Sara FOSCOLO *(Lega)*, *relatrice* formula una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 1).*

Il deputato Francesco ACQUAROLI *(FdI)* dichiara il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.

La deputata Emanuela ROSSINI *(Misto-Min. Ling.)*, esprime parere favorevole sul provvedimento che è volto a tutelare persone in condizione di fragilità e auspica che il provvedimento non venga interpretato come un segnale di sfiducia nei confronti degli operatori del settore. Segnala anche al riguardo la carenza di personale che si registra nel settore ed auspica che vengano stanziate maggiori risorse per la formazione.

La senatrice Erica RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega. Il provvedimento interviene su materia delicata e deve tenere conto della delicatezza del ruolo svolto dal personale, specie negli asili, personale spesso sottoposto a condizioni di stress e al quale devono essere rivolte parole di apprezzamento. Ricorda inoltre che in Veneto la maggior parte degli istituti sono istituti paritari in quanto lo Stato non potrebbe garantire da solo i servizi richiesti. Rileva inoltre di avere acquisito, anche nel suo ruolo di assessore ai servizi sociali, l'assenso degli operatori dei servizi sociali in quanto questo provvedimento è volto a tutelare anche gli operatori.

Il deputato Daniele MANCA *(PD)* esprime apprezzamento per il parere così articolato formulato dalla relatrice. Auspica che la Commissione di merito accolga le osservazioni fatte perché le ricadute insistono nel rapporto con i comuni e le attività di carattere formativo rischiano di scaricarsi sulle autonomie locali. Sottolinea poi l'importanza di aumentare le risorse stanziate e preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

La senatrice Rosa Silvana ABATE *(M5S)* dichiara il voto favorevole del gruppo M5S. Ricorda che si tratta di un provvedimento che viene visto di buon occhio anche dagli operatori del settore. I fatti di cronaca che si sono susseguiti in questi anni avevano infatti creato un clima di sfiducia verso questo settore, in particolare perché si tratta di soggetti deboli che hanno anche difficoltà a denunciare eventuali abusi. La sorveglianza serve dunque anche a garantire quelle strutture che hanno sempre bene operato.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 1)*.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

S. 1165 Governo.

(Parere alla 6ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Marialuisa FARO *(M5S) relatrice*, ricorda che il provvedimento, all'articolo 1 modifica il decreto legge n. 21 del 2012, recante

«norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni». I poteri speciali riguardano l'esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni da parte dell'Esecutivo per contratti o accordi in cui la controparte sia un soggetto esterno all'Unione europea. Tali poteri sono assistiti da un obbligo di notifica applicabile alle parti contraenti delle citate operazioni che consenta all'esecutivo il tempestivo esercizio del veto. La norma viene aggiornata in considerazione dell'evoluzione tecnologica intercorsa nel settore delle comunicazioni, e dei connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, includendo i contratti che abbiano ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, nonché le acquisizioni di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione.

L'articolo 2 introduce la disciplina transitoria applicabile per garantire la stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e fornisce le definizioni di alcune espressioni utilizzate nel testo del decreto.

L'articolo 3 disciplina la continuazione nel periodo transitorio (definito come il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo) dell'attività da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica già autorizzati alla prestazione dei relativi servizi. La possibilità di continuare ad operare è condizionata, per i soggetti che operano su base stabile in Italia, alla notifica alle autorità competenti e alla presentazione di una istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività entro sei mesi dalla data di recesso. Per i soggetti che operano in regime di libera prestazione, ferma restando la necessità della notifica, sono escluse alcune attività: per le banche, la possibilità di effettuare la raccolta del risparmio; per le imprese di investimento, la possibilità di operare nei confronti dei clienti al dettaglio.

L'articolo 4 elenca i soggetti del Regno Unito operanti in Italia che sono tenuti a cessare l'attività entro la data di recesso: istituti di pagamento, gestori di fondi, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), istituti di moneta elettronica che operano in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati.

L'articolo 5 indica i soggetti italiani per i quali, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, viene consentita la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio. La prosecuzione viene condizionata ad obblighi di notifica alle autorità competenti e alla presentazione dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento delle relative attività, entro 12 mesi anteriori alla fine del periodo transitorio.

L'articolo 6 disciplina la possibilità che i gestori di sedi di negoziazione italiani possano continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito e, viceversa, che i gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito

possano continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

L'articolo 8 stabilisce, per le banche e le imprese di investimento che possono continuare a svolgere attività e servizi bancari e di investimento nel periodo transitorio, l'adesione di diritto ai sistemi italiani di garanzia dei depositanti aderenti e di indennizzo degli investitori. L'articolo 9, relativo al settore assicurativo, dispone la cancellazione delle imprese di assicurazione del Regno Unito, operanti nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che di libera prestazione dei servizi, dall'elenco delle imprese Ue dopo la data di recesso. Nel periodo transitorio le imprese di assicurazione del Regno Unito proseguono l'attività nei limiti della gestione dei contratti in essere e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti.

Ai sensi del successivo articolo 10 anche gli intermediari assicurativi o riassicurativi del Regno Unito cessano la loro attività entro la data di recesso e sono cancellati dal relativo registro. Per tutelare i clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso.

L'articolo 11 dispone la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi.

L'articolo 12 interviene sulla disciplina dei limiti di investimento dei fondi pensione: a tali fini, i fondi di investimento del Regno Unito sono assimilati ai fondi europei, per tutto il corso del periodo transitorio. Si consente dunque ai fondi pensione italiani di continuare ad investire in fondi del Regno Unito.

L'articolo 13 reca una disposizione di carattere generale e dispone il mantenimento della legislazione vigente in materia fiscale durante il periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso raggiunto il 22 novembre 2018.

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 contengono norme in materia di: soggiorno in Italia dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; concessione della cittadinanza italiana ai cittadini del Regno Unito; potenziamento dei servizi consolari italiani nel Regno Unito; prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale.

L'articolo 18 autorizza la sottoscrizione di quote di capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) da parte dell'Italia per un ammontare pari a circa 6,9 miliardi di euro. La sottoscrizione dell'Italia è resa necessaria per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito e garantire in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della

Banca. Ad esito della sottoscrizione, la quota di capitale dell'Italia aumenterà dal 16,1 al 19,2 per cento.

L'articolo 19 reca disposizioni per il sostegno all'attività internazionale del Governo. I commi dall'1 al 3 disciplinano, recando le relative coperture, la facoltà di assunzione di personale da parte del Ministero dell'economia connessa alla presidenza italiana del G20 nel 2021 e ai negoziati europei e internazionali in materia economico-finanziaria.

Gli articoli da 20 a 23 del provvedimento in esame consentono la prosecuzione delle misure di supporto allo smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS).

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che, come già accennato, l'articolo 17 reca una normativa transitoria in materia di tutela della salute. In particolare, si prevede che le norme europee in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 continuino ad applicarsi, per quanto riguarda i diritti in materia di tutela della salute, ai cittadini del Regno Unito ed agli apolidi e rifugiati soggetti alla legislazione di tale Stato, nonché ai relativi familiari e superstiti. La prosecuzione in via transitoria riguarderà tutte le fattispecie di tutela della salute ivi disciplinate e le relative procedure di rimborso tra istituzioni. Tra tali fattispecie rientrano le prestazioni sanitarie medicalmente necessarie, la copertura dei rischi di malattia e le cure programmate.

Come è noto, la materia «tutela della salute» rientra tra le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Tuttavia, trattandosi nel caso specifico di disposizioni riguardanti cittadini di uno Stato estero, ai quali si continuerà ad applicare una normativa dell'Unione europea, appare prevalente l'aspetto attinente alla disciplina dei rapporti internazionali dello Stato, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)* e non appare ravvisabile una lesione delle competenze regionali.

Le rimanenti disposizioni del provvedimento sono invece riconducibili a materie di esclusiva competenza statale come quella, appena ricordata, dei rapporti internazionali dello Stato e dei rapporti con l'Unione europea (articolo 117, secondo comma, lettera *a)* quella «immigrazione» (articolo 117, secondo comma lettera *b),* quelle «tutela del risparmio, mercati finanziari» e «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) e quella «cittadinanza» (articolo 117, secondo comma, lettera *i*).

Il provvedimento non appare pertanto presentare profili problematici per quel che attiene le competenze della Commissione.

Il deputato Roberto PELLA *(FI)* sottolinea in primo luogo come il provvedimento preveda un periodo transitorio molto lungo, fino al 31 dicembre 2020, e come il costo di questo «divorzio» sia molto elevato, richiamando in proposito i 45 miliardi di euro di mancato contributo del

Regno Unito al bilancio dell'Unione. Segnala poi la delicatezza del tema dei diritti da riconoscere ai 3 milioni di cittadini dell'Unione presenti nel Regno Unito e ai numerosi cittadini britannici presenti nel territorio dell'Unione. Ricordato che, in questo complesso quadro, il provvedimento prende le misure necessarie per fronteggiare un'ipotesi di *«hard Brexit»* vale a dire di uscita del Regno Unito senza accordo, segnala che la posizione del suo gruppo è sempre stata di estrema prudenza, alla luce della delicatezza dell'argomento, ferma restando l'esigenza prioritaria di tutelare i diritti dei nostri connazionali presenti nel Regno Unito.

La deputata Emanuela ROSSINI *(Misto-Min.Ling.)* ricorda che una delle questioni cruciali è l'equipollenza dei titoli di studio e il riconoscimento dei periodi di studio svolti in Gran Bretagna. Dichiara di rimanere stupita dal fatto che nel provvedimento non si faccia menzione di questo problema. Chiede pertanto di sapere a che punto sono i lavori rispetto a questa tematica.

Il deputato Dario BOND *(FI)* dichiara di condividere l'intervento della collega Rossini perché i giovani che vanno a lavorare nel Regno Unito, già oggi, spesso non si vedono riconosciuti i titoli di studio conseguiti in Italia, e presume che la situazione non potrà che peggiorare dopo la Brexit. Chiede pertanto che venga inserito nel testo un riferimento all'esigenza reciprocità del riconoscimento dei titoli di studio perché i giovani che si dovessero trasferire nel Regno Unito non vengano sottopagati; la Commissione dovrebbe rivolgere un richiamo in questo senso alla Commissione di merito o alla Commissione istruzione, perché questa situazione danneggia i giovani.

La senatrice Roberta TOFFANIN *(FI-BP)* segnala che nella relazione non si fa menzione del fatto che le previsioni dell'articolo 17 in materia sanitaria troveranno applicazione a condizione di reciprocità.

La deputata Marialuisa FARO *(M5S) relatrice*, rileva che le questioni sollevate dai colleghi riguardano le Commissioni di merito e invita pertanto a sollevare tali questioni in quelle sedi. Dichiara invece di condividere il rilievo della collega Toffanin, sulla reciprocità, e dichiara che la specificazione sarà inserito nella proposta di parere.

La deputata Emanuela ROSSINI *(Misto-Min. Ling.)* sottolinea che mentre la tutela per i cittadini britannici in Italia è un tema su cui il Parlamento sta lavorando da tempo altrettanto non avviene per la tutela dei cittadini italiani nel Regno Unito. Ricorda che il ministro Moavero sta lavorando sulla questione del riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio e chiede di acquisire informazioni sull'andamento del negoziato.

Il deputato Dario BOND *(FI)*, insiste sull'opportunità che la Commissione nel suo insieme, attraverso la Presidente, rivolga un richiamo alla

Commissione di merito sulla questione dell'equipollenza dei titoli di studio.

La deputata Marialuisa FARO *(M5S) relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Il deputato Roberto PELLA *(FI)* dichiara l'astensione del gruppo di Forza Italia.

Il deputato Francesco ACQUAROLI *(FdI)* dichiara l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 2)*.

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto

C. 1718 Governo.

(Parere alla XIII Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE *(M5S)*, *relatrice*, ricorda come in estrema sintesi il decreto–legge rechi interventi in materia di agricoltura, volti a incidere su realtà che, seppure con diverse modalità, sono accomunate da un evidente stato di crisi. I settori interessati sono l'olivicolo-oleario, l'agrumicolo e il lattiero-caseario del comparto ovino e caprino Il provvedimento, inoltre, reca, all'ultimo capo, disposizioni urgenti finalizzate alla conclusione delle attività per la messa in sicurezza e la bonifica dello stabilimento ex-industriale Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

In particolare, l'articolo 1 istituisce un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019, per la qualità e la competitività del latte ovino, rinviando a un decreto del Ministro delle politiche agricole, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per le modalità di ripartizione del Fondo stesso.

L'articolo 2 dispone contributi destinati alla copertura dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti, entro il 31 dicembre 2018, dalle imprese che operano nel settore lattiero caseario del comparto ovino caprino. Per la definizione delle modalità di concessione del contributo si rinvia a un decreto del Ministro delle politiche agricole, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 3 detta disposizioni in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da

Paesi terzi e risponde alla necessità di prevedere l'obbligo di rilevazione delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto per il latte vaccino. Viene stabilito che i primi acquirenti di latte crudo registrino mensilmente nella banca dati del Sistema informativo nazionale (SIAN) i quantitativi di latte ovino e caprino e il relativo tenore di materia grassa consegnati loro dai singoli produttori nazionali nonché i quantitativi di latte e i prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti ed importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi. Anche le aziende che producono prodotti lattiero caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino, sono tenute a registrare nella banca dati del SIAN i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, ceduto e le relative giacenze di magazzino. Il comma 3 rimette a un decreto del Ministro delle politiche agricole, le modalità di applicazione di tali disposizioni. Sono inoltre previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle norme e l'esercizio dei controlli e l'accertamento delle infrazioni sono affidate al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, alle regioni, agli enti locali e alle altre autorità di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 4 interviene sulle modalità di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, fornendo strumenti di migliore funzionalità del recupero delle somme nella delicata fase attuativa della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018, n. C-433/15, che ha ravvisato un inadempimento nella condotta dello Stato italiano, in relazione alle procedure di recupero del prelievo supplementare sul latte. L'obiettivo della disposizione è quello di attribuire le competenze per gli atti della riscossione all'Agenzia delle entrate-Riscossione, sottraendole all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in quanto la prima è istituzionalmente strutturata, al contrario della seconda, per svolgere con efficienza ed efficacia tali procedure. La sospensione delle procedure di riscossione, limitatamente a quelle successive alla notifica delle cartelle esattoriali e alle iscrizioni a ruolo, è funzionale a evitare disallineamenti nelle more del trasferimento delle funzioni relative alla riscossione delle somme.

L'articolo 5 incrementa la dotazione del Fondo, con una dotazione pari a 14 milioni di euro per l'anno 2019, per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale.

L'articolo 6, finalizzato ad arginare i danni provocati alle imprese agricole della regione Puglia dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1º marzo 2018, consente di attivare gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo. Tali imprese potranno beneficiare di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e in quello

successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

L'articolo 7 introduce misure per il sostegno del settore olivicolo-oleario, al fine di contrastare le particolari criticità produttive, anche derivanti dal verificarsi di eventi atmosferici avversi e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali. In particolare, si prevede un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per il medesimo anno sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 dicembre 2018. All'attuazione della disposizione si provvederà con decreto del Ministro delle politiche agricole, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 8 reca norme per il contrasto della diffusione della *Xylella fastidiosa*; in particolare, si prevede che le misure fitosanitarie ufficiali possano essere attuate in deroga ad ogni disposizione vigente e che, in casi di emergenza, si attuino tutti i provvedimenti necessari per evitare il diffondersi della malattia, compresa la distruzione delle piante contaminate.

L'articolo 9 riconosce un contributo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per il medesimo anno sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 dicembre 2018. Anche in questo caso all'attuazione della disposizione si provvederà con decreto del Ministro delle politiche agricole, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 10 prevede il rifinanziamento, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

L'articolo 11 prevede uno stanziamento per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.

L'articolo 12 disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale. In particolare, si tratta di interventi volti a garantire le attività di emungimento e di trattamento delle acque di falda contaminate da cromo nell'area dello stabilimento, nonché, nel breve-medio periodo, la continuità dei monitoraggi delle matrici ambientali e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza di emergenza del sito di interesse nazionale (SIN) di Cogoleto-Stoppani. Con la cessazione della precedente gestione commissariale per effetto della mancata proroga della stessa in sede di legge di bilancio 2019, si è determinata l'immediata interruzione degli interventi

di messa in sicurezza della falda, fino ad oggi garantiti dal Commissario delegato, con la conseguente compromissione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica già attuati e con il rischio concreto di sversamenti di sostanze contaminanti nei corpi idrici superficiali. Ai sensi del comma 2, il Prefetto, per l'adempimento del proprio incarico, può individuare un soggetto attuatore, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il presidente della regione Liguria, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo prefetto.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che le disposizioni del provvedimento appaiono riconducibili alle materie «tutela dell'ambiente», di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, «alimentazione», di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e agricoltura, di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma.

Alla luce di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale è orientata a giustificare l'intervento legislativo statale in presenza di adeguate procedure concertative con le regioni, strumento privilegiato per le quali risulta essere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza unificata (si veda ad esempio la sentenza n. 251 del 2016).

Ricorda che il provvedimento prevede tre intese in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 7 e che potrebbe risultare opportuno prevedere un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni anche ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 3 e chiamato a definire le modalità di attuazione degli obblighi di registrazione introdotti per i primi acquirenti di latte e di prodotti lattiero-caseari.

Roberto PELLA *(FI)* rileva anzitutto la mancanza di stanziamenti per gli adempimenti previsti da questo provvedimento. Con riferimento all'articolo 1 rileva la necessità di tenere conto, nella ripartizione del fondo, della specificità territoriale, in particolare per le aree di montagna e per le aree svantaggiate. Chiede inoltre alla relatrice di inserire nella proposta di parere la richiesta di un passaggio in Conferenza unificata anziché in Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dagli articoli 2 e 7 dato il coinvolgimento nelle misure previste delle amministrazioni comunali, come si evince anche dal carteggio tra amministrazioni comunali e quelle regionali in materia. Dichiara dunque che il voto del gruppo di Forza Italia sarebbe favorevole qualora fosse accolta tale richiesta.

La deputata Emanuela ROSSINI *(Misto-Min. Ling.)*, ricorda la richiesta proveniente da Confartigianato di esonerare le aziende agricole che distribuiscono latte crudo attraverso distributori automatici dagli obblighi di

registrazione previsti nell'articolo 3 del provvedimento. Chiede pertanto di poter inserire un'osservazione a tale riguardo.

Il deputato Francesco ACQUAROLI (FdI), dichiara l'astensione del gruppo di Fratelli d'Italia su questo provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA *(FI)* insiste perché venga inserita nel parere l'osservazione relativa alla necessità di un passaggio in Conferenza unificata negli articoli 2 e 7 del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE *(M5S)*, *relatrice*, ritiene che la materia affrontata dagli articoli 2 e 7 attenga alla competenza regionale in materia di agricoltura e non ritiene pertanto necessario richiedere il coinvolgimento della Conferenza unificata, anziché della Conferenza Stato-regioni. Si riserva comunque un approfondimento sulla questione e chiede pertanto di poter formulare la proposta di parere nella prossima seduta.

Emanuela CORDA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 9,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

Audizione del presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, e del presidente della regione Veneto, Luca Zaia
(Svolgimento e conclusione)

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che l'audizione sarà trasmessa anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Dà quindi la parola ai presidenti Attilio Fontana e Luca Zaia.

Attilio FONTANA, *presidente della regione Lombardia* e Luca ZAIA, *presidente della regione Veneto* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i senatori Franco DAL MAS *(FI-BP)*, Rosa Silvana ABATE *(M5S)*, Sonia FREGOLENT *(Lega)* e Luciano D'ALFONSO *(PD)* nonché i deputati Ugo PAROLO *(Lega)*, Diego ZARDINI *(PD)*, Francesco ACQUAROLI *(FdI)*, Dario BOND *(FI)*, Davide GARIGLIO *(PD)*, Roberto PELLA *(FI)* e Sandra SAVINO *(FI)*.

Attilio FONTANA, *presidente della regione Lombardia* e Luca ZAIA, *presidente della regione Veneto*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Emanuela CORDA, *presidente*, ringrazia i presidenti Fontana e Zaia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11,05.

ALLEGATO 1

Testo unificato Proposte di legge S. 897, approvata dalla Camera, e abbinate recante «Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale»

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge S. 897, approvata dalla Camera, e abbinate, recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale;

rilevato che:

il provvedimento insiste su un intreccio di competenze: la competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile e penale» e di «norme generali dell'istruzione» (articolo 117, secondo comma, lettere l) e n), della Costituzione); la competenza concorrente in materia di «istruzione» (articolo 117, terzo comma) e la competenza residuale regionale in materia di assistenza (articolo 117, quarto comma);

in presenza di situazioni analoghe di «intreccio di competenze» la giurisprudenza costituzionale ha giustificato l'intervento statale in presenza di adeguate procedure concertative tra Stato e regioni;

al riguardo, il provvedimento prevede, all'articolo 2, l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'emanazione dei decreti legislativi in attuazione delle deleghe in materia di formazione del personale dei servizi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia e di riforma della normativa sulle strutture di assistenza sociale di tipo residenziale e semi-residenziale; all'articolo 3, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini della predisposizione delle linee-guida sulle modalità di visita alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali; all'articolo 4, il parere della Conferenza unificata sul DPCM chiamato a definire la disciplina attuativa in materia di installazione di sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-

assistenziali; all'articolo 5, l'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la predisposizione del piano straordinario di ispezione nelle strutture;

potrebbe tuttavia risultare opportuno, data la natura delle strutture coinvolte, alla cui gestione possono essere interessati anche gli enti locali, prevedere piuttosto, agli articoli 3 e 5, l'intesa in sede di Conferenza unificata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

– sostituire, all'articolo 3, comma 1, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

– sostituire, all'articolo 5, comma 1, le parole: «d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

ALLEGATO 2

Disegno di legge S. 1165 di conversione del decreto-legge n. 22 del 2019 (Stabilità finanziaria e Brexit)

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1165 di conversione del decreto-legge n. 22 del 2019 recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea;

rilevato che:

l'articolo 17 prevede che le norme europee in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 continuino ad applicarsi, a condizione di reciprocità, per quanto riguarda i diritti in materia di tutela della salute, ai cittadini del Regno Unito ed agli apolidi e rifugiati soggetti alla legislazione di tale Stato, nonché ai relativi familiari e superstiti;

la disposizione appare riconducibile alla materia «tutela della salute» di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; tuttavia, trattandosi nel caso specifico di disposizioni riguardanti cittadini di uno Stato estero, ai quali si continuerà ad applicare una normativa dell'Unione europea, appare prevalente l'aspetto attinente alla disciplina dei rapporti internazionali dello Stato, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*;

le rimanenti disposizioni del provvedimento sono invece riconducibili a materie di esclusiva competenza statale come quella, appena ricordata, dei rapporti internazionali dello Stato e dei rapporti con l'Unione europea (articolo 117, secondo comma, lettera a) e quelle «tutela del risparmio, mercati finanziari» e «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera *e)*;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 10 aprile 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,25

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 10 aprile 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

indi della Vice Presidente
Felicia GAUDIANO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Ugo PAROLO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla web-tv della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva «Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore». Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Giorgio Toschi
(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, *presidente*, comunica l'indisponibilità di Giorgio Toschi, *Comandante generale della Guardia di finanza,* ad essere oggi presente, per motivi di salute. In sua rappresentanza interviene il generale Giuseppe Arbore, *capo del III reparto – operazioni,* accompagnato dal colonnello Luigi Vinciguerra, c*apo ufficio tutela entrate del III reparto operazioni del Comando generale del Corpo.*

Giuseppe ARBORE, *capo del III reparto – operazioni del Comando generale della Guardia di finanza*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento, la senatrice Felicia GAUDIANO *(M5S)*, i senatori Claudio BAR-

BARO *(L-SP-PsD'AZ)*, Emiliano FENU *(M5S)*, Andrea DE BERTOLDI *(FdI)*, Salvatore SCIASCIA *(FI-BP)* e il deputato Camillo D'ALESSANDRO *(PD)*, ai quali rispondono il generale Giuseppe ARBORE, *capo del III reparto – operazioni* e il colonnello Luigi VINCIGUERRA, *capo ufficio tutela entrate del III reparto operazioni.*

Felicia GAUDIANO *presidente,* nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 9,45 alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 10 aprile 2019

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PILLON

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Alida Montaldi, presidente del Tribunale per i minorenni di Roma.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web* TV Camera che su quella del Senato.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo: audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la dottoressa Montaldi per la sua disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione, sottolinea come in questa sede la Presidente del Tribunale per i minorenni di

Roma sia chiamata a fornire il suo autorevole contributo sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo.

La dottoressa MONTALDI, Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, ritiene che le questioni oggetto della indagine conoscitiva in titolo costituiscano tematiche di particolare importanza e delicatezza. Dopo aver svolto alcune considerazioni sugli elementi emersi nelle audizioni già svolte dalla Commissione, si sofferma sulla legge n. 71 del 2017. Al riguardo osserva come tale legge rechi una molteplicità di misure non solo preventive e di formazione, ma anche di contrasto del fenomeno.

Per quanto concerne il proprio ufficio giudiziario, rileva come la casistica mostri una stretta connessione fra il contesto socio-culturale familiare e scolastico e l'incidenza del fenomeno.

Dopo essersi soffermata sull'istituto dell'ammonimento del questore, dà conto delle statistiche relative ai procedimenti per reato di *stalking* incardinati innanzi al Tribunale dei minorenni di Roma. In proposito rileva come solo una minima parte dei procedimenti arrivi a dibattimento e come nella maggior parte dei casi trovi applicazione l'istituto della messa alla prova.

Osserva quindi come nell'emersione del fenomeno un ruolo di indubbia importanza sia rivestita dalle denunce proprio dei ragazzi.

Conclude soffermandosi sul progetto Educal, che si propone di introdurre negli istituti scolastici dei percorsi di sensibilizzazione-informazione, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sui temi della educazione alla cittadinanza, alla legalità e alla conoscenza del diritto, anche attraverso simulazioni processuali. In proposito sottolinea come nell'ultimo anno tale simulazione abbia riguardato proprio una vicenda di bullismo.

Il presidente PILLON dichiara aperta la discussione.

La senatrice Luisa ANGRISANI *(M5S)* chiede alla Presidente quale sia il ruolo delle scuole nell'emersione del fenomeno e, con riguardo al progetto Educal, se esso abbia riguardato anche scuole di periferia.

La senatrice Raffaella Fiormaria MARIN *(L-SP-PSd'Az)* domanda in quale misura incida sul processo di riabilitazione del minore autore di atti di bullismo l'atteggiamento iperprotettivo o addirittura negazionista delle famiglie.

Il presidente PILLON *(L-SP-PSd'Az)* chiede chiarimenti in ordine al progetto Educal.

La dottoressa MONTALDI fornisce dapprima elementi di risposta in relazione al progetto Educal. In proposito, osserva come quest'anno la simulazione processuale sia stata svolta in alcune scuole di Ostia, località individuata, a ben vedere, proprio in ragione del particolare contesto so-

ciale. In merito all'articolo 25 del Regio decreto legge n. 1404 del 1934 osserva come i provvedimenti ivi contemplati non trovino applicazione nella prassi del Tribunale dei minorenni di Roma. Rileva ancora come l'analisi dei fascicoli mostri una scarsa emersione del fenomeno, al quale potrebbero però essere ascritti alcuni dei numerosi casi di dispersione scolastica.

Conclude soffermandosi sul ruolo della scuola nelle politiche di contrasto del fenomeno e dell'importanza di una sinergia fra scuola e famiglie.

Il PRESIDENTE invita l'audita a voler far pervenire per iscritto ulteriori elementi di risposta ai quesiti posti. Dopo aver ringraziato la presidente Montaldi, dichiara quindi chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 10 aprile 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Nicola STUMPO, *presidente,* comunica che, la seduta odierna è stata convocata per raccogliere suggerimenti e proposte in ordine ai temi sui quali concentrare l'impegno della Commissione nei prossimi mesi.

Alla luce delle risultanze emerse dal breve ciclo di audizioni svolto e dalla documentazione successivamente fornita da alcuni auditi in risposta alle questioni sottoposte dai componenti della Commissione, ritiene che vi siano elementi sufficienti, per mettere a fuoco l'oggetto di un'indagine conoscitiva, che potrà essere deliberata nelle prossime settimane.

Ricorda come tutti gli auditi abbiano concordato sul fatto che un significativo lavoro di semplificazione normativa e amministrativa sia stato avviato e portato avanti nella scorsa legislatura e come sia al contempo necessario continuare ad operare in tale direzione, al fine di incidere sull'eccesso di oneri burocratici, che ancora permane a carico di cittadini e imprese, che per un verso rappresenta un freno oggettivo alla crescita economica del Paese e, per altro verso, alimenta un sentimento di sfiducia diffusa da parte della cittadinanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Come è noto, i predetti fattori penalizzano fortemente il Paese che, nonostante gli sforzi compiuti, non riesce a scalare un numero significativo di posizioni in importanti e qualificate classifiche internazionali quale, ad esempio, il *Doing business*, elaborato dalla Banca mondiale, che classifica i Paesi in base alla «facilità di fare impresa». Nell'edizione per il 2018 l'Italia occupa la 46º posizione su 190 paesi, in salita rispetto alla precedente edizione, in cui risultava 50º, ma ancora in posizione arretrata rispetto ai *benchmark* europei.

L'elevato numero di norme, soggette a continue modificazioni, la dispersione della legislazione in numerosissimi provvedimenti, sempre più spesso a contenuto *omnibus* o multisettoriale, la mancata attuazione delle norme approvate, sono tra le principali cause a cui imputare la complessità e la frammentazione del quadro regolatorio vigente in numerosi settori, che genera incertezza e produce in molti casi un cospicuo contenzioso. Ricorda come alle predette conclusioni sia giunta peraltro la Commissione per la semplificazione, che ha operato nella scorsa legislatura, al termine della prima indagine conoscitiva svolta. E', dunque, in sostanziale continuità e facendo nostre le risultanze del predetto lavoro parlamentare, che auspica possa collocarsi l'attività conoscitiva che la Commissione si appresta ad avviare.

Dal quadro delle audizioni svolte è emerso poi come la digitalizzazione rappresenti una preziosa occasione, per promuovere la concreta attuazione di politiche di semplificazione che mettano al centro i bisogni e le esigenze di cittadini e imprese. L'obiettivo, a suo avviso, più stringente resta quello di fare in modo che le pubbliche amministrazioni si rapportino ai cittadini come un unico soggetto, consentendo, ad esempio, a chi deve fornire dati e informazioni alle amministrazioni pubbliche di farlo una sola volta, lasciando all'amministrazione ricevente il compito di veicolare, secondo le diverse necessità e competenze, le informazioni ottenute all'interno di tutta la PA. L'effettiva applicazione del principio del c.d. «*once only*», nel senso di un solo invio da parte dei cittadini e di un solo controllo da parte della PA, porterebbe già di per sé alla drastica riduzione di adempimenti ripetitivi da parte dell'utenza e ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni di attività da parte delle amministrazioni. Come è stato riferito e come ciascuno ricava dall'esperienza diretta di fruitore di servizi della Pubblica Amministrazione, ciò non accade e soprattutto non accade in alcune, larghe aree del Paese.

Il quadro dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni pubbliche che è stato delineato nel corso delle audizioni vede, infatti, un fortissimo divario digitale che si somma a quello territoriale, un quadro fatto di amministrazioni virtuose in grado non solo di reggere il confronto internazionale ma addirittura di rappresentare casi di *best practice*, ma anche di amministrazioni che, per ragioni diverse, stentano ad appropriarsi dei nuovi modelli organizzativi e di lavoro, sottesi alla reingegnerizzazione dei processi.

Oltre alla necessità di investire per quelle infrastrutture che rappresentano le autostrade del futuro e gli *asset* strategici del Paese, è di tutta evidenza che bisogna investire sul personale della pubblica amministrazione, come ha dichiarato la Ministra Bongiorno nella sua audizione, riaprendo le assunzioni e soprattutto consentendo l'ingresso nei ruoli della Pubblica Amministrazione di personale con competenze specifiche in grado, in particolare, di dare un supporto qualificato alla trasformazione digitale e all'utilizzo dei fondi messi a disposizione dell'Italia dall'Unione europea, di cui l'Italia non ha saputo fruire fino a questo momento.

I maggiori *gap* tra il nostro Paese e la media europea rispetto all'attuazione dell'Agenda digitale risiedono proprio, come è emerso dalle audizioni, nell'area del capitale umano e nell'uso di internet, e in misura meno significativa nell'integrazione delle tecnologie digitali e dei servizi pubblici digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione.

Questo dato si collega alla più volte richiamata necessità di investire in formazione e informazione, per una piena riuscita delle operazioni di semplificazione. In questo senso appare assolutamente prioritario sviluppare una vera e propria cultura dei diritti digitali, che devono essere correttamente esercitati da parte dell'utenza.

Ricorda, come è stato illustrato in particolare dal Team per la trasformazione digitale, che i progetti che attengono alla cittadinanza digitale: Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR), Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID), carta d'identità elettronica e PAGOPA sono in una fase di realizzazione che può considerarsi ormai avanzata su tutto il territorio nazionale. La stessa cosa non può dirsi in ambito sanitario, dove permangono, invece, stridenti divari tra Regioni che rappresentano vere e proprie eccellenze e il resto del Paese.

Ritiene, quindi, che una prima indagine conoscitiva possa avere ad oggetto proprio la semplificazione nel settore della sanità, non solo perché il tema della salute ha un'evidente priorità nella scala dei bisogni dei cittadini, ma anche perché il modello culturale del nostro servizio sanitario nazionale e la qualità professionale e accademica degli operatori della sanità italiana rappresentano un punto di riferimento nel panorama internazionale, che deve trovare adeguata corrispondenza sul piano digitale. L'indagine potrebbe avere ad oggetto tutte le azioni di intervento dedicate all'ecosistema della sanità digitale, finalizzate a migliorare i servizi sanitari, limitare sprechi e inefficienze, migliorare il rapporto costo-qualità dei servizi sanitari, ridurre le differenze tra i territori.

Oltre al fascicolo sanitario elettronico, che gestisce l'insieme dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario relativi a eventi clinici presenti o trascorsi, che costituiscono la storia sanitaria dell'assistito, si potrebbero acquisire elementi relativi: al sistema centralizzato informatizzato per la prenotazione unificata delle prestazioni, per favorire l'accessibilità dell'assistenza e la riduzione dei tempi di attesa; al progetto di telemedicina, attraverso il quale si intende offrire servizi per migliorare la fruibilità delle cure, dei servizi di diagnosi e della consulenza medica a distanza, oltre al costante monitoraggio di parametri vitali; alla completa dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche ancora in formato cartaceo, che vanno sostituite su tutto il territorio nazionale con gli equivalenti documenti digitali.

Accanto a questo filone principale di indagine, suggerisce di procedere ad approfondimenti conoscitivi più circoscritti in relazione all'oggetto, relativi ad esempio a specifiche procedure, finalizzate anche alla predisposizione di iniziative di carattere legislativo.

Sulle predette ipotesi di lavoro intende acquisire il punto di vista e le proposte dei colleghi presenti.

Il senatore Mino TARICCO *(PD)* nel concordare sulla scelta del settore sanitario come oggetto di un'indagine conoscitiva in materia di semplificazione, avverte che si tratta di un settore assai ampio e connotato da marcate differenze territoriali. Per delimitare il campo dell'indagine conoscitiva suggerisce di audire in prima battuta le associazioni di pazienti, che potranno fornire elementi utili a individuare le questioni più urgenti da affrontare e alla luce di tali risultanze predisporre un programma di audizioni. Ritiene, poi, utile procedere all'audizione della Ministra della salute, al fine di acquisire gli intendimenti del Governo in materia.

La senatrice Agnese GALLICCHIO *(M5S)* sottolinea come nell'ambito dell'indagine conoscitiva sia necessario approfondire le questioni connesse all'accesso alla prevenzione in ambito sanitario.

Serse SOVERINI *(Misto-CP-A-PS-A)* nel dichiararsi d'accordo sul carattere prioritario del settore sanitario come oggetto di un'indagine conoscitiva, soprattutto dal punto di vista dell'accesso dei cittadini ai servizi sanitari, sottolinea come dal suo punto di vista sia particolarmente importante mantenere in agenda i temi della semplificazione normativa e amministrativa che riguardano le imprese.

Daniele MOSCHIONI *(Lega)* suggerisce di affrontare il tema della semplificazione nel settore fiscale e di procedere all'audizione del Ministro competente, per conoscere gli intendimenti del Governo in materia, con particolare riferimento a interventi di semplificazione fiscale in favore delle imprese.

Marco LACARRA *(PD)* esprime apprezzamento per le audizioni svolte nelle settimane precedenti, che hanno confermato come la semplificazione possa essere perseguita attraverso la digitalizzazione, la formazione e l'informazione dei cittadini e non da ultimo ascoltando l'utenza. Si sofferma in particolare sulla necessità di misure di semplificazione destinate alle imprese, esprimendo viva preoccupazione per il provvedimento recante interventi per la concretezza delle azioni della Pubblica Amministrazione, attualmente all'esame dell'Assemblea, che, a suo avviso, va nella direzione contraria all'esigenza di semplificazione. Chiede quindi che venga audita nuovamente la Ministra per la funzione pubblica e il presidente dell'ANCI, in considerazione del fatto che gli enti locali avendo un contatto quotidiano con i cittadini, ne raccolgono i bisogni e le esigenze.

Umberto BURATTI *(PD)* nel condividere l'impostazione della relazione svolta dal presidente e la scelta del settore sanitario quale oggetto dell'indagine conoscitiva, ritiene di primaria importanza procedere innanzitutto all'audizione di rappresentanti delle Regioni, a partire da quelle che rappresentano casi di eccellenza nell'erogazione dei servizi sanitari, per comprendere tra l'altro il livello di interconnessione dei servizi offerti

tra le Regioni stesse. Auspica una standardizzazione dei modelli e delle procedure che potrebbe facilitare l'azione di traino da parte delle Regioni che hanno conseguito migliori risultati nei confronti delle altre.

Quanto alle iniziative di approfondimento concernenti ambiti più circoscritti, suggerisce di approfondire eventuali interventi di snellimento delle procedure in capo ai Comuni per deliberare le zone urbane a traffico limitato.

Il senatore Eugenio Alberto COMINCINI *(PD)* sottolinea la forte necessità di intervenire in materia di semplificazione delle norme che gravano sui Comuni, che si sono stratificate nel tempo e rendono molto complesso l'operato degli enti locali. A titolo esemplificativo fa riferimento ai regolamenti edilizi diversi in ogni Comune. Al fine di far emergere le principali criticità in ordine alle procedure e ai provvedimenti che riguardano i Comuni, ritiene che potrebbe essere utile audire rappresentanti di associazioni e amministratori di Comuni.

La senatrice Angela Anna Bruna PIARULLI *(M5S)* propone di mettere a fuoco interventi di semplificazione in materia di appalti pubblici.

Cosimo ADELIZZI *(M5S)* esprimendo apprezzamento per le numerose proposte dei colleghi, afferma tuttavia come, dal suo punto di vista, la Commissione debba concentrare il proprio impegno su alcuni temi. Dichiara di condividere la proposta del presidente di svolgere un'indagine conoscitiva in ambito sanitario, pur ritenendo altrettanto meritevoli di attenzione i temi che afferiscono alle imprese. Propone, quindi, di fissare un cronoprogramma dei lavori, per poter trattare in una fase successiva le questioni inerenti alle imprese e agli enti locali.

Romina MURA *(PD)* nel ringraziare il presidente per il lavoro svolto, dichiara di condividere pienamente la proposta di lavoro formulata dal presidente. Conviene che i due comparti sui quali è necessario concentrare l'attenzione sono la semplificazione in materia sanitaria e in materia di attività degli enti locali, condivide comunque la scelta di avviare una prima indagine conoscitiva in ambito sanitario, che rappresenta il principale pilastro dello stato sociale del nostro Paese. Trattandosi per entrambi i settori segnalati di ambiti molto ampi, raccomanda particolare attenzione nella scelta dei temi da affrontare.

Massimiliano DE TOMA *(M5S)* concordando sull'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva in materia di semplificazione in ambito sanitario, afferma che bisogna ascoltare innanzitutto le Regioni, in particolare quelle più virtuose nell'erogazione dei servizi sanitari, perché facciano da traino per le altre.

Valentina D'ORSO *(M5S)* associandosi alla richiesta del collega Adelizzi di definire un cronoprogramma dei lavori, suggerisce di estendere

l'impegno della Commissione oltre all'ambito sanitario, anche alla semplificazione di procedure che riguardano imprese ed enti locali, che in alcuni casi richiedono pareri o nulla osta, che appesantiscono inutilmente il procedimento amministrativo.

Il senatore Pietro PISANI *(L-SP-PSd'Az)* invita a perseguire obiettivi di semplificazione che facilitino concretamente la vita dei cittadini e quindi i cambiamenti devono riguardare, a suo avviso, prevalentemente le strutture amministrative che erogano i servizi all'utenza.

Nicola STUMPO, *presidente,* propone di elaborare una sintesi delle numerose proposte emerse e a tale scopo comunica che intende convocare una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per martedì 30 aprile prossimo. Nella predetta riunione saranno definiti i tempi dell'indagine conoscitiva in materia di semplificazione in ambito sanitario e contestualmente saranno scelte alcune questioni, più mirate, sulle quali svolgere ulteriori approfondimenti.

Concorda sull'opportunità, espressa da alcuni colleghi, di avviare indagini conoscitive in materia di semplificazione a favore delle imprese, che, a suo avviso, potranno avere luogo in un secondo momento, in quanto è necessario svolgere un lavoro accurato senza darsi scadenze eccessivamente ravvicinate. Quanto all'audizione del Ministro dell'economia in relazione ad iniziative di semplificazione in materia fiscale, e in generale rispetto ad ambiti di materia particolarmente ampi, suggerisce come, per il proficuo andamento dei lavori, sia necessario definire con chiarezza le questioni sui quali si intende chiedere l'audizione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 10 aprile 2019

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,15 all ore 8,30.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,30.

AUDIZIONI

Audizione della Ministra della salute, On. Giulia Grillo, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Giulia GRILLO, *Ministra della salute,* svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Gian Mario FRAGOMELI *(PD)*, Angela IANARO *(M5S)*, Roger DE MENECH *(PD)*, Paolo RUSSO *(FI)* e Alessandro CATTANEO *(FI)*, nonché i senatori Marco PEROSINO *(FI-BP)*, Paolo SAVIANE *(L-SP-PSd'Az)*, Vasco ERRANI *(Misto-LEU)* e Stefano COLLINA *(PD)*.

Giulia GRILLO, *Ministra della salute,* fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, ringraziando la Ministra, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Mercoledì 10 aprile 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15

€ 11,20